

BIBLIOTECA
CENTRALE
MEDICA

46528

BIBLIOTECA

MA E GIUSTIZIA

CODICE

DI

CECILE

IVILE

OGETTO

BIBLIOTECA

CENTRALE

GIURIDICA

E

739

MSR 46

Canale

926

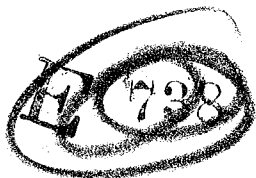
BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
739

MSR46528

1000

COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI
SOTTOCOMMISSIONE C



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROGETTO E 739

~~0~~ 203
RMS 0036 266
MSR 46528

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

ECCELLENZA,

Ho l'onore di presentare all' E. V. le proposte relative alla compilazione di un nuovo codice di procedura civile, nelle quali sono riassunti i lavori compiuti dalla Reale Sottocommissione che ebbi l'onore di presiedere.

Le proposte constano di due parti: la prima relativa al processo di cognizione, l'altra al processo di esecuzione. Manca la materia dei procedimenti speciali, la quale peraltro non attiene alle linee organiche della riforma processuale; e quindi le relative disposizioni — che in altre legislazioni sono perfino fuori del codice — potranno senza inconvenienti essere formulate in un momento successivo.

La Sottocommissione iniziò i lavori con una larga e bene nutrita discussione preliminare sulle tendenze dottrinali e pratiche che convenisse far prevalere nella redazione del nuovo codice. Dopo ciò si ritenne opportuno affidare a un Comitato di pochi membri l'ufficio preparatorio di predisporre uno schema di progetto da servire come base agli studi e alle deliberazioni ulteriori. Per unanime voto della Sottocommissione fu designato qual Relatore il professore Carnelutti che assunse il poderoso incarico, e con mirabile diligenza, pari alla dottrina, elaborò un primo suo progetto organico e integrale sul processo di cognizione. Questo progetto, riveduto e accettato con lievi varianti dal Comitato, formò materia di accurate discussioni, compiute nelle adunanze plenarie dalla Sottocommissione, la quale delegò poi allo stesso prof. Carnelutti la cura della redazione definitiva del testo con gli emendamenti da essa deliberati.

Per accelerare l'adempimento ulteriore del mandato governativo, la Sottocommissione confermò al chiarissimo prof. Carnelutti l'ufficio di Relatore per la compilazione

delle proposte relative alla seconda parte del progetto (procedimenti di esecuzione), e deliberò su quelle da lui presentate, incaricando lo stesso Relatore di introdurre nel suo schema taluni emendamenti in armonia col risultato delle discussioni collegiali.

La Sottocommissione ritenne pertanto di dovere contenere il proprio lavoro entro determinati confini, in ossequio pure all'alto suggerimento che V. E. si compiaceva manifestarmi con Sua lettera 21 settembre scorso anno. Malgrado il naturale desiderio di compiere una analitica revisione di tutta la materia, per offrire, agli studi degli organi che dovranno in altra sede deliberare, un progetto in ogni parte integrato, ravvisò pratico, per l'urgenza di concludere la propria opera, limitarsi alla discussione dei concetti generali, e all'esame alquanto meno sommario delle norme che hanno carattere fondamentale per ogni singolo istituto.

Con ciò non s'intende, certo, affermare che in un codice, e specialmente in un codice tecnico come quello di procedura, possano esservi norme secondarie, il perfezionamento delle quali meriti cura minore. Ma la Sottocommissione considerò che il lavoro necessario al perfezionamento avrebbe richiesto tempo non breve e, per di più, sarebbe inutilizzato completamente, qualora i principii accolti nel progetto non rimanessero tutti egualmente fermi. La possibilità di qualche modificazione, di maggiore o minore entità, non poteva, invero, essere esclusa, anche perchè il progetto batte vie sensibilmente diverse da quelle seguite finora nella nostra legislazione, ed accoglie novità di principii, oltre che di formulazioni, la cui adozione, in alcuni punti anche fondamentali, diede luogo a notevoli dissensi tra gli stessi colleghi. È evidente che una soluzione preferita dalla maggioranza, talvolta quasi a parità di voti, su talun argomento di importanza capitale, non avrebbe diritto di essere considerata come definitiva, neppure quale semplice proposta. Nè la Sottocommissione doveva dimenticare che la

revisione del progetto e le deliberazioni finali sulla riforma legislativa sono riservate al Governo, e per esso al chiaro e sapiente Giureconsulto, che ha onorato la cattedra del diritto processuale civile e ha illustrato questa scienza con insigni pubblicazioni che nessuno studioso può dimenticare. La Sottocommissione ha considerato e considera buona fortuna che la parola decisiva sul grave problema della riforma processuale civile abbia ad essere pronunciata sotto l'illuminata ispirazione dell'E. V.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione e l'omaggio cordiale dell'intiera Sottocommissione.

Roma, 24 giugno 1926.

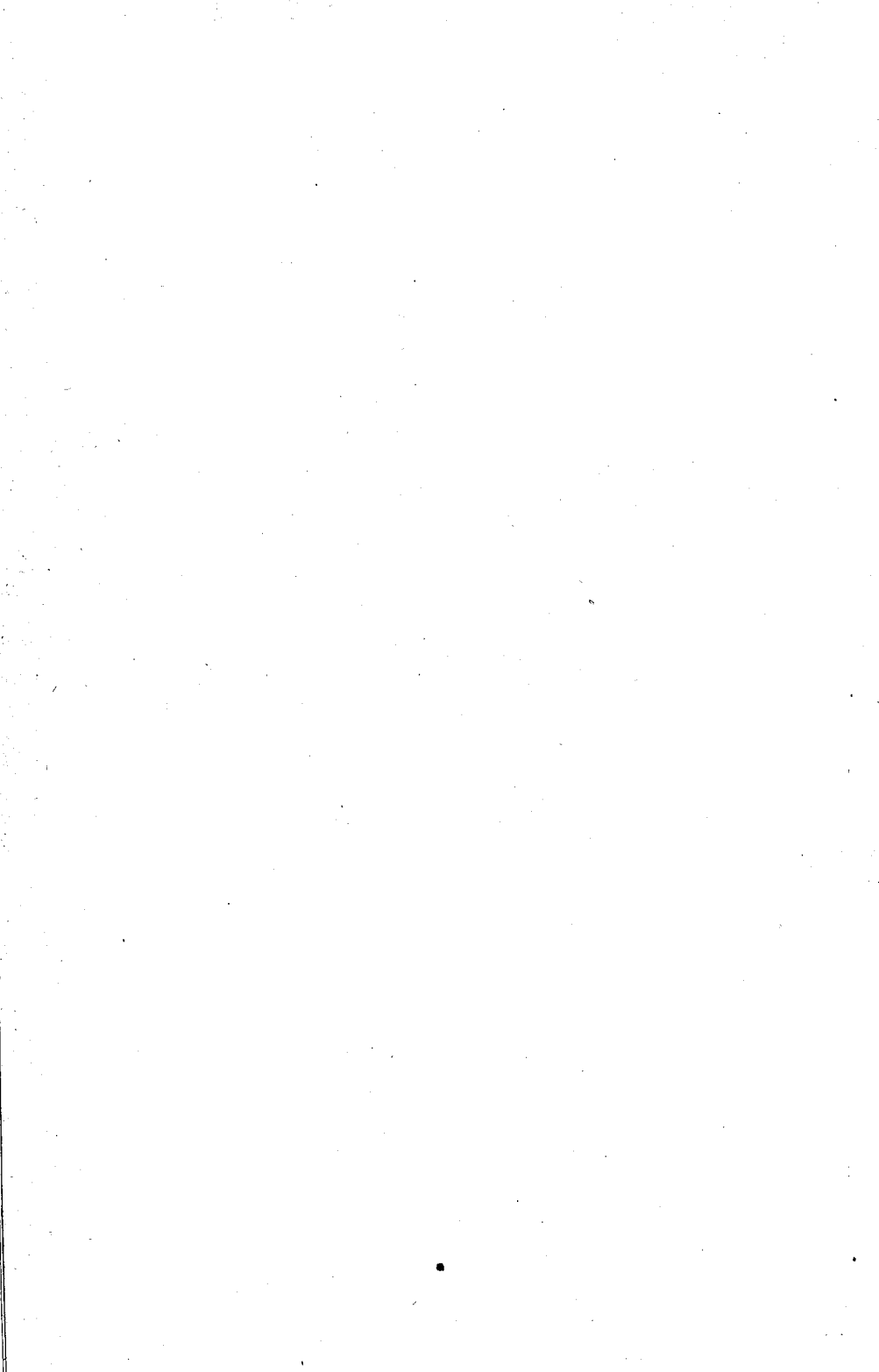
Il Presidente
LODOVICO MORTARA

A Sua Eccellenza
l'on. prof. ALFREDO ROCCO

*Ministro della giustizia
e degli affari di culto.*



DECRETI COSTITUTIVI
DELLA
COMMISSIONE



REGIO DECRETO 3 giugno 1924, che costituisce una Commissione con l'incarico di predisporre i progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, i nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, e le relazioni illustrative dei medesimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista le legge 30 dicembre 1923, n. 2814;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita una Commissione con l'incarico di predisporre i progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, i nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, e le relazioni illustrative dei medesimi.

I progetti, nel testo definitivo, approvato dal Governo, saranno presentati alle Commissioni parlamentari di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

La Commissione è presieduta dal ministro guardasigilli e si divide in quattro Sotto-commissioni costituite come appresso:

a) per il Codice civile:

1. SCIALOJA prof. VITTORIO, della Regia università di Roma, *presidente*;

2. POLACCO prof. VITTORIO, della Regia università di Roma, *vice-presidente*;

3. ASCOLI prof. ALFREDO, della Regia università di Roma;

4. BARONE avv. DOMENICO, consigliere di Stato;

5. BAVIERA prof. GIOVANNI, della Regia università di Napoli;
6. BENZA prof. PAOLO EMILIO, della Regia università di Genova;
7. BISCARO avv. GEROLAMO, presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno;
8. BONFANTE prof. PIETRO, della Regia università di Roma;
9. BRUGI prof. BIAGIO, della Regia università di Pisa;
10. COVIELLO prof. LEONARDO, della Regia università di Napoli;
11. DE RUGGERO prof. ROBERTO, della Regia università di Napoli;
12. FADDA prof. CARLO, della Regia università di Napoli;
13. ROSSI prof. LUIGI, della Regia università di Bologna;
14. SEGRÈ prof. GINO, della Regia università di Torino;
15. VASSALLI prof. FILIPPO, della Regia università di Genova;
16. VENZI avv. GIULIO, presidente di sezione nella Corte di cassazione del Regno.

b) *per il Codice di commercio:*

1. D'AMIELLO avv. MARIANO, primo presidente della Corte di cassazione del Regno, *presidente*;
2. VIVANTE prof. CESARE, della Regia università di Roma, *vice-presidente*;
3. ARCANGELI prof. AGEO, della Regia università di Parma;
4. ARA avv. CAMILLO, avvocato in Trieste;
5. ASQUINI prof. ALBERTO, del Regio istituto superiore di commercio di Trieste;
6. BOLAFFIO prof. LEONE, emerito della Regia università di Bologna;
7. BONELLI prof. GUSTAVO, avvocato generale della Banca d'Italia, Roma;
8. COGLIOLO prof. PIETRO, della Regia università di Genova;
9. FAGGELLA avv. GABRIELE, primo presidente di Corte di Cassazione a riposo;
10. GALGANO prof. SALVATORE, della Regia università di Palermo;
11. MANARA prof. ULISSE, della Regia università di Genova;
12. MARGHERI prof. ALBERTO, della Regia università di Napoli;
13. RAIMONDI avv. ANTONIO, primo presidente della Corte di appello di Milano;

14. SRAFFA prof. ANGIOLO, della Regia università di Torino;
15. SUPINO prof. DAVIDE, della Regia università di Pisa;
16. VALERI prof. GIUSEPPE, della Regia università di Parma.

e) per il Codice di procedura civile:

1. MORTARA prof. LODOVICO, ministro di Stato, *presidente*;
2. CHIOVENDA prof. GIUSEPPE, della Regia università di Roma, *vice-presidente*;
3. ALBERICI avv. PIERO, primo presidente della Corte di appello di Bologna;
4. APPIANI avv. GIOVANNI, procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione del Regno;
5. CALAMANDREI prof. PIETRO, della Regia università di Modena;
6. CAMMEO prof. FEDERICO, della Regia università di Bologna;
7. CARNELUTTI prof. FRANCESCO, della Regia università di Padova;
8. CATTANEO avv. RICCARDO, avvocato in Torino;
9. D'AMELIO avv. MARIANO, primo presidente della Corte di cassazione del Regno;
10. JANFOLLA avv. VINCENZO, avvocato in Napoli;
11. MARGARA avv. AGOSTINO, primo presidente della Corte di appello di Trieste;
12. MENESTRINA prof. GIUSEPPE, Trieste;
13. MOSCA avv. TOMMASO, procuratore generale di Corte di cassazione a riposo;
14. REDENTI prof. ENRICO, della Regia università di Bologna;
15. RICCI avv. GIULIO, consigliere della Corte di appello di Roma;
16. ZANOLLA avv. ALFREDO, avvocato in Trieste.

d) per il Codice della marina mercantile:

1. PERLA prof. RAFFAELE, presidente del Consiglio di Stato, *presidente*;
2. PERSICO avv. ANGELO, primo presidente di Corte di cassazione a riposo, *vice-presidente*;
3. BARASSI prof. LODOVICO, della Regia università di Genova;

4. BERLINGERI prof. FRANCESCO, della Regia università di Genova;

5. BIANCARDI dott. DIONISIO, consigliere delegato della Navigazione generale italiana in Genova;

6. BRUNETTI avv. ANTONIO, del Regio istituto superiore di commercio in Trieste;

7. CELESIA DI VEGLIASCO avv. GIOVANNI, avvocato in Genova;

8. CIRAVEGNA avv. CARLO, primo presidente della Corte di appello di Genova;

9. CILENTO capitano ANDREA, Roma;

10. COSULICH OSCAR, Trieste (Società triestina di navigazione);

11. INGIANNI dott. GIULIO, direttore generale della marina mercantile;

12. MARENA prof. FRANCESCO, colonnello, comandante il porto di Genova;

13. ORLANDO ing. SALVATORE, Livorno;

14. POLICASTRO gen. ERNESTO, generale capo ispettore delle Capitanerie di Porto, Roma;

15. SCIALOIA prof. ANTONIO, del Regio istituto superiore di commercio di Napoli;

16. ROLANDI RICCI avv. VITTORIO, avvocato in Genova.

Segretari generali:

1. BARONE avv. DOMENICO, consigliere di Stato;

2. RICCI avv. GIULIO, consigliere della Corte di appello di Roma.

Art. 2.

Il Ministro, presidente della Commissione, provvede al coordinamento fra le varie Sotto-commissioni ed a quant'altro occorra pel funzionamento complessivo della Commissione. In tale compito è coadiuvato dalla segreteria generale della medesima.

In caso di assenza o d'impedimento del Ministro lo sostituisce il presidente della Sotto-commissione per il Codice civile.

Art. 3.

Le Sotto-commissioni deliberano a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Esse possono dividersi in Comitati per lo studio dèi singoli argomenti.

Le materie che sono di competenza di diverse Sotto-commissioni, sono trattate o separatamente da ciascuna di esse, salvo a coordinare poi fra loro le proposte cui addivengono, o da Comitati speciali, che costituiranno i presidenti delle Sotto-commissioni con membri appartenenti a ciascuna di esse.

Indipendentemente da ciò, i membri di una Sotto-commissione possono partecipare anche ai lavori di altre dietro accordi dei rispettivi presidenti.

I segretari generali possono partecipare, a richiesta dei presidenti delle Sotto-commissioni, a determinati lavori e prendono parte al voto concernente i medesimi.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la giustizia, possono essere chiamati a partecipare alle Sotto-commissioni per lo studio di speciali argomenti persone che in essi abbiano dato prova di particolare competenza. I presidenti delle Sotto-commissioni hanno facoltà di richiedere direttamente, a mezzo dei Ministri competenti, elementi di studio e di giudizio alle varie amministrazioni dello Stato, ed anche di invitare alle sedute per fornire chiarimenti i funzionari esperti nell'applicazione di speciali rami di diritto.

Art. 5.

All'ufficio di segreteria sono addetti magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte d'appello o parificato in numero non superiore a dieci con incarico di procedere alla ricerca ed alla raccolta di elementi di diritto e di fatto, di preparare relazioni, di assistere alle sedute e di estendere i relativi verbali.

Art. 6.

All'ufficio di segreteria prestano inoltre servizio funzionari di cancelleria e segreteria distribuiti fra le quattro Sottocommissioni in numero non superiore a cinque complessivamente.

Art. 7.

La Commissione ha sede nel Palazzo di Giustizia.

Art. 8.

E' abolita la Commissione costituita col Nostro decreto 10 marzo 1921 con l'incarico di preparare il progetto di un nuovo Codice per la marina mercantile.

I funzionari che in essa avevano funzioni di segretari possono essere addetti alla Commissione a norma dell'art. 5.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1924, con cui si nominano altri componenti della Commissione Reale per la riforma dei codici e si provvede alla costituzione della Segreteria della Commissione stessa.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, col quale è stata costituita la Commissione per la riforma dei codici e sono state dettate le norme occorrenti per il funzionamento di essa;

Viste le proposte dei Presidenti delle Sottocommissioni;

Decreta :

Art. 1.

A norma dell'art. 4 del R. decreto 3 giugno 1924, sono chiamati a partecipare :

1. Il prof. MASSARI EDOARDO, della Regia università di Pisa, alle Sottocommissioni pel Codice di commercio e pel Co-

dice della marina mercantile, per la preparazione delle disposizioni penali, che, in detti Codici, devono essere contenute;

2. il prof. CAVAGLIERI ARRIGO, del Regio istituto superiore di studi commerciali in Roma, alla Sottocommissione del Codice per la marina mercantile, per lo studio delle norme attinenti al diritto di guerra marittimo da inserire in detto Codice;

3. Il gr. uff. TEMPESTINI LIVIO, presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, alla Sottocommissione per il Codice di procedura civile;

4. Il prof. NAVARRINI UMBERTO, del Regio istituto superiore di studi commerciali in Roma;

5. Il prof. DE GREGORIO ALFREDO, della Regia università di Modena, alla Sottocommissione per il Codice di commercio.

Art. 2.

A norma dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1924, sono addetti all'ufficio di segreteria della Commissione per la riforma dei Codici i seguenti magistrati:

1. AZARA comm. ANTONIO, giudice trattenuto al Ministero della giustizia;

2. AZZARITI comm. GAETANO, consigliere di Corte di appello, trattenuto al Ministero della giustizia;

3. DALLARI comm. GIOVANNI, sostituto procuratore generale di Corte di appello, trattenuto al Ministero della giustizia;

4. FRE' GIOVANNI, giudice applicato alla Corte di cassazione del Regno;

5. JANNITI comm. prof. ALFREDO, sostituto procuratore generale di Corte di appello, trattenuto al Ministero della giustizia;

6. MAROI FULVIO, giudice in funzioni di pretore al mandamento di Castelnuovo di Porto;

7. PASQUERA cav. FILIPPO, giudice del Tribunale di Roma.

I magistrati come sopra addetti all'ufficio di Segreteria ed i funzionari addetti all'ufficio medesimo a norma dell'articolo seguente, quando siano incaricati di riferire sopra determinati argomenti potranno prendere parte, in seguito a richiesta dei presidenti delle relative Sottocommissioni alla discussione sugli argomenti stessi con voto consultivo.

Art. 3.

A norma del Cap. dell'art. 8 del R. decreto 3 giugno 1924, sono inoltre addetti all'ufficio di segreteria per la Sottocommissione pel Codice della marina mercantile i funzionari seguenti:

1. CERQUETELLI comm. avv. LUIGI, segretario nel Ministero della marina;
2. COLIZZI cav. uff. ALFREDO, referendario della Corte dei conti.

Art. 4.

A norma dell'art. 6 del R. decreto 3 giugno 1924, alla Commissione per la riforma dei Codici sono chiamati a prestare servizio i seguenti funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria:

1. CARLISI rag. cav. DIEGO, cancelliere addetto al Ministero della giustizia;
2. IANNICELLI cav. uff. BIAGIO, cancelliere addetto al Ministero della giustizia;
3. MAININI cav. uff. LUIGI, cancelliere addetto al Ministero della giustizia;
4. NICCOLI avv. rag. SILVIO, segretario della Regia procura di Roma;
5. RIMININI cav. uff. FERRUCCIO, cancelliere addetto al Ministero della giustizia.

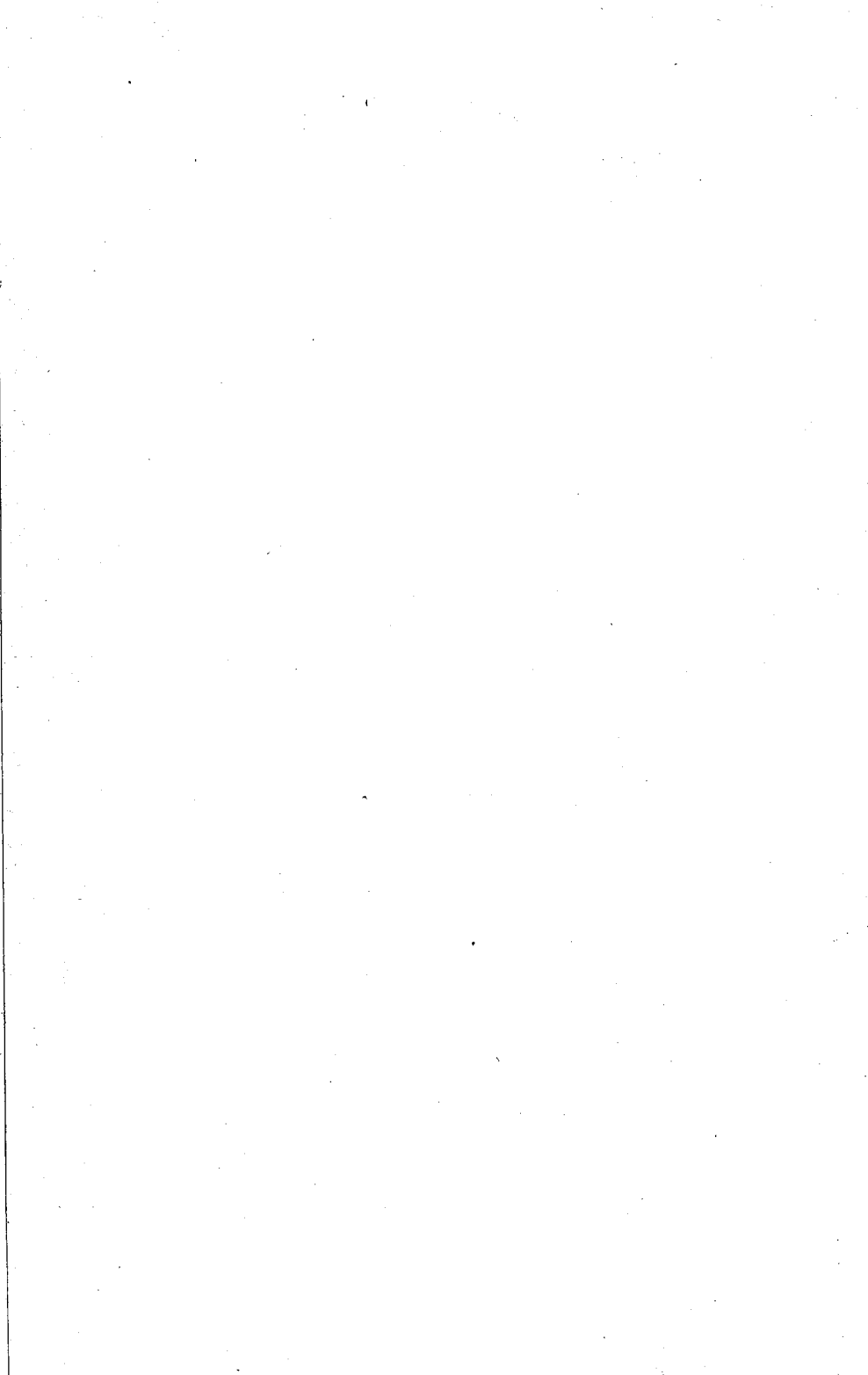
Roma, 7 luglio 1924.

Il Ministro guardasigilli: OVIGLIO.

A norma dell'art. 4 del R. decreto 3 giugno 1924 furono invitati a partecipare ai lavori della Sottocommissione per il Codice di procedura civile:

- BOLCHINI prof. FERRUCCIO della Regia Università di Milano.
 CASTELLARI prof. ANTONIO della Regia Università di Torino.
 HALÁSZ AVV. ZOLTÁN, Consigliere di Corte d'appello.
-

PROGETTO



PARTE PRIMA. - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

LIBRO PRIMO.

Dei soggetti del processo.

TITOLO PRIMO.

DELLE PARTI.

CAPO I.

Delle persone che stanno in giudizio.

Art. 1.

(Principio della domanda).

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporne la domanda al giudice competente.

Art. 2.

(Principio dell'interesse).

Per far valere un diritto in giudizio è necessario avervi interesse.

Esiste questo interesse anche quando senza l'accertamento giudiziale della esistenza o della inesistenza di un diritto o di un obbligo taluno sia per patire ingiusto pregiudizio.

Art. 3.

(Definizione della parte).

Sono parti le persone che agiscono, sono chiamate o intervengono in giudizio per far valere gli interessi in lite.

Art. 4.

(Principio del contraddittorio).

Il giudice non può provvedere sulla domanda se non quando la parte, contro la quale è proposta, sia comparsa o sia stata debitamente citata, salve le eccezioni disposte dalla legge.

Art. 5.

(Della legittimazione processuale).

Ognuno può stare in giudizio personalmente per far valere un suo interesse, salvi i casi in cui la legge disponga che debba essere rappresentato o assistito da altra persona.

Art. 6.

(Rappresentanza processuale del minore e dell'interdetto).

Quando l'interesse appartiene a un minore o a un interdetto, sta in giudizio la persona, che ne ha la rappresentanza legale secondo la legge civile, salve le eccezioni disposte da altre leggi.

Art. 7.

(Assistenza processuale del minore emancipato e dell'inabilitato).

Quando l'interesse appartiene a un minore emancipato o a un inabilitato, questi sta in giudizio assistito dal curatore nei casi in cui è richiesto dal codice civile.

Art. 8.

(Rappresentanza processuale delle persone giuridiche).

Quando l'interesse appartiene a uno Stato, a una Provincia, a un Comune, a una istituzione di pubblica beneficenza, a una corporazione, a una fondazione, a una società di commercio o a un altro ente analogo, stanno in giudizio in loro nome la persona o le persone, alle quali le norme, che ne stabiliscono la organizzazione, attribuiscono la rappresentanza dell'ente in giudizio; o, in difetto di una norma particolare al riguardo, la persona, o le persone alle quali è attribuita la rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi.

Art. 9.

(Rappresentanza processuale delle associazioni e degli enti non aventi personalità giuridica).

Quando l'interesse appartiene a una società, a una associazione o a un comitato, che non costituisce un ente collettivo distinto dalle persone degli associati, possono agire od essere convenute la persona o le persone, alle quali gli associati ne hanno conferito la presidenza o la direzione salva ogni questione intorno alla efficacia sostanziale degli atti compiuti dalle persone stesse.

Se non risulta a chi la presidenza o la direzione sia stata conferita, si applica la disposizione dell'art. 11.

Quando si tratti di beni sottoposti a sequestro o caduti in fallimento, sta in giudizio rispettivamente il sequestratario o il curatore, nei limiti e per gli oggetti determinati dalla legge civile e commerciale.

Art. 10.

(Rappresentanza processuale del Re e dei membri della Real Casa).

Quando l'interesse appartiene alla lista civile o al patrimonio privato del Re, della Regina o di un Principe della famiglia Reale sta in giudizio il Ministro della Real Casa.

Art. 11.

(Mancanza del rappresentante o conflitto di interessi fra il rappresentante e il rappresentato).

Quando l'interesse appartenga a un nascituro, a un erede sconosciuto, a un erede sotto condizione sospensiva, a un assente, a un internato in manicomio, o in generale quando si tratti di un interesse relativo a beni, il cui titolare sia sconosciuto o incerto o di fatto incapace ad agire, il giudice, innanzi al quale è proposta o dovrebbe essere proposta la domanda, nomina sull'istanza di qualsiasi interessato o d'ufficio ed in mancanza di altre disposizioni della legge civile e commerciale, un curatore speciale.

Altrettanto si fa se la persona, che deve stare in giudizio secondo le norme precedenti, abbia interesse opposto a quello da far valere nel processo.

Art. 12.

(Autorizzazione processuale).

Quando la legge e le regole, che stabiliscono la organizzazione di un ente, dispongono che il rappresentante o assistente di un incapace oppure il rappresentante di uno degli enti previsti dall'art. 8, per stare in giudizio debbano essere autorizzati da alcuna persona od ufficio, se la autorizzazione non venga data nel termine prefisso dal giudice, la parte convenuta non autorizzata si considera contumace.

Art. 13.

(Rappresentanza processuale volontaria).

In luogo della persona, a cui appartiene l'interesse in lite, può stare in giudizio un suo mandatario, purchè questa facoltà gli sia espressamente attribuita dalla procura o dalla legge.

Questa facoltà si intende attribuita al mandatario generale, quando il mandante non ha domicilio o residenza nel Regno.

Art. 14.

(Azione e assistenza del P. M.).

Il P. M. può agire nel processo civile quando si tratti dei casi previsti dagli articoli 67, 87, 104, 112, 326, 338, 372 del codice civile ed in ogni altro caso previsto dalla legge.

In ogni caso il giudice può ordinare che il P. M. sia chiamato nel processo civile per assistervi e presentare le sue richieste nell'interesse generale.

Art. 15.

(Sostituzione processuale).

Fuor dai casi previsti negli articoli precedenti, nessuno può stare in giudizio per far valere interessi altrui, se questa facoltà non gli sia espressamente attribuita dalla legge.

Art. 16.

(Intervento principale ed accessorio).

Una persona può intervenire in un processo pendente fra altre persone:

a) per farvi valere un suo diritto, secondo le disposizioni dell'art. 150;

b) per aderire alla difesa di una delle parti, quando la decisione della lite a vantaggio di questa costituisca una condizione favorevole per l'esercizio di un suo diritto.

Art. 17.

(Intervento coatto).

Una persona può essere chiamata in un processo pendente per la decisione di una lite fra altre persone quando da una di queste si chiede in suo confronto la decisione col medesimo processo di altra lite connessa alla prima, giusta le regole contenute nel titolo terzo del libro secondo.

Art. 18.

(Chiamata in garanzia).

Una persona può essere chiamata in un processo pendente per la decisione di una lite fra altre persone quando da una di queste si pretenda che essa sia tenuta in suo confronto alla garanzia rispetto alla lite medesima.

Se la persona chiamata riconosca il suo obbligo di garanzia, si applica l'art. 20, salva la disposizione dell'art. 40.

Se non lo riconosca, si applicano gli articoli 146 e seguenti.

Art. 19.

(Chiamata del terzo pretendente).

Una persona può essere chiamata in un processo pendente per la decisione di una lite fra altre persone quando in confronto di una di queste abbia affermato la stessa pretesa che contro la medesima viene fatta valere dall'altra.

Si applica in tal caso l'art. 41.

Art. 20.

(Posizione processuale dell'interventore adesivo).

Chi interviene nel processo giusta l'art. 16, lettera b), deve accettare il processo nello stato in cui questo si trova al momento dell'intervento e può spiegarvi ogni attività processuale che non sia incompatibile con l'interesse della parte, in favore della quale è intervenuto.

CAPO II.

Dei difensori.

Art. 21.

(Difesa nel processo davanti al collegio).

Davanti ai giudici collegiali le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore, salve le eccezioni disposte dalla legge e in particolare quanto statuisce l'art. 197.

Questa disposizione si applica anche quando una parte abbia qualità di procuratore secondo le leggi menzionate nell'art. 23.

Il procuratore può essere assistito da uno o due avvocati.

Art. 22.

(Difesa nel processo avanti il giudice singolo).

Davanti ai giudici singoli le parti possono stare in giudizio personalmente oppure col ministero del procuratore. Se stanno in giudizio personalmente, possono essere assistite da un procuratore o da un avvocato. Se stanno in giudizio col ministero del procuratore, questi può essere assistito da un avvocato.

Il giudice, quando ritenga che la inesperienza di una parte possa impedirle di trattare convenientemente la causa, deve ordinare che la parte si faccia assistere da un procuratore o da un avvocato o stia in giudizio col ministero di un procuratore. Qualora la parte non obbedisca nel termine assegnatole, il processo prosegue senza la sua presenza.

Art. 23.

(Scelta del difensore).

Il procuratore e l'avvocato debbono essere scelti tra le persone indicate dalle leggi speciali.

Art. 24.

(Consulente tecnico).

Quando la istruzione richieda l'esame di prove o la trattazione di questioni per le quali occorranzo capacità tecnica o preparazione, che la parte o il procuratore o l'avvocato non possiedono, l'una o gli altri possono farsi assistere da una persona di particolare competenza nelle questioni suddette.

Possono farsi assistere da più di una persona solo quando ciò sia necessario per la diversità delle questioni tecniche da esaminare.

Qualora non si verifichino i presupposti del primo e del secondo comma, il giudice vieta la assistenza col provvedimento previsto dall'art. 172.

Le persone, di cui al primo comma, hanno il dovere di esercitare l'ufficio con lealtà e decoro; in difetto il giudice le esclude dal processo.

Art. 25.

(Comparizione personale delle parti).

In qualunque processo e per il compimento di qualunque atto il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti o di una fra queste, anche d'ufficio, quando creda che ciò possa giovare alla giustizia.

Se la lite riguardi opposizione, nullità, scioglimento di matrimonio, separazione personale dei coniugi, interdizione o inabilitazione, la comparizione personale delle parti deve essere ordinata per la prima udienza di istruzione.

Art. 26.

(Nomina del procuratore).

La nomina del procuratore deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata. Essa può farsi con dichiarazione ricevuta dal cancelliere dell'ufficio, avanti il quale si svolge

il processo. Può anche essere scritta in calce del ricorso contenente la domanda, e la sottoscrizione può essere autenticata dal procuratore medesimo.

Art. 27.

(Poteri del procuratore).

La nomina del procuratore gli attribuisce il potere di compiere tutti gli atti del processo, per i quali la legge o il giudice non richieda la comparizione personale della parte, purchè non siano espressamente esclusi nell'atto di nomina; non gli attribuisce invece il potere di compiere atti di disposizione, se non sia espressamente conferito.

Se siano stati nominati insieme più procuratori, i poteri di cui al comma precedente spettano a ciascuno da solo, comunque la parte abbia disposto in proposito.

Il procuratore non può sostituire a sè altri procuratori se non nei limiti previsti dalle leggi, di cui all'art. 23, a meno che non gli sia stata espressamente conferita questa facoltà dal mandante.

Art. 28.

(Rinuncia e revoca del procuratore).

Il potere del procuratore non si estingue per alcun motivo, neanche per la morte della parte, che lo ha nominato, fuorchè per revoca o per rinunzia, salve le disposizioni dell'articolo 262 e seguenti.

La rinunzia non diviene efficace se non quando sia stato costituito un nuovo procuratore, salvo il diritto del rinunziante di far prefiggere all'uopo un termine dal presidente della corte o del tribunale oppure dal pretore o dal conciliatore e di cessare dall'ufficio alla scadenza di tale termine.

La revoca diviene efficace rispetto alle altre parti dal momento in cui sia stata notificata a queste, anche se non venga costituito un nuovo procuratore; in tal caso il processo prosegue in assenza della parte revocante ferma la disposizione dell'art. 122.

CAPO III.

Degli oneri, degli obblighi, della responsabilità delle parti.

Art. 29.

(Onere processuale).

In quanto il compimento di un atto della parte sia posto dalla legge come condizione di un provvedimento del giudice, questi non può supplire all'atto non compiuto oppure compiuto in modi e tempi diversi da quelli, che la legge prescrive.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 14, salva sempre la disposizione dell'art. 1.

Art. 30.

(Dovere di verità e di prudenza).

La parte e i difensori hanno il dovere di non affermare consapevolmente fatti contrari a verità e di non proporre pretese, difese od eccezioni senza averne ponderato il fondamento.

Art. 31.

(Responsabilità normale della parte soccombente).

La parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese del processo.

Se vi è soccombenza reciproca, il giudice esonera ciascuna parte dall'obbligo, di cui al primo comma, ovvero pone a carico di una parte soltanto un rimborso parziale, secondo le proporzioni della soccombenza.

Le spese del processo consistono nella somma che la parte vittoriosa ha dovuto sborsare, secondo la estimazione del giudice, per stare in giudizio, escluso il costo di ogni atto e di ogni forma di difesa che possano considerarsi superflui.

Art. 32.

(Responsabilità attenuata della parte soccombente).

Quando risulti che il convenuto non abbia col suo contegno dato causa al processo ed abbia in questo osservato con

fedeltà il dovere statuito dall'art. 30, il giudice, a malgrado della sua soccombenza, può esonerarlo, in tutto o in parte, dall'obbligo di cui all'art. 31.

Art. 33.

(Responsabilità aggravata della parte soccombente).

Quando risulti che la parte soccombente abbia consapevolmente alterato la verità, o abbia proposto pretese, difese o eccezioni, delle quali dovesse facilmente conoscere la infondatezza, il giudice deve condannarla a rimborsare alla parte vittoriosa l'intero costo del processo, e, nei casi più gravi, altresì i maggiori danni cagionati a questa dal processo, giusta l'art. 1227 codice civile.

Con la stessa sentenza che decide la lite, il giudice liquida, ad istanza della parte vittoriosa, o anche d'ufficio, secondo il suo prudente arbitrio, la maggior somma dovuta per questo titolo dalla parte soccombente alla parte vittoriosa.

Art. 34.

(Responsabilità del rappresentante o dell'assistente processuale).

Quando stia in giudizio una persona diversa da quella alla quale appartiene l'interesse in lite, l'obbligo di cui all'articolo precedente può essere posto a carico della prima, da sola o in solido con la seconda, a norma delle circostanze.

Art. 35.

(Pluralità di soccombenti).

Quando vi sono più soccombenti, il giudice distribuisce fra loro la responsabilità secondo la natura del loro interesse in lite, e, se le circostanze lo consigliano, può anche stabilire che debbano rispondere solidalmente.

Se la sentenza nulla abbia stabilito su questo punto, la ripartizione si fa per capi.

Art. 36.

(Responsabilità disciplinare del procuratore e dell'avvocato).

Nel caso previsto dall'art. 33, quando la parte sia comparsa per mezzo di un procuratore, o sia stata assistita da un avvocato, il giudice dovrà riferirne alle autorità che sono preposte alla vigilanza sulla condotta dei difensori, secondo le leggi speciali menzionate all'art. 23.

Art. 37.

(Attribuzione delle spese al procuratore).

La condanna al rimborso delle spese deve essere pronunciata a favore del procuratore della parte vittoriosa, anzichè a favore di quest'ultima, per gli onorari e per le somme che il procuratore dichiara di avere anticipate.

Fino a che le spese non sieno state pagate al procuratore, la parte vittoriosa può chiedere al giudice di modificare il provvedimento, di cui al comma precedente. La modificazione si fa nei modi previsti dall'art. 278, sulla istanza anche verbale della parte, sentito in ogni caso il procuratore.

Art. 38.

(Cauzione a garanzia della responsabilità).

Qualora per non avere la parte attrice beni nel Regno o per altre circostanze, vi sia fondato timore che, nel caso della sua soccombenza, l'altra parte non abbia modo di ottenere il rimborso delle spese, ed essa non goda del gratuito patrocinio, il giudice, quando la domanda gli viene presentata o più tardi nel corso del processo, può disporre che la parte attrice debba prestare una cauizione. Può anche, durante il termine all'uopo stabilito, sospendere il processo.

Il difetto di prestazione della cauizione nel termine prefisso si intende come rinunzia alla domanda.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 14 e negli altri casi eccettuati dalla legge.

CAPO IV.

Del mutamento delle parti e dei difensori.

Art. 39.

(Mutamento della parte per morte o per perdita della legittimazione).

Qualora prima della chiusura della istruzione, chi sta in giudizio cessi di vivere o perda la qualità per la quale vi può stare, vi subentra la persona alla quale, in seguito a questo evento, tale facoltà spetta, giusta gli articoli 5 e seguenti, salve le disposizioni degli articoli 262 e seguenti.

Art. 40.

(Assunzione del processo da parte del garante).

Qualora un garante, intervenendo volontariamente o a istanza di parte, nel processo fra il terzo e il garantito, dichiararsi di assumere la difesa di questo e tale dichiarazione sia accettata da entrambi, il processo per la decisione della lite fra il terzo e il garantito continua, stando in giudizio il solo garante, nei limiti a cui si estende la dichiarazione di questo.

Art. 41.

(Limitazione del processo fra più pretendenti l'adempimento di un medesimo obbligo contro un unico obbligato).

Qualora due o più persone pretendano nel medesimo processo ciascuna per sè l'adempimento di un medesimo obbligo in confronto di una persona, la quale dichiararsi di voler adempiere verso colui o coloro il cui diritto sarà riconosciuto dal giudice, questi può disporre che il processo continui soltanto fra i primi mettendone fuori l'obbligato.

Art. 42.

(Successione nella lite per causa di morte).

Qualora, prima della chiusura della istruzione, si estingua per morte o per altra causa la persona, alla quale appar-

tiene l'interesse in lite, il processo continua stando in giudizio in sua vece colui al quale, in seguito a tale evento, si trasferisce l'interesse in lite, o colui, al quale tale facoltà spetta in sua vece, secondo gli articoli 5 e seguenti, salve le disposizioni degli articoli 262 e seguenti.

Art. 43.

(Successione nella lite per atto tra vivi).

Qualora prima della chiusura della istruzione muoia la persona, alla quale appartiene l'interesse in lite, per causa diversa da quella indicata nel precedente articolo, il processo continua senza mutamento delle parti, salvo diverso accordo di tutte le parti.

TITOLO SECONDO.

DEL GIUDICE.

CAPO I.

Della giurisdizione e della competenza.

Art. 44.

(Limiti della giurisdizione).

Una lite deve essere decisa dal giudice quando :

a) uno almeno tra gli interessi in conflitto appartenga a un cittadino italiano dovunque dimorante o a un cittadino straniero dimorante nel Regno ; oppure

b) quando il bene conteso si trovi nel Regno ; oppure

c) quando l'obbligo, di cui si tratta debba essere adempiuto nel Regno o derivi da contratto o fatto seguito nel Regno ; e inoltre

d) in tutti gli altri casi in cui vi sia reciprocità.

Art. 45.

(Competenza generale del giudice ordinario).

Le liti civili sono decise dai giudici conciliatori, dai pretori, dai tribunali, dalle corti di appello, dalla corte di

cassazione, nei limiti della rispettiva competenza, secondo le norme che seguono, quando la legge non ne attribuisca la decisione ad altri giudici o le parti non si sieno accordate per farle decidere dagli arbitri, secondo le norme del titolo dodicesimo del libro secondo.

Art. 46.

(Principio della immutabilità del giudice).

Salve le eccezioni disposte dalla legge, non può decidere sulla domanda un giudice appartenente a un ufficio diverso da quello, avanti al quale la domanda sia stata proposta; nè un giudice costituito da persone diverse da quelle, avanti alle quali è avvenuta la discussione.

Art. 47.

(Classificazione della competenza).

La competenza di ciascun ufficio giudiziario è determinata dalla materia, dal valore, dalla sede della lite e dalla funzione del giudice.

Art. 48.

(Stabilità della competenza).

Non influiscono sulla competenza del giudice mutamenti nello stato di fatto avvenuti dopo la proposizione della domanda.

Art. 49.

(Mancanza di giudici competenti).

Qualora, per causa di astensione o di recusazione, non rimangano ad un ufficio giudici sufficienti per pronunziare intorno a una domanda nè siavi perciò alcun altro ufficio competente secondo le disposizioni che seguono, la domanda si propone avanti quell'ufficio che sia designato a istanza di parte dal giudice immediatamente superiore. Se il giudice immediatamente superiore sia collegiale, la designazione si fa dal presidente del collegio.

Sezione I. — *Della competenza per materia.*

Art. 50.

(Competenza per materia del pretore).

Si propongono avanti il pretore senza limite di valore le domande relative:

- a) a guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici;
- b) alla osservanza delle distanze stabilite dalla legge dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o siepi;
- c) a manutenzione o reintegrazione del possesso, denunzia di nuova opera o di danno temuto;
- d) a sfratto per causa di locazione finita.

E' salva, per le domande di cui ai comma a), b) e d), la competenza del conciliatore nei limiti di valore previsti dall'art. 52.

Art. 51.

(Competenza per materia del tribunale).

Si propongono avanti il tribunale senza limite di valore le domande relative:

- a) alle liti, che riguardano beni inestimabili in denaro;
- b) alle liti in materia di tributi dovuti allo Stato;
- c) alle liti per responsabilità del giudice, secondo l'articolo 73.
- d) alle liti concernenti la falsità di un documento.

Sezione II. — *Competenza per valore.*

Art. 52.

(Competenza per valore del giudice conciliatore, del pretore, del tribunale).

Una domanda si propone avanti al conciliatore se riguarda una lite, il cui valore non supera lire quattrocento; avanti il pretore, se il valore della lite supera lire quattrocento ma non lire cinquemila; avanti il tribunale negli altri casi.

Art. 53.

(Nozione del valore della lite).

Si intende per valore della lite la somma di denaro, intorno alla quale le parti contendono; o, se la lite riguarda il godimento di un bene diverso dal denaro, la somma di denaro che equivale a codesto godimento.

Art. 54.

(Stima del valore della lite).

Ove sorga dissenso tra le parti intorno al valore della lite, la stima del valore si fa allo stato degli atti, senza intervento di periti e senza alcuna istruzione, secondo ciò che apparisce più probabile, salve le regole seguenti:

a) la stima dei beni immobili censiti si fa moltiplicando per trecento il tributo annuo diretto imposto sui medesimi a favore dello Stato;

b) il godimento corrispondente al dominio utile si stima nella stessa misura che il godimento corrispondente al diritto di proprietà; il godimento corrispondente al diritto di usufrutto o di nuda proprietà si stima alla metà del godimento corrispondente al diritto di proprietà; il godimento corrispondente a un altro diritto frazionario si stima riducendo al terzo il valore del godimento totale;

c) se la lite riguarda la esistenza, la validità, l'adempimento, la modificazione, la risoluzione di un negozio, nel quale sia stabilito il prezzo o comunque sia indicato il valore, questo prezzo o questo valore si considera come il valore della lite;

d) se la lite riguarda rendite perpetue il suo valore si stima cumulandone venticinque annualità; se riguarda rendite vitalizie, cumulandone dodici; se riguarda rendite a tempo determinato, cumulando tutte le annualità fino al massimo di venti;

e) se la lite riguarda soltanto una parte o una rata della prestazione, il valore della lite si limita a questa, quando su tutto il resto del rapporto non vi sia controversia;

f) la domanda degli interessi e dei danni, quando di questi ultimi non sia chiesta contemporaneamente la liquidazione, non influisce sul valore della lite.

La stima, di cui al presente articolo, non ha alcun effetto oltre quello di stabilire la competenza.

Sezione III. — *Competenza per territorio.*

Art. 55.

(Competenza territoriale per le liti immobiliari).

Le domande relative a liti, che hanno per oggetto beni immobili esclusivamente o insieme a beni mobili, si propongono avanti al giudice, nella cui circoscrizione si trovano tutti gli immobili controversi o quella parte di essi, che è colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Se tali domande sono proposte dallo Stato o contro lo Stato è competente il giudice del luogo, in cui è stabilito l'ufficio della avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trovano tutti gli immobili controversi o quella parte di essi, che è colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle domande che rientrano nella competenza del pretore o del conciliatore.

Se taluni soltanto dei beni immobili che sono oggetto della lite si trovano nel Regno, la domanda si propone avanti al giudice, nella cui circoscrizione tali beni sono situati in tutto o per la parte colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Se tutti i beni immobili che sono oggetto della lite si trovano fuori dal Regno, si applica l'articolo seguente.

Art. 56.

(Competenza territoriale per tutte le altre liti).

Le domande relative a liti, che hanno per oggetto beni mobili o beni immateriali o beni di qualsiasi altra categoria, si propongono avanti il giudice, nella cui circoscrizione si trova la sede giuridica della persona o dell'ente, contro i quali sono proposte.

Ove la sede giuridica di questa persona o ente non sia determinata o sia fuori del Regno, tali domande si propongono avanti il giudice, nella cui giurisdizione si trova la sede giuridica della persona o dell'ente che le propone.

Ove neanche la sede giuridica di questa persona o ente sia determinata entro i confini del Regno, tali domande si propongono avanti a qualunque giudice.

Le norme contenute nel secondo e nel terzo comma di questo articolo si applicano solo quando non possa applicarsi la norma dell'articolo seguente.

Si intende per sede giuridica della parte:

- a) per le persone fisiche, il luogo della loro residenza, giusta l'art. 17 del codice civile;
- b) per le Provincie e i Comuni, il rispettivo capoluogo;
- c) per gli altri enti previsti dagli articoli 8 e 9, il luogo dove si trova la sede principale della amministrazione o altra sede che, a norma degli statuti, sia designata, salve le disposizioni di leggi speciali.

Se le domande, di cui al primo comma, sono proposte contro lo Stato, si propongono avanti il giudice del luogo ove è stabilito l'ufficio dell'avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trova la cosa mobile, oggetto della lite, oppure, se non sia noto il luogo anzidetto, la sede giuridica della parte attrice.

Se le domande di cui al primo comma sono proposte dallo Stato è competente il giudice del luogo ov'è stabilito l'ufficio della avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trova la sede giuridica della parte convenuta.

Nel caso in cui la domanda rientri nella competenza del pretore o del conciliatore non si applicano le disposizioni dei due comma precedenti. In tal caso, se la domanda è promossa dallo Stato si applica la disposizione del primo comma; se è promossa contro lo Stato la domanda può proporsi avanti il giudice del luogo, nella cui circoscrizione abbia sede il funzionario dello Stato al quale sia attribuita la facoltà di rappresentarlo in giudizio.

Art. 57.

(Competenza territoriale per le liti relative a rapporti di obbligazione).

Le domande relative a liti, che riguardano la esistenza, la validità, l'adempimento, la modificazione, la risoluzione di una obbligazione si possono proporre avanti il giudice, nella circoscrizione del quale si trova il luogo, in cui la obbligazione ha da essere eseguita in tutto o per la maggior parte, purchè ciò risulti da atto scritto.

Se l'obbligazione deriva da un delitto, la domanda si può proporre avanti il giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo, ove il delitto fu commesso.

Se le domande, di cui ai commi precedenti, sono proposte dallo Stato italiano o contro di esso non si applica tale disposizione; bensì le domande stesse si possono proporre avanti il giudice della città, ov'è stabilito l'ufficio della avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trova il luogo, in cui la obbligazione ha da essere eseguita in tutto o per la maggior parte, purchè ciò risulti da atto scritto; ove però la domanda sia di competenza del pretore o del conciliatore, si applica la disposizione del primo comma.

Art. 58.

(Competenza territoriale per le liti relative alla eredità).

Le domande relative a liti, che riguardano la esistenza, la validità, l'adempimento, la estinzione di un diritto derivante da successione a causa di morte, comprese tra queste le domande relative alla divisione del patrimonio ereditario e alla rescissione della divisione avvenuta, si possono proporre avanti il giudice, nella cui circoscrizione è il luogo dell'aperta successione.

Sezione IV. — *Della competenza per funzione del giudice.*

Art. 59.

(Competenza funzionale dei giudici conciliatori).

Si propongono avanti il giudice conciliatore:

- a) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunciata dal giudice medesimo;
- b) le domande in sede di rinvio quando il giudice conciliatore sia stato designato con la sentenza che pronunzia la cassazione di altra sentenza di un giudice conciliatore.

Art. 60.

(Competenza funzionale dei pretori).

Si propongono avanti il pretore:

- a) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunciata dal pretore medesimo;

b) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunciata da un giudice conciliatore, il cui ufficio è compreso nella sua circoscrizione;

c) le domande in sede di rinvio quando il pretore sia stato designato con la sentenza che pronunzia la cassazione di altra sentenza di un pretore.

Art. 61.

(Competenza funzionale dei tribunali).

Si propongono avanti il tribunale:

a) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunciata dal tribunale medesimo;

b) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunciata da un pretore, il cui ufficio è compreso nella sua circoscrizione;

c) le domande in sede di rinvio quando il tribunale sia stato designato con la sentenza che pronunzia la cassazione di altra sentenza pronunciata da un tribunale.

Art. 62.

(Competenza funzionale delle corti di appello).

Si propongono avanti la corte di appello:

a) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunziata da un tribunale, il cui ufficio è compreso nella sua circoscrizione;

b) le domande in sede di rinvio quando la corte di appello sia stata designata con la sentenza che pronunzia la cassazione di altra sentenza pronunciata da una corte di appello;

c) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunciata dalla corte di appello medesima.

Art. 63.

(Competenza funzionale della corte di cassazione).

Si propongono avanti la corte di cassazione le domande per cassazione di qualunque sentenza.

Art. 64.

*(Competenza funzionale delle sezioni unite
della corte di cassazione.*

Si propongono avanti le sezioni unite della corte di cassazione le domande per cassazione di una sentenza nei casi previsti dall'art. capoverso.

Sezione V. — *Modificazione della competenza.*

Art. 65.

(Proroga e deroga della competenza).

La competenza determinata secondo le regole contenute negli articoli precedenti può essere modificata in forza della connessione delle domande o dell'accordo fra le parti, tanto nel senso che la domanda possa, quanto nel senso che la domanda debba essere proposta avanti a un giudice diverso da quello determinato secondo le regole suddette, nei limiti segnati dagli articoli seguenti.

Art. 66.

(Competenza per connessione).

Se la decisione di più liti connesse venga chiesta col medesimo processo, la domanda per ciascuna si propone avanti il giudice competente per una tra di esse anche se sia incompetente rispetto alle altre per ragione di territorio e purchè non sia incompetente per ragione di materia, di valore e di funzione.

In tal caso, se la domanda per la decisione delle liti connesse sia contemporanea, si propone avanti a qualunque tra i giudici competenti rispetto a ciascuna; se non sia contemporanea le domande successive si propongono avanti il giudice competente rispetto alla prima.

In ogni caso, nella ipotesi prevista dal presente articolo, al giudice competente secondo l'art. 56 secondo e terzo comma, deve essere preferito il giudice competente a conoscere intorno ad alcuna delle domande secondo le altre disposizioni di legge; inoltre, se in alcuna delle liti connesse sia parte lo

Stato, al giudice competente a decidere le altre liti deve essere preferito il giudice competente a conoscere intorno alla domanda proposta dalla amministrazione dello Stato o contro di essa.

Art. 67.

(Competenza per elezione espressa).

Ove risulti da accordo scritto tra le parti, una domanda deve o può essere proposta davanti a un giudice diverso da quello, che sarebbe competente per territorio o per valore secondo le regole precedenti, purchè la legge non disponga diversamente.

Se il contrario non è espressamente detto, l'accordo di cui al comma precedente si intende nel senso che la domanda possa ma non debba proporsi davanti al giudice designato.

La semplice elezione del domicilio non ha l'effetto previsto dal primo comma di questo articolo, salvo l'effetto previsto dall'art. 119.

Se la parte, contro la quale la eccezione di incompetenza viene proposta, accetta la designazione del giudice fatta da chi la propone, il giudice designato acquista in ogni caso competenza, per territorio e per valore, a decidere sulla domanda.

Art. 68.

(Competenza per elezione tacita).

Se la domanda è proposta davanti a un giudice incompetente per territorio o per valore e il convenuto non oppone la incompetenza nella prima udienza, il giudice adito acquista competenza a decidere sulla domanda medesima.

Art. 69.

(Divieto di elezione).

Le disposizioni degli articoli 67 e 68 non si applicano alle liti previste dall'art. 14 nè alla competenza per valore dei giudici conciliatori.

CAPO II.

DEGLI OBBLIGHI E DELLA RESPONSABILITÀ DEL GIUDICE.

Art. 70.

(Astensione).

Qualora il giudice si trovi rispetto alla lite in posizione che ne possa menomare la imparzialità, ha facoltà di chiedere all'autorità indicata nel comma seguente il suo esonero dall'obbligo suddetto.

Tale richiesta si propone dal giudice conciliatore al pretore del mandamento, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di conciliazione; dal pretore al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la pretura; dagli altri giudici al presidente del collegio, di cui fanno parte; infine dal presidente di un collegio al presidente dell'ufficio superiore, nella cui circoscrizione si trova il collegio medesimo.

Art. 71.

(Ricusazione).

Qualora il giudice adito non si valga della facoltà di cui all'articolo precedente, ciascuna delle parti potrà chiedere, nei modi previsti dall'articolo seguente, che al giudice stesso un altro ne sia sostituito per la decisione della lite purché ricorra una di queste ipotesi:

a) che il giudice sia parente o affine fino al quarto grado con una delle parti; oppure, nei casi previsti dall'art. 6 e seguenti, con una delle persone, a cui appartengono gli interessi in lite; oppure con l'avvocato o coll'assistente tecnico di una delle parti;

b) che il giudice abbia relazione di affari, di familiarità o di grave inimicizia con una delle parti oppure, nei casi previsti dall'art. 6 e seguenti, con una delle persone, a cui appartengono gli interessi in lite;

c) che il giudice oppure un suo parente o affine fino al quarto grado si trovi in lite con una delle parti, oppure nei casi previsti dall'art. 6 e seguenti, con una delle persone, a cui appartengono gli interessi in lite, o con un parente o affine, fino al quarto grado, di queste;

d) che il giudice, e un suo parente o affine fino al quarto grado, abbia interesse alla decisione della lite in favore di una delle parti;

e) che il giudice oppure un suo parente o affine fino al quarto grado sia parte o interessato in una lite, per la decisione della quale debba essere risolta una questione identica a una questione della lite, di cui si tratta;

f) che il giudice abbia conosciuto in precedenza della lite come giudice, come arbitro o come perito oppure sia stato o debba essere testimonio per la sua decisione.

Art. 72.

(Giudizio sulla ricusazione).

La richiesta prevista dall'art. 71 deve farsi tre giorni prima di quello, nel quale il giudice è chiamato a provvedere nel processo, se il suo nome sia noto alle parti; negli altri casi prima che il giudice provveda.

Tale richiesta si fa a voce o per iscritto; se si fa a voce, viene trascritta esattamente nel verbale; in ogni caso deve indicare con precisione i motivi.

Su tale richiesta pronuncia con ordinanza l'autorità indicata nell'art. 70 dopo aver sentito la controparte, salvo che la ricusazione riguardi tale provvedimento che possa essere dato senza contraddittorio; comunque dopo aver sentito il giudice ricusato, sempre in contraddittorio col ricusante e dopo aver compiuto ogni opportuna indagine.

Contro la suddetta ordinanza non è ammesso alcun reclamo.

Se la richiesta viene respinta, si provvede secondo gli articoli 31, 32, 33.

La richiesta di ricusazione sospende il corso del processo. Se vi sia urgenza di compiere alcun atto di istruzione, l'autorità indicata nell'art. 70 sostituisce al giudice ricusato altro giudice anche prima di pronunziare definitivamente.

Art. 73.

(Responsabilità del giudice).

Il giudice è tenuto al risarcimento dei danni, salve le disposizioni del codice penale:

a) quando nell'esercizio delle sue funzioni sia imputabile di dolo, frode o concussione;

b) quando rifiuti di provvedere sulle domande delle parti o tralasci di giudicare sopra affari, che si trovano in istato di essere decisi;

c) negli altri casi dichiarati dalla legge.

La domanda relativa contro il giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione di cui al libro terzo.

Art. 74.

(Competenza per il giudizio sulla responsabilità del giudice).

Sulla domanda di risarcimento di danno prevista dall'articolo precedente, decide, con le forme ordinarie, quel tribunale civile che viene designato, a istanza della parte interessata, dal presidente della corte di cassazione.

Art. 75.

(Obblighi e responsabilità del pubblico ministero).

Si applica al pubblico ministero il disposto dell'articolo 30.

Ove ricorra rispetto al pubblico ministero, che agisce nel processo, alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 71, la parte può chiederne la sostituzione alla autorità indicata nell'art. 70; questa richiesta si propone e intorno ad essa si provvede nei modi stabiliti dall'articolo 72.

Qualora si verifichi il caso previsto dall'art. 33 e vi sia da parte del pubblico ministero dolo o colpa grave, si applicano gli articoli 73 e 74 del presente codice.

CAPO III.

Degli assistenti del giudice.

Art. 76.

(Della assistenza al giudice).

Il giudice compie gli atti necessari per la decisione della lite da solo, quando la legge non prescriva o non consenta che sia assistito dal perito, dal cancelliere e dall'uffiziale giudiziario.

Sezione 1. — *Della assistenza del perito.*

Art. 77.

(Nomina del perito).

Quando la decisione della lite richieda la ispezione di prove o la soluzione di questioni, per le quali occorra una capacità o una preparazione che il giudice non possiede, questi può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più periti di particolare competenza delle materie relative.

La scelta di queste persone avviene secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente codice e la loro nomina secondo le norme contenute nel capo terzo del libro secondo del presente codice.

Art. 78.

(Ufficio del perito).

Il perito compie le indagini, che gli siano delegate dal giudice secondo l'art. 192, e gli fornisce, durante il contraddittorio delle parti, gli elementi e chiarimenti che gli possono servire per la ispezione delle prove e per la soluzione delle questioni di cui al precedente articolo.

Art. 79.

(Obbligo del perito).

Quando sia stato nominato a sensi di legge, il perito ha obbligo di prestar il suo ufficio al giudice al fine che questi possa conoscere la verità.

Art. 80.

(Astensione e ricusazione del perito).

Si applicano al perito gli articoli 70, 71 e 72.

Sulla ricusazione del perito provvede il giudice che lo ha nominato.

Art. 81.

(Responsabilità del perito).

Il perito è tenuto al risarcimento del danno ed alla pena pecuniaria fino a lire diecimila:

a) quando ricusi di assumere l'ufficio senza giusto motivo;

b) quando, senza giusto motivo, ometta di compiere le indagini commessegli entro il termine stabilito dal giudice o di assisterlo durante il processo;

c) quando fornisca al giudice indicazioni o informazioni contrarie a verità per effetto di dolo o di colpa grave.

Sezione 2. — *Della assistenza del cancelliere
e dell'uffiziale giudiziario.*

Art. 82.

(Della assistenza del cancelliere).

Il giudice deve essere assistito dal cancelliere per il compimento di quegli atti, per i quali deve farsi processo verbale.

Art. 83.

(Della assistenza dell'uffiziale giudiziario).

Il giudice deve essere assistito dall'uffiziale giudiziario durante l'udienza.

L'uffiziale giudiziario provvede alla trasmissione e alla esecuzione degli ordini del giudice.

LIBRO SECONDO.

Degli atti del processo.

TITOLO PRIMO.

DEGLI ATTI DEL PROCESSO IN GENERE.

CAPO I.

Della forma degli atti.

Art. 84.

(Prescrizione di forma).

Se una forma data sia prescritta dalla legge senza comminatoria di nullità, il giudice può ritenere valido un atto, quando sia convinto che, malgrado il difetto di essa, l'atto abbia ugualmente raggiunto il suo scopo.

Art. 85.

(Annulabilità).

Anche se una forma data sia prescritta dalla legge a pena di nullità, il giudice non può dichiarare la nullità senza istanza di parte, ove non sia espressamente autorizzato a dichiararla di ufficio.

Tale istanza non può essere proposta dalla parte che abbia dato causa alla nullità o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

- Art. 86.

(Libertà di forma).

Se una forma data non sia prescritta dalla legge, ogni atto del processo può essere compiuto liberamente nel modo che la esperienza consiglia affinchè se ne raggiunga lo scopo.

Art. 87.

(Termine perentorio per la istanza di nullità):

Se la legge non dispone diversamente, la istanza prevista dall'art. 85 deve, a pena di decadenza, essere proposta dalla parte interessata col primo atto successivo a quello, del quale pretende la nullità.

Art. 88.

(Lingua degli atti processuali).

Le istanze delle parti e i provvedimenti del giudice debbono farsi in lingua italiana.

Se la parte non sia in grado di esprimersi in lingua italiana e non abbia un difensore, si applica il capoverso dell'articolo 22.

Art. 89.

(Interpretazione degli atti del processo).

Alle dichiarazioni delle parti e del giudice non si può attribuire altro significato che quello fatto palese dalle parole usate secondo la loro connessione, e dalla intenzione di chi le ha usate, nei limiti in cui si concilia con le parole stesse.

Si applicano per la interpretazione di tali dichiarazioni le regole contenute negli articoli 1132, 1133, 1136 e 1138 del codice civile.

Art. 90.

(Forma dei ricorsi e delle comparse).

I ricorsi e le comparse, salvo che la legge non prescriva maggiori requisiti, debbono essere sottoscritti dalla parte, se questa agisca personalmente, o altrimenti dal procuratore e indicare il giudice, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni.

Art. 91.

(Forma delle ordinanze).

Se la legge non dispone diversamente, le ordinanze pronunziate dal giudice in seguito a ricorso sono scritte a piedi di questo, sono datate e sottoscritte dal giudice ed esprimono il provvedimento e i suoi motivi con la maggiore brevità senza ripetere alcuna indicazione, la quale sia già contenuta nel ricorso.

Se, del pari, la legge non dispone altrimenti, le ordinanze pronunziate dal giudice nel corso di un atto, del quale si faccia processo verbale, sono riferite in questo, ed esprimono con la maggiore brevità il provvedimento e i suoi motivi senza che sia ripetuta alcuna indicazione, la quale risulti già dal processo verbale.

Art. 92.

(Forma delle sentenze).

Le sentenze portano la data del giorno e del luogo in cui vengono pronunziate e la sottoscrizione del giudice che le ha pronunziate e contengono la intestazione, la motivazione e la disposizione.

La intestazione consiste nella indicazione dell'ufficio, che la pronunzia in nome del Re, delle parti e delle loro domande.

La motivazione consiste nella enumerazione delle questioni, che il giudice deve risolvere per decidere la lite e nella indicazione concisa delle ragioni, che ne determinano la ri-

soluzione. Non occorre motivare su questioni, la cui soluzione non possa dar luogo a ragionevole dubbio.

Le sentenze contumaciali possono essere stese su appositi moduli a stampa.

Art. 93.

(Forma dei decreti).

I decreti sono scritti a piedi del ricorso, datati e sottoscritti dal giudice, e, senza ripetere alcuna indicazione che già risulti dal ricorso, contengono la motivazione e la disposizione secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 94.

(Forma delle udienze).

L'udienza è diretta dal giudice; se questo sia collegiale, dal presidente. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorra perchè l'udienza si svolga in modo ordinato e proficuo.

Nessuno di coloro che partecipano all'udienza può parlare senza averne avuto licenza dal presidente.

Il giudice, il cancelliere, l'uffiziale giudiziario e i difensori vestono la toga secondo le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione di questo codice.

Art. 95.

(Pubblicità delle udienze).

Le udienze sono pubbliche quando vi si fa la ispezione o la assunzione delle prove o la discussione orale.

Il pubblico vi assiste nello spazio a ciò riservato, a capo scoperto, senza armi, in silenzio, astenendosi da ogni atto di approvazione o di disapprovazione e dal dare disturbo in qualsiasi modo. In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbidisce, può essere, per ordine del presidente, posto in arresto per ventiquattro ore. Quando il fatto costituisce un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

Art. 96.

(Esclusione della pubblicità).

Il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che il pubblico sia escluso quando la sua presenza possa nuocere all'ordine pubblico, al buon costume, al buon esito delle indagini da compiere o anche, purchè in modo grave, agli interessi delle parti o di una di queste.

Se la esclusione del pubblico dà luogo a discussione, il giudice può ordinare che anche questa segua senza la presenza del pubblico.

La esclusione ordinata per i due ultimi motivi previsti nel primo comma ha luogo senza alcuna eccezione. Alla esclusione ordinata per i due primi motivi si fa eccezione per le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Degli atti compiuti in udienza, dalla quale il pubblico sia stato escluso, è vietato dare in qualsiasi guisa pubblica notizia.

Art. 97.

(Degli atti per i quali si fa processo verbale).

Si fa processo verbale delle udienze, della ispezione e della assunzione delle prove e in genere di tutti gli atti compiuti per la decisione della lite, dei quali non consti in altro modo per iscritto.

Art. 98.

(Forma dei processi verbali).

I processi verbali portano la data del giorno, in cui vengono redatti; sono sottoscritti dal giudice, se è presente al compimento dell'atto, e dall'uffiziale che li redige e contengono la intestazione e la descrizione.

La intestazione consiste nella indicazione dell'ufficio che procede agli atti da descrivere, delle persone che lo compongono, delle parti e dei difensori che vi assistono e della lite o affare, al quale gli atti si riferiscono.

La descrizione consiste nella indicazione di tutto quanto non consti in altro modo per iscritto e debba essere ricordato oltre il momento, in cui gli atti si compiono per la decisione della lite o per la trattazione dell'affare a cui si riferiscono.

Art. 99.

(Offese contenute negli atti di parte).

Qualora in una istanza, domanda, comparsa o allegazione una parte o un difensore a voce o per iscritto abbia offeso l'onore, la reputazione o il decoro dell'altra parte o di un terzo, il giudice dichiara a istanza di questa o anche d'ufficio se le espressioni si debbano ritenere concernenti la controversia a sensi dell'art. 398 codice penale.

Tale dichiarazione fa stato nel processo penale, senza pregiudizio, quando non sia stata fatta, del potere del giudice penale di accertare il concorso anche di tale requisito per l'applicazione dell'art. 398 codice penale.

Si ritengono non concernenti la controversia quelle offese, le quali eccedono per qualità o per quantità le convenienze di una civile esposizione delle ragioni di ciascuna parte in giudizio.

Il giudice può altresì, ad istanza di parte o anche d'ufficio, ordinare la soppressione in tutto o in parte delle scritture offensive e, sulla istanza dell'offeso, assegnarli una riparazione pecuniaria.

CAPO II.

Del tempo e del luogo in cui gli atti debbano essere compiuti.

Art. 100.

(Termine statuito in via comminatoria).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo o non sia compiuto prima di un determinato tempo senza comminare espressamente la nullità, il giudice può ritenere nullo l'atto compiuto dopo o prima del tempo prefisso solo quando, per effetto della sua intempestività, l'atto non abbia raggiunto il suo scopo.

Art. 101.

(Termine statuito a pena di nullità).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo o non sia compiuto prima di un determinato tempo a pena di nullità, l'atto compiuto dopo o prima

del tempo prefisso è nullo, ma la nullità non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, salvo che la legge non disponga diversamente.

Si applicano, anche in questa ipotesi, gli articoli 85 capoverso e 87.

Art. 102.

(Abbreviazione del termine dilatorio).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto dopo un determinato tempo, a pena di nullità, il termine non può essere abbreviato dal giudice per nessun motivo, neanche se vi sia accordo delle parti, purchè la legge non disponga diversamente.

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto dopo un determinato tempo senza comminare espressamente la nullità, il giudice può abbreviare il termine quando ricorrano gravi motivi, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 103.

(Proroga del termine preclusivo).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo a pena di nullità, il termine non può essere prorogato dal giudice per alcun motivo, neanche se vi sia accordo delle parti, salvo che la legge disponga diversamente.

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo senza comminare espressamente la nullità, il termine può essere prorogato dal giudice solo una volta e solo quando la proroga sia richiesta, per gravi motivi, prima della scadenza, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 104.

(Sospensione del termine preclusivo).

Il termine, entro il quale la legge prescrive che un atto sia compiuto, è sospeso se, durante il suo corso, un caso di forza maggiore mette la parte nella impossibilità di compiere l'atto medesimo. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui l'impedimento sia cessato.

Art. 105.

(Computazione dei termini).

Se la scadenza del termine è fissata mediante indicazione di un certo periodo di tempo, il periodo si computa senza calcolare il giorno o l'ora in corso, quando il termine si inizia.

I giorni festivi si contano come i non festivi.

Art. 106.

(Tempo delle udienze).

Le udienze si tengono nel giorno e nell'ora fissata col provvedimento che le stabilisce, e continuano fino a che sia compiuta la audizione delle parti o la ispezione delle prove. Se questa non possa compiersi nel giorno in cui è cominciata, l'udienza prosegue nel giorno successivo; può essere rinviata a un giorno diverso solo quando ricorra impedimento assoluto del giudice, da specificarsi nella ordinanza, e in ogni caso non al di là di otto giorni.

Una udienza può essere differita dal giudice solo quando un motivo grave impedisca al giudice o alle parti di assistervi o di compiere gli atti, per i quali l'udienza è stabilita. Il motivo anzidetto è richiesto anche quando vi sia accordo delle parti per il differimento.

Art. 107.

(Rinnovazione dell'udienza).

La parte che non sia comparsa all'udienza, può ottenerne la rinnovazione se un caso di forza maggiore l'abbia messa nella impossibilità di comparire, purchè ne faccia domanda entro cinque giorni da quello, in cui l'impedimento sia cessato.

Il giudice, quando la parte gli abbia dimostrato che la sua mancata comparizione fu cagionata dal caso previsto dal comma precedente, stabilisce, salvo il disposto dell'art. 291, la nuova udienza senza sentire l'altra parte e dà le disposizioni per la citazione di questa giusta l'art. 137.

La ordinanza, che stabilisce la nuova udienza, non sospende il processo, salva la applicazione, quando ne sia il caso, delle norme contenute nel titolo quinto capo primo.

La controparte, comparendo alla nuova udienza, può opporsi alla rinnovazione. Sulla opposizione il giudice decide prima di dar corso agli atti da rinnovare.

Se la rinnovazione viene ammessa, gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nella udienza già avvenuta o in seguito a questa perdono efficacia, ove il giudice non disponga diversamente.

Art. 108.

(Prescrizioni di luogo).

Se la legge prescrive che un atto si compia in un determinato luogo, si applicano le disposizioni degli articoli 100 e 101.

Art. 109.

(Luogo delle udienze).

Le udienze si tengono nella sede dell'ufficio giudiziario salvo che, per motivi di convenienza, il giudice non ordini che siano tenute altrove.

CAPO III.

Delle notificazioni.

Art. 110.

*(Principio della notificazione
per mezzo dell'ufficiale giudiziario).*

Quando la legge non permette che la notificazione si faccia in modo diverso, gli atti si notificano per mezzo dell'ufficiale giudiziario competente a norma del regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 111.

(Principio della notificazione a istanza di parte).

L'ufficiale giudiziario notifica gli atti, salva diversa disposizione della legge, in quanto ne sia richiesto da una delle parti.

Art. 112.

(Principio della notificazione documentale).

Se la legge non dispone diversamente, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di un documento, che egli attesta essere copia conforme del documento contenente l'atto notificato.

Art. 113.

(Principio della notificazione unica).

Quando le persone, che possono stare in giudizio per la tutela di un interesse in lite, siano più d'una e anche se debbano starvi congiuntamente, la notificazione di un atto alle medesime si reputa fatta con la consegna della copia ad una soltanto fra di esse, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 114.

(Notificazione personale).

Per eseguire la consegna, di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario nella sua casa di abitazione oppure nel suo ufficio; se non ve lo trova consegna la copia ad una persona della sua famiglia ovvero addetta alla casa o all'ufficio; se non trova neanche questa, quando la ricerca sia stata fatta alla casa di abitazione e il destinatario abbia anche un ufficio, deve ripeterla in questo o viceversa; se tuttavia non può fare la consegna nè a lui nè ad alcuna delle persone sopra indicate, la fa ad uno dei vicini, purchè questi assuma l'incarico di trasmettere la copia al destinatario; se neanche ciò è possibile, provvede a lasciare un avviso, per il quale il destinatario sappia che il documento a lui diretto viene depositato presso la casa comunale, ed eseguisce quivi il deposito.

Qualora la casa di abitazione o l'ufficio del destinatario siano ignoti e non possa applicarsi l'art. 119, l'ufficiale giudiziario deve ricercarlo nel luogo dove egli dimori temporaneamente o dove abbia recapito e quivi, se non lo trovi, consegna il documento a quella persona del luogo, la quale si incarichi di trasmetterlo al destinatario. Se non consti neppure della temporanea dimora o del recapito o se nessuno quivi voglia ricevere il documento, la notificazione si fa a norma dell'art. 120.

Art. 115.

(Notificazione in persona propria).

Anche fuori dai luoghi indicati dall'articolo precedente l'uffiziale giudiziario deve consegnare il documento al destinatario, se lo trova in persona.

Art. 116.

(Notificazione ai militari).

Quando il destinatario sia un militare in servizio attivo si intende per ufficio, a sensi dell'articolo precedente, la sede della unità militare presso la quale egli si trova o comunque presso la quale debba essergli diretta la corrispondenza, qualora egli ne sia distaccato.

In ogni caso, in cui il destinatario sia un militare in servizio attivo permanente, l'uffiziale giudiziario dà avviso dell'avvenuta notificazione al comandante del reparto, a cui il militare appartiene.

Art. 117.

(Notificazione postale).

Per eseguire la consegna, di cui all'art. 114, l'ufficiale giudiziario può anche, se così richieda la parte, dirigere il documento al destinatario, nel luogo indicato dall'articolo precedente, per mezzo di plico postale chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno giusta le norme del regolamento per la esecuzione del presente codice.

Art. 118.

(Notificazione telegrafica).

Se così richieda la parte e quando vi sia autorizzato dal giudice, l'uffiziale giudiziario può eseguire la notificazione mediante spedizione al destinatario, nel luogo indicato dall'articolo 114, di un telegramma collazionato con ricevuta di ritorno, nel quale sieno riferiti gli estremi essenziali dell'atto da notificare.

In tal caso l'ufficiale giudiziario deve far seguire entro ventiquattro ore, a pena di nullità, la consegna o la spedizione del documento al destinatario secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 119.

(Notificazione al domicilio eletto).

La notificazione di un atto può sempre essere eseguita nella casa o nell'ufficio, ove il destinatario abbia eletto domicilio per quanto riguarda la lite o l'affare a cui l'atto si riferisce.

Se il domicilio sia eletto presso una persona o presso un ente, si intende eletto nella casa o nell'ufficio, ove la persona abita od opera o dove l'ente è amministrato.

La nomina di un procuratore generale importa elezione di domicilio per qualunque lite o affare del rappresentato che non sia di natura strettamente personale.

Art. 120.

(Notificazione all'estero).

Quando il destinatario non abbia nel Regno nè casa di abitazione nè ufficio nè domicilio eletto nè procuratore generale la notificazione si fa:

a) mediante consegna di una copia del documento al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario ove si tratta la lite o l'affare a cui l'atto si riferisce; oppure

b) se è conosciuto il luogo in cui il destinatario ha la casa di abitazione o l'ufficio, mediante spedizione postale a sensi dell'art. 117 e inoltre

c) mediante deposito di altra copia a disposizione del destinatario nella cancelleria dell'ufficio, di cui sopra.

Il pubblico ministero provvede, ove sia possibile, alla trasmissione della copia per via diplomatica e in ogni caso, nei modi che gli sono consentiti, a ricercare e ad avvisare il destinatario. Sono sempre salve le maggiori cautele prescritte dal giudice, ove ne sia autorizzato dalla legge.

Nel caso previsto da questo articolo la notificazione può farsi anche nei diversi modi consentiti dalle convenzioni internazionali.

Art. 121.

(Notificazione nei modi stabiliti dal giudice).

Il giudice può sempre, a istanza di parte o di ufficio, prescrivere che la notificazione avvenga in modo diverso da quello che stabilisce la legge, quando circostanze particolari consigliano che la notificazione segua con maggiore sicurezza, oppure con maggiore celerità, oppure con maggiore economia.

Art. 122.

(Notificazione al procuratore).

La notificazione ad alcuna delle parti degli atti di un processo pendente, compresa la sentenza, deve farsi, salva disposizione contraria della legge, nell'ufficio del procuratore nominato a sensi dell'art. 26.

Se il procuratore è mutato, la notificazione può farsi all'ufficio del procuratore cessato fino a che il mutamento non si comunichi alla controparte con dichiarazione, della quale consti a processo verbale o che venga notificata secondo le norme di questo capo.

Se avviene uno dei casi previsti dall'art. 264 la notificazione si fa direttamente alla parte secondo le norme di questo capo.

Art. 123.

(Notificazione al domicilio dichiarato).

Quando le parti agiscono senza difensore la notificazione degli atti di un processo pendente, compresa la sentenza, deve farsi, salva disposizione contraria della legge, nella casa o nell'ufficio dove ciascuna di esse ha dichiarato di avere la residenza.

In difetto di questa dichiarazione la notificazione può farsi presso la cancelleria dell'ufficio, davanti il quale pende il processo.

Art. 124.

*(Qualità delle persone
alle quali il documento viene consegnato).*

Ove la consegna del documento non avvenga personalmente al destinatario, l'uffiziale giudiziario deve farla a persona,

la quale, per la sua età e la sua condizione, dia affidamento di volerne e saperne compiere la trasmissione al destinatario.

Art. 125.

(Relazione di notificazione).

L'ufficiale giudiziario attesta il modo di notificazione seguito, il tempo e il luogo in cui la notificazione è avvenuta, la identità della persona, a cui la consegna è stata fatta, mediante una relazione scritta e sottoscritta così sull'originale del documento da notificare come sulla copia.

Se la notificazione si fa per posta o per telegrafo, si allega all'originale la ricevuta di ritorno.

Art. 126.

(Prova della notificazione).

Per prova della notificazione avvenuta l'ufficiale giudiziario rilascia alla parte richiedente l'originale del documento con la relazione, di cui all'art. 125.

Art. 127.

(Compimento della notificazione).

La notificazione si reputa avvenuta nel momento in cui viene fatta dall'ufficiale giudiziario o, in sua vece, dal fattorino della posta o del telegrafo la consegna della copia alla persona indicata dalla legge.

Quando però la notificazione debba avvenire a pena di decadenza in un termine non superiore a tre giorni, basta che entro questo termine ne sia stata fatta la richiesta con la consegna dei documenti necessari all'ufficiale giudiziario.

Art. 128.

(Tempo della notificazione).

Il regolamento per la esecuzione del presente codice determina i giorni e le ore, nelle quali l'ufficiale giudiziario non può procedere alla notificazione.

CAPO IV.

Delle spese e cauzioni.

Art. 129.

(Delle spese e cauzioni).

Ciascuna parte deve provvedere all'anticipo delle spese occorrenti per gli atti che compie e che richiede.

Qualora le spese riguardino atti, il cui costo non sia regolato da una tariffa, il giudice determina in via preventiva la somma da anticipare e fissa il termine entro il quale si deve depositarla nella cancelleria dell'ufficio.

Se il deposito non viene eseguito nel termine prefisso, l'atto si considera come non compiuto.

Art. 130.

(Anticipo delle spese per il perito).

L'anticipo delle spese per il perito è a carico della parte che propone la domanda per la decisione sulla quale è richiesta l'opera del perito.

La somma da anticipare è determinata dal giudice giusta l'art. 129, col provvedimento che ordine l'intervento del perito.

Il mancato deposito nel termine prefisso, si considera come rinunzia alla domanda.

Art. 131.

*(Anticipo delle spese per il curatore speciale
e per il procuratore ufficioso).*

Nei casi previsti dall'art. 11 e dall'art. 201 l'anticipo delle spese per il curatore speciale e per il procuratore ufficioso è a carico dell'attore o del richiedente.

Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni contenute nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 132.

(Onere della cauzione).

Quando la legge stabilisca o autorizzi il giudice a stabilire che la parte, per compiere o per ottenere un dato atto, debba prestare cauzione, l'atto si considera come non compiuto o la richiesta come rinunziata se il deposito della somma prefissa non venga eseguito nel termine stabilito.

Art. 133.

(Modo di prestazione della cauzione).

Se la legge non dispone diversamente, la cauzione si presta nel modo stabilito dal giudice. Il giudice può anche stabilire più di un modo a scelta della parte che deve prestarla, e, fra questi, la fideiussione; può altresì modificare in qualunque tempo il modo già stabilito a istanza della parte medesima.

Nel dare questa disposizione il giudice deve conciliare nei limiti del possibile la sicurezza della cauzione col minore aggravio della parte che deve prestarla.

Se la cauzione è fatta mediante deposito di denaro o di titoli presso la cancelleria oppure presso una banca od altro luogo di deposito, gli interessi e le cedole non sono vincolati agli effetti dell'articolo seguente e possono essere liberamente pagati o consegnati alla parte, che la ha prestata, salva diversa disposizione della legge o del giudice.

Art. 134.

(Vincolo della cauzione).

La cauzione non può essere restituita senza ordine del giudice ed è destinata con privilegio precedente a tutti i privilegi generali speciali, salvi quelli indicati dagli articoli 1956 n. 1, e 1957 codice civile, alla soddisfazione di ogni obbligo dipendente dalla responsabilità della parte a cagione dell'atto, per il quale la cauzione fu prescritta.

TITOLO SECONDO.

DELLA DOMANDA.

CAPO I.

Della domanda davanti ai tribunali e alle corti.

Art. 135.

(Forma della domanda).

La domanda per la decisione di una lite avanti il giudice collegiale si propone con ricorso sottoscritto dal difensore, il quale deve enunciare:

- a) l'ufficio giudiziario al quale è diretta;
- b) il nome, cognome e residenza della parte che la propone e del difensore;
- c) il nome, cognome e residenza della parte, contro la quale è proposta;
- d) l'oggetto della lite e le ragioni che vi danno luogo;
- e) le prove offerte o proposte;
- f) il diritto o l'effetto che la parte chiede al giudice di dichiarare o di costituire.

Art. 136.

(Presentazione della domanda).

La domanda con l'atto di nomina del procuratore si consegna al cancelliere, il quale, appostavi la data della consegna, la trasmette immediatamente al presidente dell'ufficio, o, se l'ufficio è diviso in sezioni, al presidente di quella sezione, alla quale il presidente dell'ufficio la assegna.

Art. 137.

(Ordinanza di citazione).

Il presidente, entro ventiquattro ore dalla presentazione, con ordinanza scritta di seguito alla domanda

- a) fissa la prima udienza di istruzione avanti di lui o avanti un giudice da lui delegato;

b) stabilisce il termine, entro il quale il ricorso e la ordinanza dovranno essere notificati all'altra parte con citazione a comparire all'udienza suddetta;

c) prescrive, occorrendo, i modi della notificazione a sensi dell'art. 121;

d) nomina, ove occorra, il curatore speciale di cui all'art. 11.

Se la domanda presenta irregolarità o manchevolezze, se in particolare la indicazione dei fatti o delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, il giudice può invitare l'attore a completarla o a correggerla assegnandogli un termine per la nuova presentazione.

Art. 138.

(Termine per notificare e per comparire).

Il termine per la notificazione e il giorno dell'udienza debbono essere stabiliti in modo che la parte attrice abbia tempo sufficiente per far eseguire la notificazione e la parte convenuta tempo sufficiente per prepararsi a comparire, avuto riguardo alle distanze e ai mezzi di comunicazione, alla natura e alla gravità della lite e a ogni altra circostanza.

In nessun caso potrà correre tra il giorno dell'ordinanza e il giorno in cui deve essere eseguita la notificazione, un intervallo maggiore di otto giorni.

Del pari in nessun caso potrà correre tra il giorno della notificazione e il giorno della prima udienza un termine maggiore di venti giorni o, se la notificazione debba farsi all'estero, di centoventi.

Il ricorso e la ordinanza debbono essere notificati nel termine stabilito dal giudice a pena di nullità.

Art. 139.

(Domanda bilaterale).

L'attore e il convenuto possono chiedere d'accordo al giudice la decisione della lite. Ciò può essere fatto per iscritto o a voce.

Nel primo caso presentano un ricorso sottoscritto dai difensori dell'uno e dell'altro, nel quale si contengono, rispetto a ciascuno, le indicazioni prescritte dall'art. 135.

Nel secondo caso il cancelliere redige un processo verbale, nel quale fa constare tutte le indicazioni previste dal capoverso precedente.

Ove ciò accada si applicano ugualmente gli articoli 136 e 137 escluso il comma b) e il comma d) di quest'ultimo.

In nessun caso, tra il giorno della ordinanza e il giorno della udienza, potrà correre un intervallo maggiore di giorni venti.

Art. 140.

(Domanda nel corso del processo).

Una domanda per la decisione di questioni riguardanti la medesima lite non comprese nella domanda iniziale ovvero per la decisione di altre liti connesse, giusta l'art. 150, si può proporre oralmente alla prima o alla seconda udienza di istruzione, o anche, quando ciò sia consentito secondo il capoverso dell'art. 231, nella discussione orale o con la comparsa conclusionale.

Sulla ammissione di tale domanda nel processo pendente e, ove sia proposta contro uno o più terzi, sulla citazione di questi, il giudice provvede secondo l'art. 172.

Le disposizioni, di cui ai due commi precedenti, non si applicano quando una parte, che avrebbe interesse a opporsi alla domanda così proposta, sia contumace.

Quando nel corso di un processo un terzo faccia intervento secondo la disposizione dell'art. 16, comparisce avanti al giudice nella prima o nella seconda udienza di istruzione e ivi propone la sua domanda.

Art. 141.

(Effetti della domanda).

Nei casi in cui la domanda deve essere notificata, i suoi effetti si producono con la notificazione.

La presentazione della domanda al giudice, secondo l'articolo 136 e 140 è nondimeno efficace a interrompere la prescrizione e a impedire la decadenza purchè, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 137, la domanda sia ripresentata entro il termine assegnato dal giudice.

Art. 142.

(Litispendenza).

Dopo che avanti a un giudice sia stata proposta domanda per la decisione totale o parziale di una lite e fino a che su di essa non siasi pronunziato con sentenza non soggetta a reclamo, non può aver luogo per la decisione della lite medesima un altro processo, nè davanti allo stesso giudice, nè davanti a un giudice diverso, neppure se riguardi diverse questioni, salva la facoltà di decidere queste ultime col medesimo processo secondo quanto dispone l'art. 140.

CAPO II.

Della domanda avanti ai pretori e ai conciliatori.

Art. 143.

(Forma della domanda).

La domanda avanti il pretore o il conciliatore può essere proposta tanto con ricorso scritto quanto a voce.

Se è proposta con ricorso, questo contiene le indicazioni previste dall'art. 135, salvo per quanto riguarda il procuratore nei casi in cui la parte agisce personalmente.

Se è proposta a voce si fa constare della sua proposizione con processo verbale, nel quale si contengono le indicazioni stesse.

Art. 144.

(Presentazione della domanda).

La domanda si presenta al cancelliere, il quale, se sia fatta con ricorso, vi appone la data di presentazione; se sia fatta a voce, redige il verbale, di cui all'articolo precedente; indi presenta immediatamente il ricorso o il verbale al capo dell'ufficio, o se l'ufficio sia diviso in sezioni, al capo della sezione, al quale il capo dell'ufficio la assegna.

Art. 145.

*(Ordinanza di citazione e termine per notificare
e per comparire; domanda bilaterale).*

Si applicano anche alla domanda proposta avanti il pretore o il conciliatore le disposizioni degli articoli 137, 138, 139, 140, 141, salva la disposizione dell'art. 245.

TITOLO TERZO

DELLA CONTINENZA DEL PROCESSO.

Art. 146.

(Connessione tra le liti).

Due o più liti sono connesse quando la decisione di ciascuna esige l'accertamento, la costituzione o la modificazione di diritti, i quali derivano, in tutto o in parte, dal medesimo titolo o fatto oppure tendono, in tutto o in parte, al medesimo effetto.

Art. 147.

(Processo cumulativo necessario e facoltativo).

Salvo quando la legge diversamente disponga caso per caso, la decisione di più liti connesse si può ottenere con processi distinti oppure con un processo solo secondo le regole che seguono.

Art. 148.

(Processo cumulativo iniziale).

Con un solo atto uno o più attori possono domandare al giudice contro uno o più convenuti la decisione di due o più liti connesse.

Art. 149.

(Riunione di processi separati).

Se la decisione di diverse liti connesse sia stata domandata allo stesso giudice, questi può ordinare, anche di ufficio, la riunione dei processi.

Art. 150.

*(Estensione del processo ad altre liti;
intervento principale).*

Una lite connessa ad altra lite, per la quale è già aperto un processo, anche se riguardi uno o più terzi, può essere decisa col processo medesimo, se ne venga fatta domanda dalla parte o dal terzo, che vi ha interesse, secondo l'art. 140.

Art. 151.

(Accertamento incidentale).

Se per la decisione di una lite occorra risolvere una questione, la quale sia comune anche ad un'altra lite o a più altre liti fra le stesse persone, il giudice può risolverla anche con effetto rispetto a queste altre liti, purchè ciò sia domandato concordemente dalle parti oppure, ove sia domandato da una parte soltanto, le diverse liti sieno connesse giusta l'art. 146 e purchè ciascuna lite sia compresa nei limiti della sua competenza per materia e per funzione.

Art. 152.

(Processo cumulativo improprio).

Se vi è accordo delle parti, il giudice ha facoltà di decidere con un solo processo due o più liti, anche se non sieno connesse giusta l'art. 146, quando presentino in tutto od in parte questioni identiche.

Art. 153.

(Effetto del litisconsorzio).

Malgrado la riunione di più liti in un solo processo, ciascuna parte ha facoltà di stare in giudizio soltanto rispetto alla lite o alle liti, per la cui decisione potrebbe stare in giudizio in processo separato.

Le affermazioni fatte dalle parti e le prove offerte, ispezionate o assunte rispetto ad una lite possono servire al giudice per la decisione di un'altra riunita con quella nel medesimo processo solo in quanto sieno dedotte da una delle parti che agiscono rispetto alla seconda o la legge consenta al giudice di servirsene di ufficio.

Questa facoltà è consentita in ogni caso al giudice quando la decisione delle liti connesse debba essere ottenuta col medesimo processo.

Art. 154.

(Restrizione del processo).

Se il contrario non risulta dall'accordo delle parti, il giudice può ordinare che la proposizione delle domande prevista dagli articoli 140 e 150 avvenga in processo separato quando ne ravvisi la convenienza per la giustizia o per la rapidità della decisione.

Art. 155.

(Separazione dei processi).

Il giudice, qualora ne ravvisi la convenienza per meglio assicurare la giustizia o la rapidità della decisione, può ordinare, a istanza di parte, che la trattazione di diverse liti connesse, riunite nel medesimo processo, si faccia invece mediante processi separati.

Art. 156.

(Modificazione obbiettiva della lite).

Dopo la proposizione della domanda e prima della chiusura della istruzione preparatoria, una parte può modificare la domanda per ciò che riguarda l'interesse in lite o il bene che ne forma oggetto, solo in quanto la nuova pretesa assorba o sostituisca la pretesa precedente.

TITOLO QUARTO.

DELLA ISTRUZIONE.

CAPO I.

Della istruzione avanti ai tribunali e alle corti.

Sezione I. — *Della istruzione preparatoria.*

Art. 157.

(Prima udienza di istruzione).

Nel giorno fissato con l'ordinanza, di cui all'art. 137, le parti compariscono avanti al presidente o avanti al giudice delegato.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) rispondere se aderisce alla domanda dell'attore o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le eccezioni dirette a impedire la decisione della lite.

A sua volta la parte attrice deve:

a) replicare se insiste nella sua domanda o se vi rinuncia;

b) proporre le eccezioni dirette a impedire la decisione della lite.

Art. 158.

(Eccezioni impedienti la decisione della lite).

Sono dirette a impedire la decisione della lite le eccezioni:

a) di nullità della domanda o della sua notificazione;

b) di mancanza di giurisdizione;

c) di incompetenza del giudice adito;

d) di litispendenza;

e) di incapacità della parte, di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione;

f) di mancato ricorso stragiudiziale o di mancato tentativo di conciliazione;

g) di difetto di una cauzione o di altra prestazione preliminare al processo.

Art. 159.

(Prèclusione delle questioni relative alla costituzione del rapporto processuale).

Se le questioni indicate nel precedente articolo non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando non si tratti di questioni che il giudice possa rilevare di ufficio.

Art. 160.

(Eccezione di incompetenza).

La eccezione di incompetenza si ha come non proposta se chi la propone non designi il giudice, che ritiene competente a decidere la domanda.

Art. 161.

(Regolamento di competenza).

Quando sia proposta una questione di competenza, ciascuna parte può chiederne la risoluzione al giudice immediatamente superiore, nella cui circoscrizione hanno ufficio i giudici designati dalle parti.

Tale richiesta si propone davanti al giudice adito. Questi assegna a ciascuna parte un termine, non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni, per la produzione di una comparsa, nella quale sieno esposte le ragioni di fatto e di diritto influenti sulla risoluzione della questione; indi, trascorso detto termine, trasmette senza ritardo al giudice, che deve risolverla, le comparse insieme col fascicolo di istruzione.

Il giudice indicato nel primo comma stabilisce con ordinanza quale sia il giudice competente.

La ordinanza è trasmessa dall'ufficio insieme con gli atti al giudice competente, il quale ne dà avviso a ciascuna parte. In ogni caso la domanda si considera come proposta fin dall'inizio avanti di questo; però della soccombenza sulla questione di competenza si tiene conto agli effetti dell'art. 31.

Dal giorno, in cui è fatta la richiesta di cui al primo comma, a quello in cui è dato a ciascuna parte l'avviso di cui al comma precedente, il processo è sospeso.

Art. 162.

(Provvedimenti in caso di rinunzia o di adesione).

Se l'attore rinunzia alla proposizione della domanda e il convenuto accetta, il giudice ne dà atto con sentenza e provvede per le spese secondo le disposizioni del titolo quinto di questo libro.

Nello stesso modo si provvede se l'attore rinunzia alla pretesa o se il convenuto vi aderisce.

Art. 163.

(Conciliazione).

Se le parti insistono nella lite, il giudice deve anzitutto cercare di persuaderle a un equo componimento, salvo che si tratti di lite che non può essere transatta.

Tanto il collegio quanto il presidente o il giudice delegato hanno facoltà di rinnovare questo tentativo in qualunque momento del processo.

Se il componimento riesce, se ne dà atto col processo verbale, il quale ha efficacia di titolo esecutivo.

Art. 164.

(Conciliazione nel processo di separazione personale).

Se la lite riguarda la separazione personale fra coniugi, la conciliazione non ha effetto se non in quanto sia omologata dal tribunale.

Art. 165.

(Consulenza dei congiunti per le liti matrimoniali per la interdizione e per la inabilitazione).

Se la lite riguarda opposizione, nullità, scioglimento di matrimonio, separazione coniugale, interdizione o inabilitazione, il giudice, ove ritenga opportuno, prima che sia cominciata l'istruzione, può assumere informazioni dai genitori e dai figli maggiori dei coniugi, dall'interdicendo o dall'inabilitando e inoltre dal coniuge di questo; ovvero, se mancano i genitori, dagli altri ascendenti; ovvero, se mancano anche questi, dai fratelli e dalle sorelle. Qualora i figli i fratelli e le sorelle siano più e l'aulizione di tutti non possa aver luogo senza difficoltà, il giudice può sentirne alcuni o anche uno solo tra essi.

Queste informazioni vengono date oralmente senza alcuna formalità e senza la presenza delle parti, e non se ne fa processo verbale. Può assistere all'audizione il pubblico ministero.

Il giudice può richiamare le dette persone per sentirle nuovamente quando gli sembri opportuno.

Le persone indicate nel primo comma hanno obbligo di fornire al giudice il parere richiesto giusta le disposizioni degli articoli 177 e 178.

La presente disposizione non si applica nelle persone indicate nel primo comma, che siano parte nel processo.

Art. 166.

(Ordinanza preparatoria).

Se il componimento non può essere proposto o non riesce, il giudice stabilisce, con ordinanza inserita nel processo verbale:

a) il numero delle comparse preparatorie e i termini, entro i quali dovranno essere scambiate tra le parti;

b) i termini e, occorrendo, i modi per la comunicazione delle prove, a sensi dell'art. 169;

c) la seconda udienza d'istruzione, giusta l'art. 171.

Se le parti si accordano sulle misure, di cui alle lettere a) e b), il giudice dispone secondo il loro accordo; altrimenti dispone tenendo conto della natura e della urgenza della lite.

In nessun caso le comparse preparatorie potranno essere più di tre per parte, nè l'intervallo fra la prima e la seconda udienza eccedere i sessanta giorni.

Qualora la semplicità della lite lo consenta e le parti sieno d'accordo nel ritenere non necessarie le misure, di cui alle lettere a) e b), il giudice si limita a dare la disposizione di cui alla lettera c).

In tal caso, se le parti non hanno neanche da proporre le istanze previste dall'art. 171, lettere a) e b), il giudice può, sul loro accordo, dare i provvedimenti per la discussione a termini dell'art. 172.

Art. 167.

(Compare preparatorie).

Le comparse preparatorie accennano schematicamente, ma compiutamente le ragioni di fatto e di diritto e le conclusioni e indicano le prove, quando non siano già state indicate nella domanda.

Se le dette comparse contengono, anzichè accenni schematici, maggiori svolgimenti delle questioni, non se ne tien alcun conto nella tassazione delle spese, neanche nella ipotesi prevista dall'art. 32.

Le parti non debbono riservare a una comparsa posteriore ragioni, istanze o prove che fossero in grado di enunziare nella precedente. Qualora il giudice si convinca che la proposizione di una questione sia stata ritardata per malizia o per grave negligenza, dovrà considerarla come non proposta agli effetti dell'articolo 231.

Art. 168.

(Scambio delle comparse preparatorie).

Le comparse preparatorie si scambiano direttamente per copia tra i procuratori, ciascuno dei quali, per la prova dell'avvenuto scambio, appone il visto sull'originale della comparsa avversaria.

Ove una scrittura non sia scambiata nel termine stabilito, la parte decade dal diritto di presentarla, se non ottenga una proroga dal presidente o dal giudice delegato. La proroga può essere concessa, anche senza contraddittorio, solo quando ricorrano gravi motivi e non può eccedere la metà del termine, che era fissato per lo scambio.

Una comparsa posteriore non può essere presentata se non sia stata scambiata la precedente.

Art. 169.

(Comunicazione delle prove durante l'istruzione preparatoria).

I documenti, coi quali una parte intende provare le sue affermazioni, debbono essere comunicati alla controparte insieme con la scrittura preparatoria in cui vengono indicati. Del pari deve essere comunicato qualunque oggetto mobile, del quale la parte intenda giovarsi allo scopo anzidetto, quando possa essere portato davanti al giudice.

La comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria, dove le prove rimangono per il tempo fissato dal giudice nella ordinanza di cui all'art. 166, qualora un modo diverso non sia stabilito nella ordinanza medesima. La parte, alla quale i documenti vengono comunicati, ha diritto di trarne copia, anche fotografica.

Ove la parte intenda provare le sue affermazioni mediante oggetti immobili o mediante tali oggetti mobili, i quali per le loro dimensioni, per la loro qualità o per altri motivi, non possano venir portati davanti al giudice, essa deve consentire all'altra parte di farne ispezione durante il termine assegnato dal giudice per la comunicazione dei documenti, come al comma secondo di questo articolo, e altresì di trarne copia, anche fotografica, per quanto riguarda la lite.

Ove la parte intenda provare le sue affermazioni con la sua stessa persona, si applicano le disposizioni del comma precedente.

Art. 170.

(Provvedimenti per regolare lo scambio delle comparse e la comunicazione delle prove).

Qualora per lo scambio delle comparse o per la comunicazione delle prove sorgano difficoltà, il giudice, a istanza delle due parti o di una fra queste, dà i provvedimenti opportuni.

Se la istanza sia proposta da una sola delle parti il giudice, prima di provvedere, dispone nel modo più conveniente affinché l'altra sia in grado di contraddire.

Art. 171.

*(Chiusura dell'istruzione preparatoria.
Seconda udienza di istruzione).*

La seconda udienza di istruzione, di cui all'art. 168 lettera c), si tiene dal collegio.

In essa le parti presentano al giudice il ricorso contenente la domanda, le comparse preparatorie e le prove, di cui all'art. 169 prima parte e fanno le loro istanze:

- a) sulla estensione o sulla restrizione del processo giusta le norme contenute nel titolo precedente;
- b) sulla assunzione di prove orali e sulla ispezione di persone o di cose, che non possano essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi;
- c) sulla discussione.

Se intorno a queste istanze le parti sono d'accordo, il presidente o il giudice delegato provvede secondo l'articolo seguente.

Se non vi è accordo il presidente o il giudice delegato dispone per la comparizione delle parti, nello stesso giorno, avanti il collegio, il quale pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Art. 172.

(Ordinanza istruttoria).

Sulle istanze, di cui all'articolo precedente, il collegio provvede con ordinanza.

Se le parti insistono sulla proposizione delle questioni indicate nell'art. 158, può disporre che la discussione intorno a queste si faccia separatamente nella stessa udienza prevista dall'art. 171 o in altra che stabilisce.

Se viene ammessa o ordinata la estensione del processo ad altre domande, per le quali non abbia avuto luogo il procedimento preparatorio, dà, ove se ne manifesti il bisogno, i provvedimenti di cui all'art. 168.

Se viene ammessa o ordinata la chiamata di un terzo nel processo, dà i provvedimenti di cui all'art. 137.

Se viene ordinata la ispezione o la assunzione di prove previste nell'articolo 184, dà, ove ne sia il caso, i provvedimenti di cui al capoverso dell'articolo stesso; e qualora la ispezione debba avvenire all'udienza, stabilisce il giorno di questa.

Se la discussione si fa oralmente e non avvenga nella seconda udienza medesima, giusta l'art. 234, stabilisce il giorno in cui si farà; se deve farsi per iscritto stabilisce il termine, entro il quale saranno presentate le comparse conclusionali.

Se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 77, ordina l'assistenza di uno o più periti. La nomina si fa con provvedimento successivo, secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 173.

*(Procedimento preparatorio speciale
in caso di rendiconto, divisione e simili).*

Qualora la lite riguardi il rendimento di un conto, una divisione o altra materia analoga, il presidente o il giudice delegato può disporre, anche d'ufficio, che la istruzione preparatoria avvenga, anzichè per iscritto, a norma degli articoli 166 e segg., a voce davanti a lui.

A tal fine stabilisce una nuova udienza, nella quale le parti, sotto la sua direzione, discutono liberamente e senza formalità i conti e le pretese controverse, indicando distin-

tamente le partite impugnate e proponendo sopra ciascuna le loro osservazioni. Ove sia opportuno, il giudice può farsi assistere da un perito giusta l'art. 77.

Della distinzione delle singole partite ~~e~~ dell'accordo o del disaccordo intorno a ciascuna di esse, delle ragioni delle rispettive pretese e contestazioni e delle prove, con le quali ciascuna parte intende dimostrarne il fondamento, si fa constare col processo verbale.

Esaurita questa discussione preparatoria, il giudice provvede a sensi dell'art. 166, lettera c).

Qualora dalla discussione risulti l'accordo sull'obbligo di una parte di pagare all'altra una data somma o di consegnare determinati oggetti, il verbale ha gli effetti di titolo esecutivo.

Sezione II. — *Della istruzione probatoria.*

§ 1. — *Della disponibilità delle prove.*

Art. 174.

(Principio generale della disponibilità delle prove).

Per conoscere la verità il giudice può servirsi di qualunque persona, sia questa una parte o un terzo, e di qualunque cosa, appartenga questa alla parte o a un terzo, nei limiti e secondo le regole poste dagli articoli seguenti.

La prova si considera come proveniente dalla parte, agli effetti delle disposizioni contenute in questo titolo, quando il giudice si serve, per conoscere la verità, tanto di una delle persone che stanno in giudizio, quanto, nei casi previsti dagli articoli 6 e seguenti, di una delle persone alle quali appartengono gli interessi in lite. La prova si considera come proveniente da un terzo in tutti gli altri casi, qualunque sia l'interesse del terzo alla decisione della lite.

Art. 175.

(Onere della proposizione della prova).

Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice non può servirsi di una prova, quando non sia stata proposta dalle parti.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 14.

Art. 176.

(Onere della produzione della prova a disposizione della parte).

Qualora una parte, senza che ricorra un legittimo impedimento, non si sottoponga alle ispezioni che il giudice abbia ordinato per conoscere lo stato del suo corpo o della sua mente, o qualora non risponda alle domande che il giudice le rivolga, il giudice può tener per vere le affermazioni della parte contraria, che tali ispezioni, esperimenti o domande tendevano a controllare.

Altrettanto si fa qualora la parte non esibisca alla ispezione del giudice una cosa o un documento, del quale possa disporre.

Art. 177.

(Obbligo della produzione della prova da parte del terzo).

Qualunque terzo ha obbligo di rispondere alle domande che il giudice gli rivolge e di esibire alla ispezione del giudice una cosa o un documento, del quale possa disporre.

Se il terzo ricusa di adempiere all'obbligo previsto in questo articolo, è soggetto alle misure esecutive disposte nella seconda parte di questo codice ed inoltre è punito giusta l'art. 214 del codice penale.

Art. 178.

(Conseguenze del ritardo o del rifiuto del terzo all'adempimento dell'obbligo).

Se il terzo non comparisce davanti al giudice quando ne abbia ricevuto l'ordine, il giudice provvede affinchè questo gli sia nuovamente intimato e lo condanna, a richiesta di ciascuna parte, a rifondere a ciascuna parte le spese determinate dalla sua non comparizione.

Se il terzo non comparisce neppure la seconda volta, il giudice ordina che gli sia tradotto con la forza e lo condanna, ove ne sia il caso, alle nuove spese, secondo il capoverso precedente.

Se il terzo, comparendo tardivamente, dimostra che non è comparso prima per un giusto motivo, il giudice revoca la condanna alle spese.

Se il terzo, comparso davanti al giudice, ricusa senza giusto motivo di fornire la prova richiestagli, il giudice ordina contro di lui le misure esecutive previste nella seconda parte di questo codice ed inoltre lo denuncia al pubblico ministero affinchè sia punito secondo l'art. 214 del codice penale.

La condanna, di cui al primo e al secondo comma, si pronunzia e le misure esecutive, di cui al terzo comma, si dispongono dal giudice, avanti il quale il terzo è chiamato a fornire la prova, con ordinanza contro la quale è ammesso reclamo giusta l'art. 255.

Art. 179.

(Esonero dall'onere e dall'obbligo della produzione della prova).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando il sottoporsi alla ispezione o all'esperimento, il rispondere alle domande o l'esibire una cosa possa cagionare alla parte, al terzo, ovvero al coniuge, a un ascendente, a un discendente, a un fratello o sorella dell'una o dell'altro grave danno nell'onore o nella persona ovvero costringerebbe la parte o il terzo a violare una dei segreti previsti dall'articolo 248 del codice di procedura penale.

Art. 180.

(Diritti del terzo in caso di produzione della prova).

Salvo quanto è disposto nell'art. 129, il terzo, che fornisce al giudice una prova a sensi dell'art. 177, ha diritto di essere risarcito della perdita da lui subita per questa cagione.

La indennità deve essere pagata al terzo dalla parte, che ha proposto la prova, salvo il suo eventuale diritto alla rifusione contro il soccombente giusta gli articoli 31 e seguenti.

Per il pagamento di questa indennità il giudice può ordinare alla parte, che ha proposto la prova, di eseguire un previo deposito.

La misura della indennità è stabilita dal giudice, avanti al quale la prova sia stata fornita, a richiesta del terzo. Il giudice deve stabilirla, in quanto esistano tariffe giudiziarie, a norma di queste. La ordinanza che la stabilisce indica la

parte, che ne è debitrice verso il terzo; dispone che la indennità sia pagata dal cancelliere, se vi è deposito; non è suscettiva di alcun reclamo; è titolo esecutivo a favore del terzo per ottenere il pagamento.

§ II. — *Della ispezione e dell'assunzione delle prove.*

Art. 181.

(Custodia dei documenti e delle cose che possono essere portate davanti al giudice).

I documenti e gli altri oggetti indicati nel primo comma dell'art. 169, presentati al collegio nella seconda udienza prevista dall'art. 141, sono custoditi nella cancelleria, inseriti nel fascicolo di cui l'art. 241 o allegati a questo, a disposizione delle parti e del giudice, e non vengono restituiti che dopo la decisione.

La parte ha facoltà di ritirarne in qualunque momento l'originale, sostituendolo con una copia anche fotografica, salvo l'obbligo di rappresentare l'originale al giudice e in ogni caso all'udienza, in cui si faccia la discussione orale.

Art. 182.

(Ammissione della ispezione delle persone e delle cose che non possono essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi e delle prove orali).

La ispezione delle persone e delle cose, che non possono essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi, e la assunzione delle prove orali non può farsi se non sia ammessa dal giudice.

A tal fine la parte deve indicare al giudice la prova da ispezionare o da assumere con ogni particolare necessario a farne conoscere la natura e il valore. Per le testimonianze debbono, nell'atto in cui sono proposte, essere indicati il nome, cognome, paternità, residenza, condizione sociale dei testimoni e le circostanze, sulle quali si propone che ciascun testimonio sia interrogato.

Il giudice non deve ammettere la ispezione o la assunzione di prove su fatti irrilevanti per la decisione della lite, oppure su fatti impossibili o manifestamente inverosimili, nè di prove legalmente inefficaci.

Art. 183.

(Efficacia della ammissione di cui l'articolo precedente).

La ammissione della ispezione o della assunzione, di cui all'articolo precedente, non vincola in alcun caso il giudizio del collegio sull'efficacia delle prove ammesse, nè sulla verità dei fatti controversi.

In ogni caso può essere ammessa una prova, di cui fosse stata prima rifiutata la ammissione, o viceversa.

Art. 184.

*(Ispezione delle persone o delle cose,
e assunzione delle prove orali).*

La audizione personale delle parti, la assunzione del giuramento o delle testimonianze, la ispezione delle persone e delle cose si fa pure di regola all'udienza del collegio.

Solo quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti o imposto da gravi motivi di ufficio, il collegio può con la ordinanza prevista dall'art. 172, delegare a tal fine uno dei suoi giudici. I motivi di ufficio debbono essere specificati nell'ordinanza.

In ogni caso il collegio può ordinare che si rinnovino davanti a sè gli atti compiuti, secondo il comma precedente, dal giudice delegato.

La delegazione può farsi così per tutte come per alcune tra le prove da ispezionare o da assumere.

Art. 185.

*(Fissazione del luogo e del tempo per la ispezione
delle prove).*

Se la ispezione o la assunzione delle prove si fa all'udienza, questa è stabilita con la ordinanza di cui all'art. 172.

Se la ispezione si fa dal collegio fuori dell'udienza o dal giudice delegato o richiesto, il presidente nel primo caso, il giudice delegato o richiesto nel secondo, ne stabiliscono, a istanza della parte più diligente, il tempo e il luogo.

Art. 186.

(Citazione della parte alla ispezione o assunzione delle prove).

La ordinanza, di cui l'articolo precedente, deve essere notificata all'altra parte, nel termine che l'ordinanza medesima prescrive, qualora non ricorra la ipotesi prevista dall'art. 253.

Tale notificazione vale ad ogni effetto come citazione a intervenire e a prestarsi, in quanto occorra, alla ispezione o interrogazione.

Ove la notificazione non segua nel termine prefisso, la parte decade dal diritto di ottenere la ispezione o la assunzione delle prove.

Art. 187.

(Citazione dei testimoni o dei terzi che debbono fornire le prove).

La parte, a cui interessa, deve provvedere per ottenere la presenza nel tempo e nel luogo, di cui all'articolo precedente, dei testimoni e comunque dei terzi che debbono fornire le prove.

A tal fine la parte può richiederne la citazione all'ufficiale giudiziario. La citazione si fa mediante notificazione di un atto, che indica, il giorno e il luogo in cui il terzo deve presentarsi; la prova, che gli si richiede; la lite, rispetto alla quale la prova deve essere fornita.

Ogni mezzo per ottenere la presentazione del terzo diverso dalla citazione, di cui al comma precedente, è a rischio della parte che ne usa.

Art. 188.

(Ispezione o assunzione della prova fuori dalla sede dell'ufficio giudiziario).

Se la prova debba ispezionarsi o assumersi fuori dalla sede dell'ufficio giudiziario, che deve decidere, può essere richiesto per la sua assunzione il giudice di un ufficio, la cui sede sia più vicina al luogo della ispezione o della assunzione.

Questa richiesta non deve farsi se non per accordo delle parti o per gravi ragioni di ufficio o di economia nella istruzione del processo, da essere specificate nella ordinanza.

Si applicano, anche nel caso previsto da questo articolo, le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 184.

Art. 189.

(Rinvio della ispezione o della assunzione).

Se la durata della ispezione o della assunzione è tale che questa non possa essere compiuta nel giorno in cui è cominciata, la ispezione o la assunzione prosegue nel giorno successivo; può essere rinviata a un giorno diverso solo quando ricorra un grave impedimento, da specificarsi nella ordinanza e in ogni caso mai al di là di quindici giorni.

Un secondo rinvio della ispezione o della assunzione è permesso soltanto per impedimento assoluto del giudice o per mancata presentazione dei testimoni o dei terzi non imputabile alla parte, che ha interesse alla loro presentazione, e sempre nei limiti del comma precedente.

Art. 190.

*(Poteri del giudice nella ispezione
e nell'assunzione delle prove).*

Per la ispezione e per l'assunzione delle prove il giudice ha potere e dovere di compiere e, ove occorra, di ripetere tutte le osservazioni, le indagini, gli esperimenti, che possano servire a fargli conoscere la verità, nonchè di prendere o di prescrivere tutte le misure che possano garantire la serietà e la sincerità delle osservazioni, delle indagini e degli esperimenti e l'osservanza del buon costume.

Art. 191.

(Poteri del giudice delegato o richiesto).

Per la ispezione o per la assunzione delle prove il giudice delegato o richiesto ha tutti i poteri che spettano al collegio, salve le disposizioni degli articoli 184 e 188 ultima parte.

Art. 192.

*(Impiego del perito o di altre persone
nella ispezione delle prove).*

Quando se ne presenti la necessità o la convenienza, determinate osservazioni, indagini o esperimenti possono dal giudice commettersi al perito, che lo assiste secondo l'articolo 77, o anche a persone diverse da questo, dando ogni disposizione opportuna.

Di ciò, e dei motivi che determinano il provvedimento, si fa in ogni caso menzione nel processo verbale.

Art. 193.

(Interrogazione delle parti).

Quando il giudice interroga le parti, deve premettere una severa ammonizione intorno al dovere, che ha la parte, di narrargli i fatti secondo la verità e intorno alle conseguenze previste dagli articoli 32 e 176 del presente codice.

Il giudice ha il potere e il dovere di fare alla parte tutte le domande, che possono servire a fargli conoscere la verità; di prendere o di prescrivere le cautele che valgano a garantire la serietà e la sincerità delle risposte; di disporre che le risposte sieno date in presenza o in confronto di determinate persone.

Art. 194.

(Prestazione del giuramento della parte).

Prima che la parte presti il giuramento previsto dagli articoli 226 e 228, il giudice la ammonisce severamente sulla importanza morale e religiosa del giuramento e sulle pene che sono stabilite contro la parte che giura il falso in giudizio.

Il giuramento si presta mediante pronuncia che la parte fa delle parole: « *Giuro davanti a Dio* » seguite dalla lettura della formula giuratoria. Se la parte dichiara di non appartenere a nessuna religione, il giuramento comincia con le parole: « *Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza* ».

Il giuramento deve essere prestato dalla parte e ascoltato dai giudici e da chiunque vi assista in piedi con la maggiore solennità. Salvo che la parte dichiari di non apparte-

nere ad alcuna religione, si osservano inoltre le forme della religione a cui appartiene, secondo quanto è prescritto dal regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 195.

(Interrogazione dei testimoni).

Si applica alla interrogazione dei testimoni la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 193.

Al fine di controllare la veridicità del testimonio il giudice può ordinare, anche di ufficio, che le parti, il testimonio medesimo o altre persone, nei limiti disposti dall'articolo 179, esibiscano cose o documenti e altresì che altri testimoni siano sentiti, quantunque non sieno stati indicati dalle parti, in quanto la loro indicazione emerga dalle testimonianze già assunte.

Qualora emergano, durante l'esame del testimonio, gravi indizi di reticenza o di falsità, il giudice può ordinarne l'arresto immediato, a sensi dell'art. 402 del codice di procedura penale.

Art. 196.

(Giuramento dei testimoni).

Prima di essere interrogato, il testimone deve prestare giuramento. Non prestano giuramento i minori di 14 anni; il coniuge, i parenti e gli affini delle parti o delle persone alle quali appartengano gli interessi in lite fino al quarto grado. Chi, fuori da questi casi, abbia interesse alla decisione della lite in favore dell'una o dell'altra parte, può chiedere al giudice di essere esonerato dal prestare giuramento.

Alla prestazione del giuramento il giudice deve premettere una severa ammonizione intorno alla importanza etica e religiosa di questo atto, al dovere che ha il testimonio di dire la verità e alle pene, che sono stabilite contro i testimoni falsi o reticenti.

Il giuramento si presta, secondo le forme prescritte dall'ultimo comma dell'art. 194, con le parole « Giuro davanti a Dio di dire tutta la verità e niente altro che la verità ». Se il testimonio dichiara di non appartenere a nessuna religione, si presta invece con le parole « Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il rifiuto di prestare il giuramento equivale al rifiuto della testimonianza.

Art. 197.

(Intervento delle parti alla ispezione delle prove).

Alla ispezione delle persone o delle cose e alla assunzione delle prove hanno sempre diritto di intervenire le parti, anche in persona, salvo il potere del giudice di allontanarle durante il compimento di determinati atti giusta l'art. 190.

In ogni caso il giudice può prescrivere che, se le parti vi intervengano personalmente, sieno assistite dal difensore; e se vi assiste il difensore, che vi intervenga personalmente anche la parte.

Ciascuna parte ha diritto di chiedere che il giudice faccia o ordini le osservazioni, le indagini, gli esperimenti, i controlli, le interrogazioni di cui agli articoli 190 e 192 del presente codice.

Art. 198.

(Potere di limitazione delle prove).

Quando il giudice ritenga di aver raggiunto la piena conoscenza della verità, cosicchè ulteriori prove sieno superflue, può porre fine, con ordinanza motivata, alla ispezione o alla interrogazione.

Art. 199.

(Processo verbale della ispezione).

Della ispezione o della assunzione delle prove si fa processo verbale, nel quale si deve contenere la descrizione di ciò che il giudice fa, vede, ascolta, e in particolare di tutto quanto può giovare alla identificazione e alla valutazione delle prove.

Al processo verbale possono essere allegate trascrizioni di stenogrammi, coi quali sieno state raccolte le deposizioni delle parti o dei testimoni; inoltre riproduzioni grafiche o fotografiche delle persone o delle cose ispezionate e in genere oggetti atti a rappresentarle come altresì campioni, segni di riconoscimento, cose o documenti esibiti dai testimoni e in genere tutto quanto serva a integrare e a precisare i fatti narrati dal verbale.

Art. 200.

*(Deposito dei processi verbali
di ispezione o di assunzione della prova).*

Il processo verbale di ispezione o assunzione della prova, a cura del cancelliere che lo ha redatto, viene depositato o trasmesso, entro cinque giorni dal compimento della ispezione o della assunzione, nella cancelleria, ove è inserito e custodito nel fascicolo previsto dall'art. 241.

Art. 201.

(Ispezione preventiva delle prove).

Qualora vi sia pericolo che di una persona o di una cosa, la cui interrogazione o ispezione apparisca utile al fine di far conoscere al giudice la verità, possa accadere la perdita oppure mancare la disponibilità o alterarsi la condizione per il momento in cui il giudice debba farla a sensi delle norme contenute in questo titolo, tale interrogazione o ispezione potrà aver luogo anche prima di questo momento purchè la domanda per la decisione della lite sia stata proposta o apparisca seriamente probabile che sia per essere proposta.

La richiesta e il provvedimento a tale scopo si fanno giusta gli articoli 319 e seguenti.

Quando non ve ne sia assoluta impossibilità il giudice deve disporre affinchè sia osservato l'art. 197; in caso diverso deve, ove sia possibile, nominare d'ufficio alla parte, che non interviene alla ispezione o alla interrogazione, un difensore o un consulente tecnico affinchè ne tuteli l'interesse.

Se la ispezione o la interrogazione richiede attitudini o preparazione tecnica, che il giudice non possiede, si applicano gli articoli 77 e 78.

§ III. — *Della valutazione delle prove.*

Art. 202.

(Principio della libera valutazione).

Il giudice valuta le prove, secondo la sua esperienza, tanto separatamente quanto nel loro complesso, salve le disposizioni speciali della legge.

A) *Dei documenti.*

Art. 203.

(Efficacia legale del documento pubblico).

Il documento pubblico fa piena fede, salva la disposizione dell'art. 214, dei fatti che vi si rappresentano come avvenuti davanti al suo autore oppure come da lui compiuti.

Art. 204.

(Nozione del documento pubblico).

E' pubblico un documento quando la formazione ne sia curata o controllata secondo le norme della legge nei limiti della sua competenza da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirvi la pubblica fede.

Art. 205.

(Prova della qualità pubblica del documento).

La qualità del documento previsto dall'articolo precedente è dimostrata dalla regolare esistenza sullo stesso dei segni esteriori previsti dalle leggi, che ne disciplinano la formazione o la spedizione.

Art. 206.

(Efficacia legale del documento privato).

Se una scrittura non ha la qualità prevista dall'art. 203 fa piena fede dei fatti, che ne risultano, solo in quanto siano contrari all'interesse del suo autore, qualora la legge non disponga diversamente.

La scrittura privata contenente la dichiarazione di verità fa fede del fatto che la dichiarazione sia stata emessa, ma non dei fatti che sono oggetto di questa.

Una fotografia, od altro documento analogo, quando la formazione non ne sia avvenuta secondo l'art. 204, fa piena fede dei fatti che vi si rappresentano solo in quanto siano contrario all'interesse del suo autore.

Si considera come autore del documento colui, per conto del quale il documento viene formato.

Art. 207.

(Prova della provenienza delle scritture sottoscritte).

Se il documento è una scrittura, chi ne sia autore si dimostra soltanto con la sottoscrizione autografa, salva la eccezione di cui all'articolo 209.

La sottoscrizione fa piena fede, salve le disposizioni degli articoli 214 e 215, della formazione del documento per conto del sottoscrittore quantunque il testo non sia stato scritto nè in tutto nè in parte da lui, eccetto che per quanto riguarda postille, aggiunte interlineari, cancellature, delle quali si usa fare speciale menzione nell'atto del sottoscrivere; queste non si reputano provenienti dall'autore se non siano scritte di sua mano o non ne sia fatta la detta menzione prima della sottoscrizione.

Art. 208.

(Prova della sottoscrizione).

Se la parte, contro la quale una scrittura privata sottoscritta viene prodotta, non nega nella prima risposta che la sottoscrizione sia stata apposta dal sottoscrittore, ove questi apparisca essere la parte medesima, o non dichiara di non riconoscere che sia stata apposta dal sottoscrittore, ove questi apparisca essere un terzo, la sottoscrizione si ha per riconosciuta. Nel caso contrario la verità della sottoscrizione deve essere dimostrata secondo le regole contenute in questo capo.

Se la sottoscrizione è autenticata da notaro o da altro pubblico ufficiale giusta l'art. 204, essa si ha per vera, giusta le regole dell'art. 203. Se la sottoscrizione dell'originale del telegramma è autenticata nei modi previsti dai regolamenti telegrafici, si ritiene autografa fino a prova contraria.

Art. 209.

(Prova della provenienza delle scritture non sottoscritte).

Chi sia autore di un documento si dimostra anche senza la sottoscrizione per quei documenti che, secondo la comune esperienza, non si usa sottoscrivere, quali sono, per esempio, i registri domestici, i libri di commercio, i telegrammi, le minute, gli appunti.

Se la parte, contro la quale un documento siffatto viene prodotto, non nega nella prima risposta di esserne l'autore o non dichiara di non riconoscere che ne sia autore il terzo indicato da chi lo produce, l'autore si ha per riconosciuto. Nel caso contrario la verità del fatto che il documento sia

stato scritto per conto della persona indicata deve essere dimostrata secondo le regole contenute in questo capo. Questa dimostrazione può essere fornita per l'originale del telegramma col fatto di averlo consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico.

Art. 210.

(Efficacia legale dei libri di commercio).

Fanno fede, fino a prova contraria, della verità dei fatti, che vi sono rappresentanti, anche se non sieno contrari all'interesse del loro autore, i libri commerciali regolarmente tenuti purchè le lite verta tra commercianti in materia di commercio.

Art. 211.

(Efficacia legale delle copie).

Le copie fanno fede della esistenza dell'originale giusta le regole degli articoli precedenti.

La copia del telegramma trasmessa al destinatario fa fede, fino a prova contraria, dell'originale e della data della spedizione e del ricevimento.

Art. 212.

(Prova della data della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena fede della sua data, salve le disposizioni degli articoli 214 e 215, in quanto la data indichi un fatto contrario all'interesse del suo autore.

Art. 213.

(Inscindibilità del documento privato).

Se uno stesso documento privato rappresenti insieme uno o più fatti contrari all'interesse dell'autore e uno o più fatti favorevoli al medesimo, la verità dei primi non può essere ritenuta senza ritenere insieme la verità dei secondi nei limiti in cui i fatti favorevoli forniscano a colui, contro il quale il documento viene prodotto, una eccezione avverso la pretesa di chi lo produce.

Art. 214.

(Eccezione alla efficacia legale del documento pubblico e privato in caso di falso).

Il documento pubblico o privato cessa di far fede giusta gli articoli 203 e 206 soltanto quando ne sia accertata la falsità.

L'accertamento della falsità si fa nei modi previsti dall'art. 216.

Art. 215.

(Eccezione alla efficacia legale della scrittura privata per abuso del biancosegno).

La scrittura privata cessa altresì di far fede giusta l'articolo 206 quando sia accertato l'abuso della sottoscrizione in bianco.

La sottoscrizione si reputa fatta in bianco quando il documento venga rilasciato da chi lo ha sottoscritto senza che ne sia scritto il testo in tutto o in quella parte, della quale il documento è chiamato a far fede.

Vi è abuso della sottoscrizione in bianco quando chi ha ricevuto il documento ne abbia formato o completato o fatto formare o completare il testo contro gli accordi presi col sottoscrittore.

L'abuso della sottoscrizione in bianco si prova secondo le norme contenute in questo titolo.

Art. 216.

(Querela di falso).

La parte che impugna per falsità un documento deve indicare i motivi e le prove; una impugnazione fatta senza queste indicazioni si ha come non proposta.

L'accertamento della falsità si fa con processo separato, osservata la competenza di cui all'art. 51. Il giudice, avanti al quale l'impugnazione è proposta, assegna alla parte, che la propone, un termine per presentare la domanda al tribunale competente ove non sia già stata proposta all'atto della impugnazione. Se ciò non avviene nel termine prescritto, il documento impugnato si ritiene per vero.

Il giudice stabilisce altresì, secondo le circostanze, se il processo principale debba rimaner sospeso o debba proseguire durante il processo di falso; può anche stabilire che rimanga sospeso non oltre un dato tempo salva, in ogni caso, la disposizione dell'art. 5 del codice di procedura penale.

Qualora segua la decisione prima della pronunzia definitiva sul falso, si applica l'art. 283.

B) *Della confessione.*

Art. 217.

(Efficacia legale della confessione).

La confessione fa fede secondo le disposizioni degli articoli seguenti, purchè ricorrano le condizioni ivi indicate.

Art. 218.

(Confessione giudiziale).

La confessione fa piena fede, salva la disposizione dell'articolo 220, quando sia fatta dalla parte in persona rispondendo a una interrogazione del giudice ovvero altrimenti nel compimento di un atto del processo.

Art. 219.

(Confessione stragiudiziale).

La confessione fa fede fino a prova contraria quando sia fatta fuori del processo da una persona, che abbia facoltà di agire per la tutela dell'interesse, al quale la confessione si riferisce, e sia diretta a una persona, che abbia facoltà di contraddire rispetto all'interesse medesimo.

Art. 220.

(Prova contraria alla confessione).

La confessione cessa di far fede giusta l'art. 218 quando sia accertato che essa è stata determinata da errore, da violenza o da dolo.

Art. 221.

(Inscindibilità della confessione).

Se la confessione, di cui l'art. 218, rappresenti, insieme con uno o più fatti contrari all'interesse del dichiarante, uno o più fatti favorevoli al medesimo, la verità dei primi non può essere ritenuta senza ritenere insieme la verità dei secondi nei limiti in cui i fatti favorevoli forniscano al confitente una eccezione contro la pretesa dell'altra parte.

C) *Delle testimonianze.*

Art. 222.

(Inefficacia legale delle testimonianze).

Le testimonianze dei terzi non fanno alcuna fede, salva la disposizione dell'articolo seguente, quando si tratta di dimostrare:

a) il contrario di ciò, di cui fa fede un documento pubblico o un documento privato;

b) la conclusione, il contenuto o la data di un contratto, il cui valore superi le lire cinquemila;

c) la confessione di uno dei fatti indicati nel comma precedente.

Art. 223.

(Eccezione alla inefficacia legale delle testimonianze).

Nei casi contemplati dall'articolo precedente le testimonianze possono far fede in concorso di un documento pubblico o privato il quale, secondo le regole degli articoli 203 e 206 valga a rendere verosimile il fatto, che si vuol provare per testimoni.

Possono altresì le testimonianze far fede della esistenza di un documento, quando alla parte sia riuscito impossibile formarlo o produrlo per causa, che non sia ad essa imputabile.

Art. 224.

(Inefficacia legale delle testimonianze non assunte a norma di legge).

Le testimonianze non fanno fede quando non siano prestate in conformità con le norme contenute nel capo secondo di questo titolo, salva diversa disposizione della legge.

D) *Del giuramento e dell'onere della prova.*

Art. 225.

(Mezzi per stabilire i fatti in mancanza di prove).

Qualora il giudice non disponga di prove sufficienti per conoscere la verità, si serve per stabilire i fatti del giuramento della parte o delle norme relative all'onere della prova.

Art. 226.

(Giuramento a istanza di parte).

Una parte può deferire all'altra il giuramento sulla verità di un fatto compiuto da questa o sulla scienza di un fatto diverso, purchè l'aver compiuto o il conoscere il fatto medesimo non costituisca cosa turpe o delittuosa; ma il giudice deve ammetterlo solo quando le prove, di cui dispone, non gli consentano di conoscere la verità del fatto medesimo e questa conoscenza sia necessaria per la decisione della lite.

Art. 227.

(Effetti della delazione del giuramento decisivo).

La parte, alla quale il giuramento viene deferito, può prestarlo, recusarlo o riferirlo.

Se il giuramento viene prestato, fa piena fede della verità del fatto giurato.

Se la lettura della formula, giusta l'art. 194, avviene con variazioni, le quali non siano di pura forma, il giuramento si ha per recusato.

Se viene recusato, la verità del fatto, la cui esistenza doveva essere affermata dal giurante, è esclusa; e rispettivamente la verità del fatto, la cui esistenza doveva essere negata dal giurante, è stabilita.

Se viene riferito, la parte, che lo ha deferito, può giurare o recusare di giurare il contrario del fatto, sul quale il giuramento è stato deferito.

La prestazione o la ricusazione del giuramento riferito hanno lo stesso effetto che la prestazione o la ricusazione del giuramento deferito.

Non può essere riferito il giuramento su un fatto, sul quale, secondo l'articolo precedente, non possa venire deferito.

Art. 228.

(Giuramento d'ufficio).

Nella ipotesi, di cui all'art. 225 e sui fatti di cui all'articolo 226, il giuramento può essere deferito anche di ufficio a quella tra le parti, a cui il giudice, secondo le circostanze, attribuisce maggiore credibilità.

La parte, alla quale il giudice deferisce il giuramento, può prestarlo o recusarlo con gli effetti previsti dall'articolo precedente.

Art. 229.

(Onere della prova).

Nella ipotesi di cui all'art. 225, qualora nè la parte nè il giudice vogliano o possano valersi del giuramento, il dubbio intorno alla verità di un fatto si risolve contro quella delle parti, alla quale giova la sua allegazione, salvo che la legge non disponga diversamente nei singoli casi.

Sezione 3^a. — *Della discussione.*

Art. 230.

(Funzione della discussione).

Dopo lo scambio delle comparse preparatorie e, in quanto vi sia luogo, dopo la ispezione o la assunzione delle prove, prevista dagli articoli 182 e seguenti, le parti fanno la discussione proponendo le conclusioni definitive ed esponendone le ragioni di fatto e di diritto.

Art. 231.

(Contenuto della discussione).

Nella discussione le parti non possono proporre questioni di fatto e di diritto, che non siano state indicate nelle scritture preparatorie.

Se questioni così fatte vengano proposte, il giudice non ne deve tener conto, a meno che la parte non dimostri di non averle potute proporre durante l'istruzione preparatoria per cagioni ad essa non imputabili. Solo se questa dimostrazione sia data in modo rigoroso, il giudice deve decidere anche le questioni nuove; ma la parte contraria deve essere messa in grado di rispondere intorno ad esse, al quale uopo il giudice può ordinare che sia riaperta la istruzione preparatoria, uniformandosi all'art. 166.

Art. 232.

(Oralità o scrittura nella discussione).

La discussione si fa di regola oralmente.

Solo quando ciò sia richiesto dalle parti concordi o dalla natura delle questioni da risolvere, il giudice può disporre che si faccia invece per iscritto, mediante la presentazione di comparse conclusionali.

Art. 233.

(Modo della discussione orale).

La discussione orale si fa all'udienza ed è diretta dal giudice giusta le norme dell'art. 94.

In particolare il presidente può e deve richiamare le parti, quando ne sia il caso, alla brevità e alla pacatezza; può determinare l'ordine in cui ciascuna parte deve prendere la parola; può e deve invitare le parti a omettere la trattazione di questioni, sulle quali non possa sorgere ragionevole dubbio, o invitarle invece a trattare questioni che quelle abbiano omissso, quando appariscano importanti per la decisione.

Art. 234.

(Tempo della discussione orale).

Quando non vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove giusta gli articoli 182 e seguenti, la discussione orale si fa nella seconda udienza di istruzione prevista dall'articolo 171.

Quando vi sia luogo invece agli atti previsti dagli articoli 182 e seguenti e questi si compiano davanti al collegio, la

discussione orale si fa nella stessa udienza in cui vengono compiuti e subito dopo il loro compimento.

Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi previste dai due alinea precedenti, la discussione orale può essere differita a un'udienza successiva per la preparazione delle parti o per gravi motivi di ufficio, col più breve intervallo possibile.

Qualora infine gli atti, di cui al capoverso precedente, si compiano avanti un giudice delegato, la discussione orale si fa subito dopo il loro compimento, nell'udienza, che viene fissata dal giudice delegato stesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti stabiliti nel precedente capoverso. Se tali atti siano compiuti da un giudice richiesto, la udienza viene fissata dal presidente, subito che sieno pervenuti in cancelleria i relativi processi verbali.

Art. 235.

(Modo della discussione scritta).

La discussione scritta si fa mediante lo scambio e la presentazione nella cancelleria delle comparse conclusionali.

Lo scambio si fa e si certifica nei modi previsti dall'art. 168 tre giorni prima di quello stabilito per il deposito nella cancelleria, se un termine diverso non sia prescritto dal giudice.

Dopo lo scambio alla comparsa conclusionale non può essere fatta alcuna aggiunta o postilla, fuor che nel caso previsto dal capoverso dell'art. 232.

Art. 236.

(Tempo della discussione scritta).

Se non vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove, a sensi degli articoli 182 e seguenti, le comparse conclusionali debbono essere depositate in cancelleria nel termine fissato con la ordinanza prevista dall'art. 172.

Se invece ve ne sia bisogno, il termine è stabilito dal collegio o dal giudice delegato dopo il compimento degli atti medesimi. Ove questi siano compiuti da un giudice richiesto si applica l'ultima parte dell'art. 234.

La durata del termine deve essere stabilita soltanto con riguardo al tempo necessario alla preparazione della discussione e in nessun caso può eccedere i quindici giorni.

Art. 237.

(Composizione del collegio decidente).

In tutti i casi, in cui la ispezione o la assunzione delle prove sia avvenuta da parte del collegio, non possono assistere alla discussione giudici diversi, da quelli che hanno partecipato alla ispezione o alla assunzione delle prove.

Art. 238.

(Nota delle spese).

Alla fine della discussione orale o insieme con la comparsa conclusionale ciascuna parte deve presentare al giudice la nota delle spese, delle quali domanda la rifusione. Se non la presenta, si intende che abbia rinunciato alla rifusione.

Art. 239.

(Riapertura della istruzione).

Malgrado che sia compiuta la discussione orale o scritta, il giudice, anzichè decidere, può riaprire la discussione quando ritenga utile la ispezione o la assunzione di qualche prova non ispezionata od assunta ovvero un maggior sviluppo della discussione su qualche punto controverso.

In tal caso il giudice provvede con ordinanza, giusta l'articolo 172.

Di tale ordinanza è dato avviso alle parti giusta l'ultimo comma dell'art. 275.

Sezione 4^a. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Art. 240.

(Processo verbale delle udienze).

Di quanto si fa in ciascuna udienza viene redatto dal cancelliere processo verbale.

Delle istanze, delle conclusioni, delle ragioni esposte dalle parti il cancelliere fa menzione solo in quanto non risultino dalle comparse, secondo le richieste delle parti e le disposizioni del presidente.

Art. 241.

(Fascicolo di istruzione).

Per ciascun processo si tiene nella cancelleria un fascicolo nel quale sono inseriti o allegati:

- a) il ricorso contenente la domanda e le comparse, presentate dalle parti secondo l'art. 171;
- b) i documenti e le prove, di cui l'art. 181;
- c) i processi verbali di ispezione o di assunzione delle prove, giusta l'art. 200;
- d) i processi verbali delle udienze, di cui l'art. 240;
- e) le ordinanze istruttorie, giusta l'art. 254;
- f) le comparse conclusionali, di cui l'art. 235;
- g) ogni altro documento relativo ad atti compiuti nel processo.

Per la custodia del fascicolo si provvede giusta le disposizioni del regolamento per l'esecuzione di questo codice.

Art. 242.

(Disponibilità del fascicolo di istruzione).

Le parti possono chiedere e, anche senza la loro richiesta, il giudice può ordinare, che il fascicolo e gli allegati sieno portati dove si assumono le prove o dove avviene la discussione orale, per poterne fare uso nel corso di tali atti.

CAPO II.

Della istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori.

Art. 243.

(Rinvio alle norme del capo precedente).

La istruzione nei processi avanti ai conciliatori e ai pretori è regolata dalle norme del capo precedente, in quanto non presuppongano la esistenza del collegio o non sia diversamente disposto in questo capo.

Art. 244.

(Dichiarazione del domicilio o della residenza).

Se la parte convenuta non è rappresentata da un difensore, deve, nella prima udienza, indicare la casa o l'ufficio

dove ha la residenza; se non ha residenza nel comune, dove è la sede dell'ufficio, deve eleggere il domicilio in una casa o in un ufficio, sito nel comune medesimo.

Tanto la parte attrice quanto la parte convenuta possono mutare nel corso del processo questa indicazione. Se la nuova indicazione non viene fatta in presenza della controparte deve essere notificata a questa.

Art. 245.

(Soppressione della istruzione preparatoria per le cause di facile istruzione).

Qualora la lite non apparisca di difficile istruzione, il giudice stabilisce nella stessa ordinanza dell'art. 145 che alla prima udienza le parti gli presentino le prove, delle quali ciascuna intenda valersi, e procedano poi alla discussione. In questo caso la ordinanza ha l'effetto, di cui agli articoli 185 e 186.

Anche quando il giudice non si sia valso di tale facoltà, può, nella prima udienza d'istruzione, sull'accordo delle parti o d'ufficio, ordinare, se non vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove a sensi dell'art. 182, che le parti procedano senz'altro alla discussione.

Ove, in tali casi, la discussione dimostri la necessità o della istruzione preparatoria o della ispezione o assunzione di prove giusta l'art. 182, il giudice dà i provvedimenti opportuni.

Art. 246.

(Scambio delle comparse preparatorie).

Se le parti agiscono in persona, lo scambio previsto all'art. 168 avviene tra di esse.

Art. 247.

(Modo della discussione).

La discussione si fa sempre a voce.

Solo quando, per le liti di maggiore gravità, sia stato seguito il procedimento disposto dal capo precedente, può applicarsi il terzo comma dell'art. 234.

TITOLO QUINTO.

DEI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI.

Art. 248.

(Forma dei provvedimenti istruttori).

Ogni qualvolta il giudice provveda intorno al processo senza decidere in tutto o in parte la lite, pronunzia una ordinanza.

Solo quando il giudice, nel disaccordo delle parti, per motivo di incompetenza o per qualunque altro, dichiara di non poter decidere la lite, pronunzia una sentenza.

Art. 249.

(Provvedimenti istruttori concordati).

Qualora su un provvedimento intorno al processo le parti siano d'accordo, il giudice provvede secondo il loro accordo salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 182.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'articolo 14.

Art. 250.

(Provvedimenti istruttori contenziosi).

Qualora non si applichi l'articolo precedente, il giudice provvede secondo le norme della legge, o, in difetto di queste, nel modo che più gli sembra giovare alla economia e alla sicurezza del processo.

Art. 251.

(Competenza per i provvedimenti istruttori).

Nella ipotesi prevista dall'art. 249, se il processo si fa avanti a un giudice collegiale, può provvedere così il collegio come il presidente o il giudice delegato o richiesto.

Nella ipotesi prevista dall'art. 250, se il processo si fa avanti a un giudice collegiale provvede soltanto il collegio, salvo che la questione riguardi atti compiuti avanti un giudice delegato o richiesto, nel qual caso si applica l'art. 191.

Art. 252.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti istruttori).

In ogni caso il giudice può, per sopravvenuti giusti motivi, revocare e modificare un provvedimento istruttorio preso in precedenza e non ancora eseguito.

Del pari il collegio può sempre, in seguito alla discussione sulle prove ispezionate o assunte dal giudice delegato o richiesto, revocare o modificare un provvedimento preso dall'uno o dall'altro.

Art. 253.

(Notificazione delle ordinanze).

Se la ordinanza viene pronunciata in presenza di una parte, si ha ad ogni effetto per notificata alla medesima.

Art. 254.

(Deposito delle ordinanze).

Ogni ordinanza, in quanto non sia pronunciata nel corso di un atto, per il quale si redige processo verbale, è depositata, per cura del cancelliere, entro cinque giorni dalla pronunzia, nella cancelleria per esservi inserita e custodita nel fascicolo di cui all'art. 241.

Art. 255.

(Reclamo contro le ordinanze del giudice delegato o richiesto).

Salva la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 252, una impugnazione contro le ordinanze del giudice delegato o richiesto è ammessa soltanto nel caso in cui il giudice abbia negato a carico di una parte o di un terzo la applicazione dell'art. 179, ovvero abbia applicato a carico di un terzo il terzo o il quarto comma dell'art. 178.

In tale ipotesi la parte o il terzo può reclamare al collegio nel termine di tre giorni da quello, in cui la ordinanza sia stata pronunciata in sua presenza o altrimenti gli sia stata notificata.

Il reclamo si propone con ricorso contenente la indicazione delle ragioni e, in quanto occorra, delle prove. Il collegio, prima di decidere, dà le disposizioni opportune per mettere l'altra parte o le parti in grado di contraddire.

Il reclamo sospende la esecuzione della ordinanza, contro cui è proposto.

Art. 256.

(Reclamo contro le ordinanze, del collegio del pretore o del conciliatore).

Nessuna impugnazione è ammessa contro la ordinanza del collegio, del pretore o del conciliatore salvo che si tratti dei casi previsti all'articolo precedente o dall'art. 324 e la ordinanza non sia pronunziata dalla corte di appello. In tali ipotesi si osservano il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo precedente e il reclamo si propone dalla parte o dal terzo al pretore contro le ordinanze del conciliatore, al tribunale contro le ordinanze del pretore, alla corte di appello contro le ordinanze del tribunale.

TITOLO SESTO.

DELLA SOSPENSIONE, DELLA INTERRUZIONE E DELLA CESSAZIONE DEL PROCESSO.

CAPO I.

Della sospensione.

Art. 257.

(Sospensione per impedimento di fatto).

Il processo viene sospeso quando per un caso di forza maggiore le parti o una fra queste, senza alcuna loro colpa, si trovino nella assoluta impossibilità di attendere alla tutela del loro interesse nella lite.

Art. 258.

(Sospensione per impedimento di diritto).

Il processo viene sospeso quando la decisione non debba essere pronunziata fino a che non possa essere constatato un

determinato fatto ovvero ispezionata o assunta una determinata prova, oltre ai casi particolarmente determinati dalla legge.

Art. 259.

(Sospensione per accordo delle parti).

Il processo viene sospeso quando le parti sono d'accordo di sospenderlo per un termine minimo di tre mesi.

Affinchè questo accordo sia efficace, occorre una dichiarazione di ciascuna parte in persona.

Art. 260.

(Provvedimento di sospensione).

La sospensione viene disposta dal giudice, a istanza di parte o anche di ufficio, con ordinanza nella quale si indica il giorno preciso in cui la sospensione ha fine.

Qualora permanga il motivo previsto dagli articoli 257 o 258 oppure si rinnovi l'accordo previsto dall'art. 259, il termine, durante il quale il processo viene sospeso, può essere prorogato con altra ordinanza giusta il comma precedente.

Art. 261.

(Efficacia della sospensione).

Dal giorno, in cui la ordinanza di sospensione viene pronunziata, a quello, in cui la sospensione cessa, non si può compiere alcun atto processuale; se venga compiuto, è inefficace.

Il periodo, durante il quale il processo è sospeso, non si calcola nel computo di alcun termine stabilito dalla legge o dal giudice.

CAPO II.

Della interruzione.

Art. 262.

(Interruzione per successione nella lite a causa di morte).

Il processo si interrompe se muore prima della chiusura della istruzione una delle persone, alle quali appartengono gli interessi in lite.

Art. 263.

(Interruzione per mutamento nella legittimazione ad agire).

Il processo si interrompe del pari se prima della chiusura della istruzione muta, per causa di morte o per altra causa, una delle persone, alle quali compete la facoltà di stare in giudizio per la tutela degli interessi in lite.

Art. 264.

(Interruzione per morte o per impedimento del procuratore).

Il processo si interrompe se prima della chiusura della istruzione il procuratore, che rappresenta la parte, muore o perde, definitivamente o per un tempo superiore a cinque giorni, la qualità di operare come procuratore nel processo e la parte non sia rappresentata da altri procuratori.

Art. 265.

(Momento della interruzione).

La interruzione avviene nel momento in cui si verifica l'avvenimento previsto nell'articolo precedente.

Se però la parte è rappresentata da un procuratore, gli avvenimenti di cui gli articoli 262 e 263 non producono interruzione se non dal momento in cui il difensore ne abbia dato notizia nel processo, con atto notificato alla controparte o in altra guisa.

Art. 266.

(Efficacia della interruzione).

Durante la interruzione si verificano gli effetti previsti dall'art. 261.

La interruzione cessa:

a) quando la parte, che ha perduto il procuratore giusta l'art. 264, oppure la persona alla quale compete il diritto di agire in seguito ai fatti previsti dagli articoli 262 e 263, significhi con atto notificato alla controparte o in altra guisa, di essere pronta a continuare nel processo;

b) oppure quando l'altra parte abbia notificato alla persona o alle persone indicate alla lettera a) una comparsa, nella quale espone il contenuto della sua domanda e lo

stato del processo, e sia trascorso dalla notificazione il termine, che, a istanza della parte medesima, viene fissato dal presidente del collegio ovvero dal pretore o dal conciliatore secondo i criteri indicati nell'art. 138.

CAPO III.

Della cessazione.

Art. 267.

(Cessazione per compromesso).

Il processo cessa se le parti si accordano validamente per rimettere la decisione della lite a uno o più arbitri secondo l'art. 396.

Art. 268.

(Cessazione per transazione).

Il processo cessa se le parti si accordano validamente, con o senza intervento del giudice, per transigere la lite.

Art. 269.

(Cessazione per rinunzia o per riconoscimento).

Il processo cessa se una parte rinunzia alla domanda e l'altra parte accetta.

Non vi è bisogno di questa accettazione quando la rinunzia si faccia prima che sia avvenuta la notificazione della domanda.

Art. 270.

(Efficacia della cessazione).

Per effetto della cessazione tutti gli atti compiuti per ottenere la decisione della lite perdono efficacia e la domanda si ha come non proposta; ma non perdono efficacia le sentenze che siano già state pronunziate.

La cessazione non pregiudica il rapporto di diritto esistente fra le parti, nè la decisione della lite intorno a questo, salvi gli effetti dell'atto, che determina la cessazione, come gli effetti della perduta efficacia della domanda sul rapporto e sulla lite medesima.

La cessazione si verifica per virtù dei fatti previsti dagli articoli precedenti senza bisogno dell'accertamento del giudice; ma il giudice non la può accertare senza istanza di parte.

Art. 271.

(Cessazione parziale del processo).

Se il compromesso, la transazione, la rinunzia o il riconoscimento non comprendono tutte le questioni, per le quali è aperto il processo, questo continua per la decisione sulle questioni residue.

Art. 272.

(Responsabilità delle parti nel caso di cessazione).

Se le parti, nell'atto di concordare il compromesso o la transazione, non hanno stabilito altrimenti, nel caso di cessazione del processo previsto dagli articoli 267 e 268 non vi è luogo ad alcuna responsabilità per spese o per danni dell'una verso l'altra.

Se le parti non si accordano diversamente, la parte che rinunzia alla domanda o alla pretesa, ovvero che aderisce alla pretesa avversaria deve rimborsare all'altra le spese giusta l'art. 31. In difetto di accordo fra le parti, le spese vengono tassate dal giudice.

Nel caso di cessazione parziale, il giudice tiene conto, liquidando le spese in seguito alla decisione, di quella parte di esse che si riferisce alle questioni, intorno alle quali il processo è cessato.

TITOLO SETTIMO.

DELLA SENTENZA.

CAPO I.

Della formazione della sentenza.

Art. 273.

(Deliberazione della sentenza collegiale).

Quando la decisione spetta a un giudice collegiale, viene deliberata mediante la discussione e la votazione.

La discussione si fa sotto la direzione del presidente sulle singole questioni della lite, nell'ordine in cui le pone il presidente medesimo, o, in caso di dissenso, nell'ordine deliberato dal collegio.

La votazione si fa del pari sulle singole questioni, in ordine inverso di anzianità tra i vari giudici; il presidente vota per ultimo.

Vale come decisione del collegio la decisione della maggioranza.

Qualora una questione consenta più di due soluzioni e non si formi su di essa la maggioranza alla prima votazione, due soluzioni, qualunque siano, si mettono ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle soluzioni restanti, per decidere quale delle due debba essere eliminata, e così di seguito fino a che le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali si fa la votazione definitivamente.

Art. 274.

(Redazione e deposito del dispositivo della sentenza).

Fatta la votazione il presidente redige o fa redigere per iscritto il dispositivo, lo sottoscrive e lo consegna al cancelliere, il quale lo custodisce e ne dà sollecita comunicazione alle parti.

La comunicazione deve avvenire entro quindici giorni dalla discussione o dal deposito in cancelleria delle comparse conclusionali.

Art. 275.

(Redazione e deposito della motivazione).

Redatto e depositato il dispositivo, il presidente designa secondo i risultati della discussione quello tra i votanti che deve redigere il progetto della motivazione.

Questo progetto viene sottoposto alla approvazione del collegio, formato secondo le regole dell'art. 273. Indi il documento che contiene la sentenza secondo le regole dell'articolo 92, viene depositato in cancelleria; ciò deve essere fatto entro quindici giorni dall'avviso, di cui all'articolo precedente.

Il cancelliere dà atto del deposito e della sua data con annotazione da lui sottoscritta sul documento medesimo e ne dà sollecito avviso alle parti.

CAPO II.

Correzione e interpretazione della sentenza.

Art. 276.

(Correzione della sentenza).

Qualora, nella redazione della sentenza, sia incorsa una omissione o un errore di espressione o di calcolo, il quale sia manifestamente dovuto a disattenzione, la omissione viene riparata e l'errore viene corretto dal giudice stesso a istanza di parte o anche d'ufficio.

Art. 277.

(Interpretazione autentica della sentenza).

Qualora parole usate nella sentenza possano dar luogo a dubbi di interpretazione, fino a che non sia stata proposta impugnazione, il giudice che la ha pronunciata può indicare, se vi è domanda concorde delle parti, come quelle parole debbano essere interpretate.

Art. 278.

(Provvedimenti per la correzione o la interpretazione).

La correzione o la interpretazione si fa dal giudice secondo le regole che statuiscono la formazione della sentenza, e si documenta mediante una postilla, che viene scritta e sottoscritta dal giudice di seguito all'originale della sentenza corretta o rettificata.

Art. 279.

(Procedimento per la correzione o la interpretazione).

La istanza per la correzione o la interpretazione si fa mediante ricorso.

Prima di provvedere alla correzione il giudice deve dare le disposizioni opportune affinchè l'altra parte sia posta in grado di contraddire.

CAPO III.

Del contenuto della sentenza.

Art. 280.

(Risoluzione delle questioni).

Il giudice decide da lite resolvendo le questioni, che gli sono proposte o che egli deve proporsi di ufficio, dalle quali dipende il riconoscimento dell'effetto giuridico preteso o contestato da ciascuna parte.

Art. 281.

(Decisione totale o parziale della lite).

Quando tutte le questioni non siano ugualmente mature per la risoluzione, il giudice può, secondo la convenienza, o riservare la risoluzione di tutte o risolverne alcune, disponendo nello stesso tempo gli atti occorrenti per la risoluzione delle altre.

Art. 282.

(Decisione interlocutoria).

Quando, nella ipotesi prevista nell'art. 281, il giudice, decidendo solo alcune questioni della lite, disponga ulteriori atti di istruzione, dà i provvedimenti previsti dall'art. 172.

Art. 283.

(Condanna con riserva).

Quando per la decisione di una lite relativa a pagamento di una somma di denaro o a consegna di una quantità di cose fungibili la risoluzione di talune questioni dipende dal compimento di atti istruttori di lunga durata e il ritardo, che ne conseguirebbe nella decisione, possa apparire di grave pregiudizio, il giudice può decidere ciò nonostante la lite con riserva di modificare più tardi la decisione in seguito al compimento dei detti atti istruttori.

Il giudice deve subordinare la efficacia esecutiva di questa decisione alla prestazione di una cauzione a sensi degli art. 129 e seguenti.

Art. 284.

(Modo di risoluzione delle questioni).

Il giudice, qualora non sia chiamato dalla legge a decidere secondo equità, risolve le questioni applicando le norme del diritto vigente ai fatti della lite.

Art. 285.

(Posizione e interpretazione delle norme di diritto).

Il giudice stabilisce e interpreta le norme del diritto senza dipendere dalle deduzioni delle parti e dalle prove offerte da queste, anche se si tratti di diritto consuetudinario o di diritto straniero.

In quest'ultimo caso il giudice può disporre d'ufficio le indagini opportune e in particolare provocare informazioni col mezzo del Ministero della giustizia.

Art. 286.

(Giudizio di equità).

Quando il giudice è autorizzato a risolvere una questione secondo equità, applica ai fatti della lite quella norma che, a sua scienza, corrisponde al sentimento di giustizia della generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo, a cui la decisione si riferisce.

Art. 287.

(Posizione dei fatti).

Il giudice stabilisce i fatti secondo ciò che risulta dal processo o dalla pubblica notorietà.

Egli non può valersi della cognizione dei fatti acquisita in altri modi, eccetto che per la risoluzione delle questioni, che riguardano il suo potere di decidere e il diritto delle parti di chiedere la decisione e negli altri casi indicati dalla legge.

Art. 288.

(Fatti risultanti dal processo).

Si reputano risultanti dal processo quei fatti, i quali:

a) sono affermati concordemente dalle parti, oppure;

b) essendo affermati da una parte e negati dall'altra, sono accertati dal giudice coi mezzi stabiliti nel titolo quarto del libro primo.

La disposizione del comma a) non si applica alle liti pre viste dall'art. 14. -

Art. 289.

(Condanna nelle spese).

Quando una domanda sia accolta o respinta il giudice statuisce sulla responsabilità delle parti giusta gli articoli 31 e seguenti.

Solo in casi eccezionali la liquidazione delle spese può essere delegata dal collegio a uno dei giudici, che hanno pronunziato la sentenza.

Contro questa liquidazione può essere proposto reclamo entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza che contiene la liquidazione. Sul reclamo il collegio pronunzia con ordinanza. Se il reclamo è infondato, la parte, che lo ha proposto, è tenuta al rimborso delle maggiori spese da essa cagionate.

La liquidazione dei danni prevista dall'art. 33 non può essere fatta a norma del comma secondo.

CAPO IV.

Della efficacia della sentenza.

Art. 290.

(Cosa giudicata in senso materiale).

La sentenza, che decide totalmente o parzialmente una lite, ha forza di legge nei limiti della lite e della questione decisa.

Si considera decisa, anche se non sia risolta espressamente, ogni questione, la cui risoluzione costituisca una premessa necessaria della disposizione contenuta nella sentenza.

Art. 291.

(Cosa giudicata in senso formale).

Nessun giudice può tornare a decidere le questioni già decise con una sentenza, quando riguardano la medesima lite, salvo che:

a) la legge consenta allo stesso giudice di sostituire a una decisione con riserva una decisione definitiva; oppure

b) la legge consenta alle parti di impugnare avanti allo stesso giudice o a un giudice diverso la sentenza già pronunziata; o infine

c) il primo giudice abbia regolato secondo equità un rapporto continuativo fra le parti e queste ne chiedano la modificazione per causa di un mutamento sopravvenuto nello stato di fatto.

La domanda di una nuova decisione, fuori dei casi previsti ai commi a) b) c), deve essere rigettata di ufficio.

Art. 292.

(Validità della sentenza).

Salva la impugnazione giusta le norme previste dal titolo undecimo, il difetto di alcuno tra i requisiti previsti dalla legge non pregiudica mai la efficacia di una sentenza.

TITOLO OTTAVO.

DEL PROCESSO IN CONTUMACIA.

Art. 293.

(Rinnovazione della notificazione della domanda).

Se la parte convenuta non comparisca alla prima udienza di istruzione e se dal modo come avvenne la notificazione non risulti con certezza che essa abbia avuto notizia della domanda e tempo per comparire, il giudice rinvia l'udienza ad un altro giorno e stabilisce i modi e i termini, in cui la domanda con la citazione a comparire nel giorno così destinato deve essere notificata.

Altrettanto si fa nel caso, in cui risulti o apparisca probabile al giudice in qualunque modo che la parte non sia comparsa per una causa indipendente dalla sua volontà.

La ordinanza, di cui al primo comma, si scrive di seguito alla ordinanza prevista dall'art. 137.

Se la prima notificazione sia avvenuta per mezzo del servizio postale o telegrafico, la seconda deve essere in ogni caso fatta secondo gli art. 114 e seguenti.

Art. 294.

(Contumacia della parte attrice).

La parte attrice, se non comparisce alla prima udienza di istruzione, si intende che abbia rinunciato alla domanda.

La parte convenuta ha la scelta o di accettare la rinunzia con gli effetti dell'art. 269, o di chiedere la decisione della lite, applicandosi la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 295.

(Ammissione dei fatti affermati dalla parte comparsa).

Se una delle parti non comparisce o se, comparendo, rimane inattiva, i fatti affermati dall'altra parte come fondamento della pretesa o della eccezione si considerano come ammessi agli effetti dell'art. 288, salva la decisione intorno alla loro efficacia giuridica, per la quale restano ferme le disposizioni degli articoli 284 e 285.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 14.

E' pure fatta salva in ogni caso la applicazione del secondo comma dell'art. 153.

Art. 296.

(Abbreviazione della istruzione).

Se una delle parti non è comparsa alla prima udienza, e in quanto si faccia luogo alla applicazione dell'articolo precedente, il giudice può disporre secondo l'ultimo comma dell'art. 166.

Art. 297.

(Comparizione tardiva del contumace).

La parte, che non è comparsa alla prima udienza, può comparire a una delle udienze successive, fino alla chiusura dell'istruzione; ma restano fermi gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 295, salvo che la parte dimostri che il ritardo della sua comparizione è stato cagionato da un fatto ad essa non imputabile.

In tale ipotesi il collegio ovvero il pretore o il conciliatore dà, secondo le circostanze, i provvedimenti di cui l'articolo 166 ovvero quelli dell'art. 172.

Art. 298.

(Contumacia del pubblico ministero).

Le disposizioni degli articoli 294 e seguenti si applicano anche nel caso, in cui non comparisca il pubblico ministero, salva la disposizione del secondo comma dell'art. 295.

TITOLO NONO.

DELLA CONDANNA PER DECRETO.

CAPO I.

Della condanna per decreto semplice.

Art. 299.

(Limiti della condanna per decreto semplice).

Sulla domanda di pagamento di una somma di denaro ovvero di consegna di una quantità di cose fungibili ovvero di rilascio di cose determinate mobili e immobili, il giudice, se la parte lo richiede, può pronunciare la ~~domanda~~ ^{condanna} senza contraddittorio, con l'effetto previsto dall'articolo seguente.

Art. 300.

(Efficacia della condanna).

Se la parte condannata propone la opposizione, di cui al capo terzo di questo titolo, entro il termine fissato nel decreto, come è previsto nell'articolo seguente, la condanna non ha alcuna efficacia.

Se la opposizione non viene proposta la condanna diventa definitiva.

Art. 301.

(Forma del decreto).

La condanna prevista dall'art. 299 si pronunzia per decreto, giusta la disposizione dell'art. 93, dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale.

Nel decreto il giudice deve:

a) avvertire che la parte condannata ha diritto di fare opposizione;

b) statuire il termine, entro il quale l'opposizione deve essere proposta sotto pena di decadenza;

c) aggiungere che la condanna acquista efficacia solo in difetto di opposizione;

d) provvedere sulle spese a carico della parte condannata.

CAP. II.

Della condanna per decreto esecutivo.

Art. 302.

(Limiti della condanna per decreto esecutivo).

Sulla domanda di pagamento di una somma di denaro, fondata su una cambiale, su un assegno bancario o circolare, su un certificato di liquidazione del sindacato di borsa oppure su un documento pubblico, come sulla domanda di consegna o rilascio di cose determinate, mobili o immobili, fondata su un documento pubblico o su un ordine in derate, il giudice, se la parte lo richiede, può pronunciare la condanna senza contraddittorio con l'effetto previsto dall'articolo seguente.

Art. 303.

(Efficacia della condanna).

La condanna prevista dall'articolo precedente ha forza esecutiva; ma il giudice ha il potere di revocarla o modificarla in seguito alla opposizione proposta dalla parte condannata nel termine stabilito a norma dell'articolo seguente.

Se la opposizione non è proposta entro il termine la condanna diventa definitiva.

La efficacia esecutiva della condanna in pendenza della opposizione e la responsabilità della parte, che ne richiede la esecuzione, sono regolate dalle norme contenute nella parte seconda di questo codice.

La efficacia della condanna può essere subordinata alla prestazione di una cauzione.

Art. 304.

(Forma del decreto).

La condanna prevista dall'art. 302 si pronunzia per decreto, giusta la disposizione dell'art. 93 dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale. In esso, oltre la menzione e la disposizione di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 301,

e) si aggiunge che il decreto è esecutivo, nonostante la opposizione;

f) si dispone, in quanto occorra, intorno alla cauzione.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 305.

(Competenza).

La domanda di condanna per decreto si propone secondo le regole di competenza contenute negli articoli 47 e seguenti.

Art. 306.

(Forma della domanda).

La domanda di condanna per decreto si propone nelle forme e nei modi previsti dal titolo secondo di questo libro e contiene in ogni caso la richiesta che la condanna sia pronunziata senza contraddittorio.

Art. 307.

(Interruzione della prescrizione).

Al fine della interruzione della prescrizione, secondo l'articolo 2125 cod. civ. non è sufficiente la proposizione della domanda, ma occorre la notificazione del decreto.

Art. 308.

(Poteri del giudice).

Il giudice non pronunzia la condanna per decreto quando manchino i presupposti o le condizioni affinchè egli possa pronunziare sulla domanda in genere e sulla domanda di

condanna per decreto in special modo: inoltre quando, per le circostanze della lite o per altri fatti, gli apparisca seriamente dubbio il diritto della parte attrice.

In tal caso, se questa non preferisca ritirare la domanda, il giudice dà i provvedimenti previsti dagli articoli 137 e 145.

Contro il rifiuto di pronunziare la condanna per decreto non è ammesso alcun reclame, salvo il diritto di riproporre la domanda.

Art. 309.

(Notificazione del decreto).

La notificazione del decreto deve farsi sempre nei modi previsti dall'art. 114.

Se la notificazione non sia avvenuta in persona propria deve essere rinnovata almeno tre giorni dopo la prima notificazione.

Art. 310.

(Diritto di opposizione e termine relativo).

La parte condannata può fare opposizione contro il decreto avanti il medesimo giudice che lo ha pronunziato. Se la condanna è stata pronunziata dal presidente del tribunale, la opposizione si fa davanti al collegio. La opposizione deve farsi a pena di decadenza entro il termine fissato dal decreto.

Il termine deve essere stabilito dal giudice secondo il criterio dell'art. 138; e non può essere minore di otto o maggiore di venti giorni o, se la parte condannata non risiede nel Regno, di novanta giorni.

Il termine decorre dalla prima notificazione del decreto, se questa è avvenuta in persona propria; altrimenti dalla seconda notificazione.

Art. 311.

(Forma della opposizione).

La opposizione si propone in forma di domanda, secondo le prescrizioni degli articoli 135 e 143.

Art. 312.

(Procedimento per la opposizione).

Sulla opposizione il processo si svolge secondo le regole ordinarie.

Il processo si considera a tutti gli effetti iniziato con la proposizione della domanda di condanna per decreto.

Art. 313.

(Diserzione della opposizione).

Se la parte opponente non comparisce davanti al giudice nella prima udienza di istruzione, la opposizione si considera come non proposta e la condanna acquista piena efficacia.

Il giudice ne dà atto con postilla scritta di seguito al decreto e condanna la parte opponente alle spese della opposizione.

TITOLO DECIMO.

DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Art. 314.

(Nozione e presupposti dei provvedimenti cautelari).

Quando dallo stato di fatto di una lite sorga ragionevole timore che i litiganti commettano violenza, ovvero che si compiano prima della decisione atti tali da poter ledere in modo grave e non facilmente e sicuramente riparabile un diritto controverso, ovvero che nel processo una delle parti si trovi per causa del possesso di una cosa o per altra causa in condizione di particolare difficoltà nella sua difesa, il giudice può prendere i provvedimenti provvisori idonei ad evitare che il danno si avveri.

In particolare, e ferma ogni disposizione speciale della legge, può disporre il sequestro di una cosa mobile o immobile, vietare o autorizzare il compimento di certi atti, assegnare somme provvisionali, imporre cauzioni.

Art. 315.

*(Provvedimenti cautelari in pendenza del processo
e in anticipazione sul processo).*

I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, possono essere presi anche prima che sia iniziato il processo per la decisione della lite, a cui si riferiscono.

In tal caso il giudice ordina alla parte richiedente di proporre la domanda per la decisione della lite entro un termine da lui fissato, il quale non potrà mai essere maggiore di trenta giorni, decorrenti da quello in cui si è compiuta la esecuzione del provvedimento cautelare.

Qualora entro questo termine la domanda non sia stata proposta, il provvedimento cautelare perde ogni efficacia e si applicano, quanto alla responsabilità della parte che lo ha richiesto, le disposizioni del secondo comma dell'art. 325.

Art. 316.

*(Provvedimenti cautelari
nel processo di separazione coniugale).*

Quando la lite riguardi separazione personale fra coniugi, il giudice può disporre in ogni caso intorno all'allontanamento temporaneo di uno di essi dalla casa coniugale, intorno all'assistenza a favore dell'uno o dell'altro e intorno all'affidamento e alla educazione dei figli durante il processo.

Art. 317.

(Efficacia dei provvedimenti cautelari).

I provvedimenti, di cui l'art. 314, hanno efficacia soltanto finchè dura il processo e possono, in qualunque momento di questo, essere revocati o modificati.

Se la sentenza, che decide la lite, non contiene la revoca del provvedimento cautelare, questo perde in ogni caso efficacia col passaggio in giudicato della medesima.

Se il processo cessa per altra causa, il provvedimento perde efficacia dal momento della cessazione.

Durante la sospensione del processo, giusta gli art. 257 e seguenti, il provvedimento cautelare conserva efficacia, salvo le disposizioni che siano date in proposito con la ordinanza di sospensione.

Art. 318.

*(Poteri del giudice
per la concessione del provvedimento cautelare).*

Per pronunziare il provvedimento cautelare il giudice procede a una cognizione sommaria, senza obbligo di osservare le norme prescritte da questo codice sulla istruzione e sulle prove, con facoltà di assumere informazioni e notizie nel modo che crede migliore.

Art. 319.

(Competenza per i provvedimenti cautelari).

La domanda di provvedimento cautelare si propone avanti il giudice investito della cognizione della lite o, se la domanda non è ancora proposta, avanti il giudice competente a conoscerne.

Se vi è urgenza, il provvedimento può essere pronunziato dal presidente del tribunale o della corte; od anche, ove si tratti di sequestro al fine di evitare che il creditore perda le garanzie del credito, dal pretore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Art. 320.

(Domanda del provvedimento cautelare).

La domanda del provvedimento cautelare se il processo per la decisione della lite non è ancora iniziato, si propone a norme degli articoli 135, 136, 143, 144.

Se il processo per la decisione della lite è già iniziato si può proporre a norma dell'art. 140.

Art. 321.

*(Concessione del provvedimento cautelare
senza contraddittorio).*

Il giudice conciliatore, il pretore, il presidente del tribunale o della corte può concedere il provvedimento cautelare senza contraddittorio solo quando le circostanze siano tali da far ritenere probabile che, provocando il contraddittorio, il provvedimento perda la sua utilità.

Il provvedimento pronunciato senza contraddittorio deve essere notificato alla controparte entro il termine stabilito dal giudice; in difetto di tale notificazione diventa inefficace.

La controparte può proporre reclamo entro tre giorni dalla notificazione ove sia pronunciato dal conciliatore o dal pretore allo stesso giudice e od sia pronunciato dal presidente del tribunale o della corte, al collegio, secondo gli articoli 255 e 256.

Art. 322.

(Concessione del provvedimento cautelare in contraddittorio).

Se non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo precedente, sulla domanda del provvedimento cautelare presentata a norma degli articoli 135, 136 e 143, il giudice conciliatore, il pretore o il presidente del collegio provvede in ogni caso giusta gli articoli 137, 138 e 145 combinati con l'articolo 245.

Se la domanda è presentata a norma dell'art. 140, il giudice provvede nel modo più opportuno affinchè si faccia su di essa rapidamente la istruzione e la discussione.

Art. 323.

(Forma del provvedimento cautelare).

Il provvedimento cautelare si dà sempre in forma di ordinanza.

Se le parti siano d'accordo, si applica l'art. 249.

Art. 324.

(Reclamo contro il provvedimento cautelare).

Contro la ordinanza del conciliatore o del pretore, che pronunzia sulla domanda di provvedimento cautelare o sul reclamo contro il provvedimento cautelare concesso senza contraddittorio, è ammesso reclamo rispettivamente al pretore e al tribunale entro otto giorni da quello, in cui la ordinanza sia stata notificata.

Art. 325.

(Responsabilità in tema di provvedimento cautelare).

La responsabilità del soccombente nella questione relativa alla concessione del provvedimento cautelare è regolata dagli articoli 31 e seguenti; su di essa il giudice può statuire

con l'ordinanza che pronunzia sulla relativa domanda o sul reclamo, di cui l'art. 321, oppure con la sentenza, che decide la lite.

La responsabilità della parte per avere eseguito un provvedimento cautelare a tutela di un diritto, che fu poi riconosciuto in tutto o in parte inesistente, è regolata dall'articolo 421; su di essa il giudice può statuire con la ordinanza che revoca o limita il provvedimento cautelare oppure in seguito con processo separato.

TITOLO UNDECIMO.

DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.

CAPO I.

Della impugnazione in generale.

Art. 326.

(Nozione della impugnazione).

Una sentenza può essere impugnata, in quanto si chieda allo stesso giudice o a un giudice diverso una nuova decisione della lite, nei limiti, nei modi e nei termini previsti da questo titolo.

Art. 327.

(Impugnazione totale e impugnazione parziale).

Una sentenza può essere impugnata totalmente, in quanto si chieda una nuova decisione della lite per tutte le questioni risolte, oppure parzialmente, in quanto si chieda una nuova decisione per alcune soltanto tra le questioni medesime.

Se non vi è espressa limitazione ad alcune questioni, si intende che la impugnazione sia totale.

Art. 328.

(Legittimazione alla impugnazione).

Salvo il caso previsto dall'art. 373, la impugnazione non può essere proposta se non da chi abbia avuto qualità di parte nel processo impugnato e vi sia rimasto soccombente.

Qualora dopo la pronunzia della sentenza impugnata sia accaduto per la parte soccombente uno dei casi previsti dall'art. 39 o dall'art. 42, il diritto di proporre la impugnazione si regola secondo le disposizioni di questi articoli.

Se la soccombenza sia soltanto parziale, la impugnazione può essere proposta solo per i capi, rispetto ai quali la soccombenza si è verificata.

Art. 329.

(Esclusione della impugnazione in caso di acquiescenza).

Non può impugnare una sentenza la parte che la abbia accettata.

La semplice esecuzione della sentenza, se questa non sia munita di forza esecutiva, vale accettazione.

Se la sentenza sia stata accettata soltanto in parte, la nuova decisione può essere richiesta soltanto per i capi non accettati.

Art. 330.

(Contraddittorio nei processi di impugnazione).

Il giudice non può decidere sulla impugnazione se non quando sia comparsa o debitamente citata a contraddire la parte vittoriosa.

Qualora dopo la pronunzia della sentenza impugnata, sia avvenuto per la parte vittoriosa uno dei casi previsti dagli articoli 39 e 42, il diritto a contraddire si regola secondo le disposizioni dei detti articoli.

Se le parti vittoriose sono più di una, tutte debbono comparire o essere citate agli effetti del primo comma.

Se vi sono altre parti soccombenti queste debbono essere citate per proporre le loro istanze; se non compariscono s'intende che abbiano accettato la sentenza.

Se la sentenza è impugnata da un terzo, giusta l'art. 390, debbono comparire o essere citati agli effetti del primo comma tutti coloro che furono parti nel processo impugnato.

Art. 331.

(Intervento adesivo nei processi di impugnazione).

Un terzo può intervenire nel processo di impugnazione, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 16 lett. b),

anche se non sia intervenuto nel processo impugnato, eccetto che nel processo di revisione o di cassazione.

Art. 332.

(Poteri del difensore per la impugnazione).

Salvo quanto è disposto per la revisione e per la cassazione dall'art. 359, il difensore, che ha agito nel processo impugnato, ha il potere di agire nel processo di impugnazione, se ciò non sia espressamente escluso nella procura.

Art. 333.

(Decadenza della impugnazione).

Salvo quanto è previsto dagli articoli 337 e 338, la impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni per la cassazione; e entro trenta giorni per tutti gli altri casi.

I termini anzidetti sono rispettivamente di ottanta e di quaranta giorni, se la parte che deve proporre la impugnazione, risieda fuori dal Regno, ma in Europa; di centoventi e di sessanta giorni, se risieda fuori d'Europa.

Anche se la sentenza non sia stata notificata, la impugnazione non è più ammessa quando sia trascorso un anno dal giorno del deposito previsto dall'art. 275.

La decadenza deve essere dichiarata di ufficio.

La impugnazione, agli effetti di questo articolo, si intende proposta con la presentazione della domanda secondo l'articolo 141, secondo comma.

Art. 334.

(Decorrenza del termine per la impugnazione).

Salve le eccezioni previste dalla legge, i termini stabiliti nell'articolo precedente decorrono per ambo le parti soltanto dalla notificazione della sentenza, che si vuole impugnare.

Art. 335.

(Sospensione del termine per la impugnazione).

Ferma la disposizione dell'art. 104, i termini previsti dall'art. 333 sono sospesi se avviene durante il loro corso uno dei fatti previsti dagli articoli 262, 263 o 264 del presente codice.

In tal caso il termine non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui la notificazione della sentenza sia stata rinnovata alla parte che ha perduto il procuratore ovvero alla persona, alla quale compete il diritto di agire in seguito ai fatti previsti dagli articoli 262 e 263.

La notificazione deve essere fatta nei modi previsti dall'art. 114 e contenere la menzione della notificazione precedente e della sua data.

Qualora la parte di termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione sia minore della metà del termine intero, esso è prorogato fino a questa metà.

Art. 336.

(Rinunzia alla impugnazione).

La rinunzia alla impugnazione, anche se non sia accettata nè dalla parte contro la quale fu proposta, nè da quelle che vi abbiano fatto adesione, produce rispetto alla parte rinunziante gli effetti previsti dall'art. 269.

La impugnazione rinunziata non può essere riproposta.

Si applicano anche alla rinunzia prevista dal primo comma le disposizioni degli articoli 271 e 272. La responsabilità del rinunziante si estende anche alle eventuali spese della impugnazione adesiva e della impugnazione incidentale.

Art. 337.

(Impugnazione adesiva).

Se vi sono più soccombenti, quelli tra essi che non hanno proposto la impugnazione possono farvi adesione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 140; o, se si tratta di cassazione, nel termine concesso per il controricorso.

Art. 338.

(Impugnazione incidentale).

Ciascun soccombente quando sia stata proposta la impugnazione principale, può impugnare a sua volta la sentenza nella parte che lo interessa per quanto sia scaduto il termine previsto dall'art. 333, purchè proponga la domanda nella prima udienza di istruzione o, se si tratta di cassazione, nel controricorso.

Art. 339.

(Efficacia della impugnazione adesiva e incidentale).

Qualora la impugnazione principale sia rigettata per essere stata proposta fuori termine così la impugnazione adesiva come la impugnazione incidentale perdono efficacia; negli altri casi il rigetto della impugnazione principale o la rinunzia alla medesima non pregiudicano la impugnazione incidentale nè la impugnazione adesiva.

Art. 340.

(Trasmissione del fascicolo di istruzione all'ufficio, avanti il quale si propone la impugnazione).

La parte, che ha proposto l'impugnazione avanti un ufficio diverso da quello che ha pronunziato la sentenza impugnata, deve richiedere che quest'ultimo trasmetta al primo il fascicolo di istruzione.

Tale richiesta può farsi anche verbalmente e deve essere corredata dalla presentazione del ricorso contenente la domanda di impugnazione e della relazione della notificazione di questo. Il cancelliere dà atto della richiesta con annotazione su questo documento.

La richiesta di cui sopra può essere fatta da qualunque altra parte.

Art. 341.

(Deserzione della impugnazione).

Qualora la parte, che ha proposto la impugnazione principale, non comparisca davanti al giudice alla prima udienza di istruzione o, comparendo, non produca la sentenza impugnata e la prova di aver richiesto la trasmissione del fascicolo di istruzione; ovvero, se si tratti di cassazione, non presenti insieme col ricorso la sentenza impugnata e la prova di cui sopra, la domanda di impugnazione è rigettata senza esame, anche se non vi sia istanza della controparte, con ordinanza del pretore o del presidente del collegio.

Art. 342.

(Responsabilità delle parti nel processo di impugnazione).

La parte soccombente nel processo di impugnazione può essere esonerata in tutto o in parte dalla responsabilità pre-

vista dall'art. 31, e perfino, nei casi più gravi, una responsabilità a favore di essa può essere posta a carico della parte vittoriosa quando risulti che la soccombenza di questa nel processo impugnato sia stata cagionata, in tutto o in parte, dalla negligenza della sua difesa.

Art. 343.

(Procedimento per la impugnazione).

Il procedimento per la impugnazione è regolato dalle norme dei titoli precedenti, in quanto in questo titolo non siano stabilite norme diverse.

Art. 344.

(Soggezione alla impugnazione della sentenza pronunciata nella impugnazione).

Qualunque sentenza pronunciata sulla impugnazione può essere impugnata a sua volta, in quanto ricorrano le condizioni previste nei capi seguenti e entro i limiti ivi stabiliti.

Nessuna impugnazione è però ammessa contro le sentenze che accolgono o rigettano la domanda di revisione o di cassazione.

CAPO II.

Del reclamo.

Sezione 1^a — *Dell'appello.*

Art. 345.

(Limiti dell'appello).

Di qualunque lite decisa in primo grado si può chiedere una nuova decisione in sede di appello, se la legge non abbia dichiarato la sentenza inappellabile.

Non è appellabile la sentenza pronunciata dal conciliatore su una lite, il cui valore non oltrepassa lire 200.

Art. 346.

(Competenza per l'appello).

L'appello contro le sentenze di primo grado si propone agli uffici rispettivamente indicati negli articoli 60, 61 e 62.

Art. 347.

(Poteri del giudice di appello).

Nel processo di appello il giudice non può, neanche se vi sia accordo delle parti, decidere questioni non comprese nei limiti delle domande che le parti hanno proposto al giudice di primo grado; nè decidere la lite quando con la sentenza impugnata il giudice di primo grado abbia dichiarato di non poterla decidere.

Se il giudice di appello riconosca che il giudice di primo grado ha deciso la lite mentre non avrebbe potuto deciderla, deve nullameno deciderla in secondo grado, purchè le ragioni, per le quali viene negato il potere del giudice di primo grado, non escludano anche il potere del giudice di appello.

Quantunque il giudice di appello riconosca che il processo o la sentenza di primo grado sono viziati da nullità, deve decidere tuttavia la lite in secondo grado.

Art. 348.

(Domanda di appello).

Il ricorso, col quale si propone la domanda di appello, deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lett. a), b), c) e f) dell'art. 135, una succinta esposizione della lite e del processo e una sommaria indicazione delle questioni, sulle quali si chiede una nuova decisione.

Art. 349.

(Istruzione nel processo di appello).

Per la istruzione in appello le parti e il giudice possono fare tutto quanto avrebbero potuto fare nel processo di primo grado.

Le parti non possono però proporre questioni di fatto o di diritto che non siano state proposte nel processo di primo grado. Se questioni così fatte vengano proposte, il giudice non

ne deve tener conto, a meno che la parte non dimostri di non averle potute proporre in primo grado per cagioni ad essa non imputabili.

Le deduzioni e le istanze fatte dalle parti nel processo di primo grado valgono come se fossero fatte nel processo di appello, a meno che la parte non vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

La ispezione e la assunzione delle prove fatta nel processo di primo grado vale come se fosse fatta nel processo di appello, a meno che il giudice di appello trovi necessario di rinnovarle in tutto o in parte.

Art. 350.

(Sentenza di appello).

La sentenza pronunciata sull'appello sostituisce ad ogni effetto, in tutto o per la parte a cui si riferisce la impugnazione, la sentenza impugnata.

La disposizione della detta sentenza deve sempre indicare come viene decisa la lite, senza riferimento alla sentenza di primo grado.

Sezione 2^a. — *Della cassazione e del rinvio.*

Art. 351.

(Limiti del reclamo contro le sentenze di appello).

Di qualunque lite decisa in grado di appello si può chiedere una nuova decisione, in tutto o in parte, se la legge non lo escluda espressamente, quando della sentenza di appello venga pronunciata la cassazione a norma dell'art. 353, primo comma.

Art. 352.

(Limiti del reclamo contro le sentenze non impugnabili).

Di qualunque lite decisa con sentenza, contro la quale la legge non ammette alcun altro reclamo, si può in ogni caso chiedere una nuova decisione, quando della sentenza venga pronunciata la cassazione a norma dell'art. 354, secondo comma.

Art. 353.

(Motivi di cassazione per le sentenze di appello).

Una sentenza pronunciata in grado di appello deve essere cassata quando sia viziata da incompetenza, da nullità oppure da violazione o falsa applicazione di legge.

Una sentenza è viziata da nullità quando:

- a) manchi di uno dei requisiti previsti dall'art. 92;
- b) abbia pronunciato sulla base di atti nulli;
- c) abbia pronunciato senza domanda delle parti;
- d) abbia pronunciato su questioni già decise da un altro giudice rispetto alla medesima lite fuor dai casi previsti dall'art. 291, essendo stata proposta la questione sulla cosa giudicata;
- e) non abbia pronunciato su questioni, sulle quali doveva pronunciare.

Art. 354.

(Motivi di cassazione per le sentenze non impugnabili).

Una sentenza, contro la quale la legge non ammette alcun reclamo, deve essere cassata soltanto quando sia viziata da incompetenza o da eccesso di potere.

Art. 355.

(Competenza per la cassazione).

La corte di cassazione giudica a sezioni riunite quando si impugna una sentenza giusta l'art. 354; inoltre, quando una sentenza pronunciata in sede di rinvio si impugna per gli stessi motivi, per i quali fu cassata la sentenza precedente, e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 356.

(Poteri della corte di cassazione).

La corte di cassazione accerta soltanto se ricorrono i motivi di cassazione.

Se non li ravvisa esistenti, nega la cassazione e provvede sulle responsabilità del soccombente giusta gli articoli 31 e seguenti.

Se li ravvisa esistenti pronuncia la cassazione, decidendo su tutti i motivi del ricorso in quanto ciò sia necessario per non lasciare questioni insolute.

Se riconosce che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare sulle domande delle parti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in tutto o per quella parte in cui ha pronunciato sull'oggetto, sul quale non poteva pronunciare, e provvede sulla responsabilità del soccombente, giusta gli articoli 31 e seguenti.

Se riconosce invece che un altro giudice avrebbe avuto il potere di pronunciare, cassa la sentenza impugnata in tutto o per la parte, rispetto alla quale riconosce la incompetenza, e dichiara qual'è il giudice competente.

Se cassa per qualunque altro motivo, designa, giusta l'articolo 366, il giudice di rinvio affinchè decida nuovamente la lite in tutto o per la parte, in cui la sentenza è stata cassata.

Nei casi previsti dal quinto e dal sesto comma, la corte può provvedere sulla responsabilità del soccombente, oppure rimettere la pronunzia al giudice di merito.

Art. 357.

(Soggezione della sentenza di rinvio alla cassazione).

La sentenza di rinvio può essere impugnata per via di cassazione, salvo che per i motivi di diritto, rispetto ai quali si sia uniformata alla sentenza di cassazione.

Art. 358.

(Domanda di revisione o di cassazione).

Il ricorso, col quale si propone la domanda di revisione o di cassazione deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lettere a), b), c) e f) dell'art. 135, una succinta esposizione della lite e del processo, a pena di nullità, la indicazione dei motivi, per i quali si chiede la revisione e la cassazione.

Il ricorso si notifica alla controparte; indi si presenta secondo le prescrizioni dell'art. 136 insieme con la prova della eseguita notificazione e della richiesta, di cui l'articolo 340, con la sentenza impugnata e eventualmente con la procura speciale prevista dall'art. 359.

La presentazione di cui al comma precedente si può anche fare o mediante spedizione per posta in piego raccomandato, anche con ricevuta di ritorno, oppure mediante deposito nella cancelleria del giudice, che ha pronunziato la sentenza impugnata. Nel primo caso la presentazione s'intende avvenuta con la consegna del piego, da parte dell'ufficio postale, alla cancelleria destinataria; nel secondo caso la presentazione deve avvenire cinque giorni prima della scadenza del termine e con le altre modalità di cui al regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 359.

(Poteri del difensore per proporre la domanda di revisione o di cassazione).

Se il ricorso contenente la domanda per cassazione non è sottoscritto dalla parte in persona, il difensore, che lo sottoscrive, deve essere autorizzato a proporre la domanda con procura speciale, la quale può essere fatta nelle forme dell'articolo 26.

Art. 360.

(Risposta alla domanda).

Nel termine di venti giorni dalla notificazione della domanda di cassazione l'altra parte può notificare alla parte ricorrente il controricorso contenente la sua risposta; questo è a sua volta presentato in cancelleria, nelle forme dell'art. 136, entro cinque giorni dalla notificazione.

Art. 361.

(Ulteriore scambio di scritture).

Entro quindici giorni dalla notificazione del controricorso in cassazione la parte ricorrente può far notificare all'altra parte una memoria di replica al controricorso; ed entro uguale termine dalla notificazione di questa la parte controricorrente può far notificare una memoria di controreplica.

Tali memorie si presentano alla cancelleria, nei modi e nei termini previsti dall'articolo precedente.

Si applica a queste memorie la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 167.

Nessun'altra memoria è ammessa.

Art. 362.

(Nomina del relatore e fissazione dell'udienza).

Dopo la presentazione delle scritture menzionate negli articoli precedenti, il presidente nomina il relatore e fissa la udienza per la discussione orale.

Questa ordinanza viene notificata alle parti per cura della cancelleria.

Art. 363.

(Discussione orale).

All'udienza il relatore espone i lineamenti della lite e i motivi per cui viene richiesta la cassazione; indi le parti possono svolgere le loro ragioni.

Art. 364.

(Sentenza di cassazione).

La sentenza, che nega la cassazione, esclude che la lite decisa con la sentenza impugnata possa essere nuovamente decisa.

La sentenza, che pronunzia la cassazione con rinvio, permette che la lite decisa con la sentenza impugnata sia nuovamente decisa dal giudice di rinvio.

La sentenza, che annulla o cassa senza rinvio, toglie qualunque efficacia alla sentenza impugnata in tutto o per la parte, a cui si limita l'annullamento o la cassazione.

Art. 365.

(Decadenza dalla revisione o dalla cassazione).

Se la domanda al giudice di rinvio non è proposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di revisione o di cassazione, le parti non possono più giovarsi della cassazione.

§ 2. — *Del rinvio.*

Art. 366.

(Competenza per la decisione in sede di rinvio).

Il giudice, che pronunzia la cassazione, designa un ufficio di grado pari a quello, che ha pronunziato la sentenza impugnata, per la decisione in sede di rinvio.

Se l'ufficio, che ha pronunziato la sentenza impugnata, è diviso in sezioni, può essere designata per il rinvio anche un'altra sezione del medesimo ufficio.

Se nella lite è parte lo Stato, deve essere designato un ufficio, il quale abbia sede in una città, ov'è stabilito un ufficio della avvocatura erariale.

Art. 367.

(Poteri del giudice di rinvio).

Per la nuova decisione della lite il giudice di rinvio ha tutti i poteri spettanti al giudice, il quale ha pronunziato la sentenza impugnata con la revisione o con la cassazione.

Egli è tenuto a uniformarsi ai motivi di diritto della sentenza di cassazione soltanto quando il rinvio sia fatto dalle sezioni unite, le quali abbiano cassato una sentenza pronunziata in sede di rinvio per gli stessi motivi, per i quali sia stata cassata una sentenza precedente.

Art. 368.

(Domanda al giudice di rinvio).

Il ricorso, col quale si propone la domanda in sede di rinvio, deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lettere a), b), c), f) dell'art. 135, una succinta esposizione della lite e del processo e una sommaria esposizione delle questioni, sulle quali si chiede una nuova decisione.

Art. 369.

(Istruzione nel processo di rinvio).

Per la istruzione del processo di rinvio si applica l'articolo 349.

Valgono altresì come se fossero fatte nel processo di rinvio le deduzioni e le istanze delle parti nel processo riveduto o cassato a meno che la parte non vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato; e la ispezione e la assunzione delle prove fatte in quel processo, se il giudice di rinvio non trovi necessario di rinnovarle in tutto o in parte.

Art. 370.

(Sentenza di rinvio).

La sentenza di rinvio sostituisce, ad ogni effetto, la sentenza, della quale fu pronunciata la cassazione, in tutto o per la parte, a cui si limita la cassazione.

CAPO III.

Della opposizione.

Art. 371.

(Limiti della opposizione).

Qualunque sentenza può essere impugnata in via di opposizione, nei modi e nei limiti di cui gli articoli seguenti, quando non sia una sentenza di cassazione e quando la opposizione non sia espressamente esclusa dalla legge.

La opposizione non è ammessa quando chi la propone possa ottenere una nuova decisione della lite mediante il giudizio di appello o il giudizio di rinvio.

Art. 372.

(Presupposti della opposizione della parte).

La opposizione della parte è ammessa:

a) se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità, è incontrastabilmente esclusa, ovvero sulla inesistenza di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso il fatto non sia un punto controverso, sul quale la sentenza abbia pronunziato;

b) se la sentenza sia l'effetto di artifici o raggiri di una parte a danno dell'altra;

c) se la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza civile o penale non soggetta a reclamo;

d) se la sentenza sia l'effetto di prove documentali o testimoniali, delle quali sia stata poi riconosciuta la falsità o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute false prima della sentenza medesima; oppure se dopo la sen-

tenza la parte soccombente abbia avuto a disposizione un documento o altra cosa, atta a servire come prova decisiva, della quale prima non avesse potuto disporre per fatto della parte contraria; oppure se dopo la sentenza sia intervenuta condanna penale definitiva per falsità di un testimonio, il quale abbia deposto sopra una circostanza decisiva nel processo;

e) se la sentenza abbia pronunziato sulla stessa lite e sulle questioni, sulle quali abbia pronunziato una sentenza precedente fuor dai casi previsti dalle lettere a), b), c) dell'art. 291, non essendo stata proposta la questione sulla cosa giudicata.

Art. 373.

(Presupposti della opposizione del terzo).

Un terzo può fare opposizione contro una sentenza la quale pregiudichi un suo diritto, quando questa avesse dovuto essere pronunziata in suo confronto.

Un terzo può fare opposizione contro una sentenza quando questa sia l'effetto di dolo o di collusione a suo danno.

Art. 374.

(Termine per la opposizione).

Nei casi, in cui il fatto in virtù del quale è permessa la opposizione, sia accaduto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 333, ovvero, essendo pure accaduto prima, la parte, senza sua colpa, non ne abbia avuto conoscenza che posteriormente, la opposizione può tuttavia essere proposta purchè ciò si faccia entro trenta giorni da quello nel quale la parte lo abbia conosciuto.

La falsità di un documento o di una testimonianza non si reputa dichiarata fino a che la sentenza, che la riconosce, sia soggetta a reclamo.

La opposizione non è più ammessa quando sieno trascorsi cinque anni dal giorno del deposito proposto dall'art. 275.

Art. 375.

(Competenza per la opposizione).

La opposizione si propone avanti allo stesso ufficio, che ha pronunziato la sentenza impugnata; e, se questo sia distribuito in sezioni, avanti alla stessa sezione.

Art. 376.

(Domanda per la opposizione).

Il ricorso, col quale si propone la domanda di opposizione deve contenere oltre le indicazioni previste alle lettere a), b), c), f) dell'art. 135, una succinta esposizione della lite e del processo e, a pena di nullità, la indicazione dei motivi, per i quali si propone la opposizione.

Art. 377.

(Poteri delle parti e del giudice nel processo di opposizione).

In sede di opposizione le parti e il giudice possono fare senza alcun limite tutto quanto avrebbero potuto fare nel processo impugnato.

Art. 378.

(Sentenza di opposizione).

Il giudice accerta anzitutto se ricorrono i motivi perchè la parte o il terzo possano fare opposizione giusta gli articoli 372 e 373.

Se non li ravvisa esistenti respinge la opposizione e provvede sulla responsabilità dell'opponente a norma degli articoli 31 e seguenti.

Se invece li ravvisa esistenti ammette la opposizione e decide nuovamente la lite. In tal caso può pronunziare sulla esistenza dei motivi della opposizione separatamente o insieme con la decisione della lite, secondo la convenienza.

La sentenza che, in seguito alla opposizione, decide nuovamente la lite, sostituisce, in tutto o per la parte a cui la opposizione si riferisce, la sentenza impugnata.

TITOLO DODICESIMO.

DEL PROCESSO PER ARBITRI.

CAPO I.

Del compromesso.

Art. 379.

(Facoltà di compromettere).

Le parti possono accordarsi per rimettere la decisione di una lite, anzichè al giudice ordinario o speciale, ad uno o più arbitri, secondo le norme contenute in questo titolo.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 14.

Non è soggetto alle norme contenute in questo titolo l'accordo, col quale le parti rimettono a uno o più arbitratori la soluzione di un conflitto di interessi, per la quale non potrebbero rivolgersi ad alcun giudice, ordinario o speciale.

Art. 380.

(Contenuto del compromesso).

L'accordo previsto dal primo comma dell'articolo precedente può riguardare una o più liti, che sono già sorte, ovvero una o più liti, che possono sorgere, purchè siano determinate o determinabili.

Art. 381.

(Forma del compromesso).

L'accordo previsto negli articoli precedenti deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 382.

(Capacità dei compromittenti).

L'accordo previsto dagli articoli precedenti può essere concluso soltanto da chi possa stare in giudizio nel processo per la decisione della lite, giusta le norme contenute negli articoli 5 e seguenti, ed inoltre possa transigere sulla lite medesima.

Art. 383.

(Soggezione del compromesso alla disciplina dei contratti).

Si applicano all'accordo di cui gli articoli precedenti le disposizioni, che regolano la validità e la efficacia dei contratti, ferma, per quanto riguarda la interpretazione, la disposizione dell'art. 89 di questo codice.

CAPO II.

Degli arbitri.

Art. 384.

(Numero degli arbitri).

Gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero di pari.

Art. 385.

(Capacità degli arbitri).

Non possono essere arbitri se non le persone che sono comprese nei ruoli formati giusta le disposizioni del regolamento per la esecuzione del presente codice.

Non possono essere compresi nei ruoli:

- a) i minori;
- b) gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
- c) coloro che non hanno i requisiti per essere iscritti nelle liste dei giurati;
- d) coloro che non hanno nazionalità italiana.

Art. 386.

(Designazione degli arbitri).

Le parti possono designare tutti gli arbitri d'accordo; oppure rimettere d'accordo la designazione a uno o più terzi; oppure designarne d'accordo alcuni e rimettere la designazione degli altri agli arbitri così nominati ovvero a uno o più terzi.

Se le parti non hanno disposto in proposito, si intende che si sieno rimesse per la designazione al giudice singolo o al presidente del collegio che sarebbe competente a decidere la lite.

Art. 387.

(Sostituzione degli arbitri).

Se uno o più arbitri designati direttamente dalle parti vengano a morire o non possano o non vogliano esercitare l'incarico prima del verbale di costituzione dell'arbitrato, il compromesso perde ogni efficacia. Lo stesso accade se, venendo a mancare prima del verbale sopradetto o non potendo o non volendo esercitare l'incarico un arbitro designato da un terzo, un nuovo arbitro non possa essere nominato dal terzo medesimo.

Fuori dalle ipotesi fatte al comma precedente e salvo espresso accordo in contrario delle parti, in luogo dell'arbitro mancante o cessante prima del verbale di costituzione ne viene nominato un altro nello stesso modo, col quale si è fatta la designazione del primo.

Così si fa altresì quando un arbitro, comunque designato, venga a morire o non possa o non voglia esercitare l'incarico.

co dopo il verbale di costituzione; se la sostituzione non possa avvenire nel modo in cui è avvenuta la nomina, vi provvede il giudice a norma dell'art. 386 ultimo comma. E sempre fatto salvo il diverso accordo delle parti.

Art. 388.

(Obbligo degli arbitri).

Quando un arbitro ha accettato l'incarico, ha obbligo di provvedere sulla lite secondo le norme del compromesso o, in difetto, secondo le regole del presente codice.

L'accettazione dell'incarico deve essere fatta per iscritto a pena di nullità.

Art. 389.

(Astensione degli arbitri).

Si applica anche agli arbitri il primo comma dell'art. 70.

La richiesta per la astensione, se le parti non vi consentano, si propone al giudice, che sarebbe competente a decidere la lite; e qualora si tratti di giudice collegiale, al presidente del collegio.

Art. 390.

(Ricusazione degli arbitri).

Si applica anche agli arbitri il disposto dell'art. 71, purchè non si tratti di arbitri nominati direttamente dalle parti.

Sulla richiesta di ricusazione provvede secondo le norme dell'art. 72 il giudice, che sarebbe competente a decidere la lite.

Art. 391.

(Responsabilità degli arbitri).

Si applica agli arbitri il disposto dell'art. 73.

La domanda di risarcimento di danno contro gli arbitri a norma dell'art. 73 si propone secondo le regole ordinarie di competenza.

Art. 392.

(Diritti degli arbitri).

Gli arbitri hanno diritto alla rifusione delle spese e all'onorario per l'opera prestata.

In difetto di accordo con le parti, le somme a loro dovute sono determinate con ordinanza non soggetta a reclamo dal

giudice indicato nell'art. 386 ultimo comma, a istanza degli arbitri e sentite le parti.

Salva la responsabilità del soccombente secondo le disposizioni della sentenza arbitrale, le parti sono tenute in solido, se non vi è patto in contrario, al pagamento degli onorari e alla rifusione delle spese.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 393.

(Accordo delle parti sul procedimento).

Le parti possono stabilire nel compromesso o con atto scritto successivo le norme che gli arbitri dovranno seguire per lo svolgimento del processo.

Possono stabilire altresì che gli arbitri abbiano facoltà di determinare da sè tali norme.

Art. 394.

(Difetto di accordo delle parti sul procedimento).

Se le parti nulla hanno stabilito, gli arbitri debbono seguire per lo svolgimento del processo le norme stabilite in questo codice per i giudici collegiali o per i giudici singoli, secondo che si tratti di collegio d'arbitri o di un arbitro solo.

Se però gli arbitri sono nominati amichevoli compositori, si applica, in difetto di accordo espresso sulle norme del procedimento, il capoverso dell'articolo precedente.

Art. 395.

(Poteri degli arbitri per la ispezione delle prove).

In ogni caso spettano agli arbitri tutti i poteri, che il presente codice attribuisce al giudice ordinario per la ispezione e per la assunzione delle prove così che alle parti incombono per ciò gli stessi oneri e ai terzi gli stessi obblighi, ai quali dovrebbero sottostare se il processo si svolgesse avanti al giudice ordinario.

Questa disposizione non si applica però se non in quanto i provvedimenti e gli atti, dai quali derivano gli oneri e gli obblighi di cui al comma precedente, siano compiuti secondo le forme ordinarie.

CAPO IV.

Della sentenza.

Art. 396.

(Soggezione della sentenza degli arbitri alle norme comuni).

Si applicano alle sentenze degli arbitri le disposizioni del titolo sesto di questo codice, in quanto non sieno derogate dagli articoli seguenti.

Art. 397.

(Facoltà degli amichevoli compositori).

Le parti possono autorizzare gli arbitri a decidere qualunque lite secondo equità.

Si intende conferito questo potere quando gli arbitri siano stati nominati amichevoli compositori.

Art. 398.

(Conoscenza dei fatti e valutazione delle prove).

Le parti possono altresì autorizzare gli arbitri a prescindere così dalle regole gli articoli 287 e 288 come dalle regole degli articoli 202 e seguenti intorno alla valutazione delle prove.

Si intende conferito questo potere quando gli arbitri siano stati nominati amichevoli compositori.

Art. 399.

(Deposito della sentenza).

Il deposito del documento, che contiene la sentenza arbitrale, si fa nella cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione la sentenza è stata pronunciata.

Insieme con la sentenza si deposita il compromesso e l'atto di accettazione degli arbitri.

CAPO V.

Dei mezzi di impugnazione contro la sentenza degli arbitri.

Art. 400.

(Accordo delle parti sui mezzi di impugnazione).

Le parti possono stabilire, col compromesso o con atto scritto successivo, che la sentenza sia soggetta a qualunque mezzo di impugnazione davanti gli arbitri che la hanno pronunciata, o davanti ad arbitri diversi.

Le parti possono altresì stabilire che la sentenza degli arbitri sia soggetta soltanto a determinati mezzi di impugnazione davanti al giudice ordinario; o infine che non sia soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

La opposizione prevista dall'art. 372 è però sempre consentita, salvo che non sia stata espressamente esclusa.

Si intende che le parti abbiano escluso qualunque mezzo di impugnazione, salva la disposizione contenuta nel comma precedente, se gli arbitri sono stati nominati amichevoli compositori, a meno che non vi sia accordo espresso in contrario.

Art. 401.

(Difetto di accordo delle parti sui mezzi di impugnazione).

In difetto di accordo espresso o tacito delle parti la sentenza degli arbitri è soggetta a quelle impugnazioni avanti il giudice ordinario, che la parte soccombente potrebbe proporre se la sentenza fosse stata pronunciata dal giudice ordinario competente a decidere la lite.

Art. 402.

(Impugnazione per incompetenza o per eccesso di potere).

In ogni caso, anche se le parti abbiano escluso ogni impugnazione, la sentenza degli arbitri può essere impugnata per incompetenza o per eccesso di potere.

Se viene impugnata per tali motivi una sentenza contro la quale possono essere proposte altre impugnazioni, si intende che a queste la parte abbia rinunciato.

La impugnazione, di cui al presente articolo, si propone avanti quel giudice che sarebbe stato competente in grado di appello a pronunziare sulla lite decisa dagli arbitri.

La sentenza pronunziata su questa impugnazione non è soggetta ad alcuna impugnazione, salva la applicazione dell'art. 354 secondo comma.

Art. 403.

(Regime delle impugnazioni).

Se le parti non hanno stabilito diversamente, giusta l'articolo 400, si applicano le norme contenute nel titolo undecimo di questo libro.

La impugnazione secondo l'articolo precedente si propone nei termini previsti dall'art. 333.

TITOLO TREDICESIMO.

DELLA SENTENZA STRANIERA.

Art. 404.

(Condizioni per la efficacia della sentenza straniera nel Regno).

Salve le disposizioni delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali, una sentenza pronunziata in virtù degli ordinamenti di uno Stato straniero, ha la efficacia prevista dagli articoli 290 e 291 solo quando ricorrano le seguenti condizioni:

1° che la sentenza sia stata pronunziata da un giudice competente a conoscere della lite secondo i principi generali del diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare del codice civile quando si tratti di sentenza pronunziata contro un cittadino italiano;

2° che non si tratti di lite, per la cui decisione sia aperto un processo in virtù dell'ordinamento italiano;

3° che non si tratti di lite, la cui decisione sia già stata pronunziata in virtù dell'ordinamento italiano;

4° che la sentenza risponda sostanzialmente alle prescrizioni dell'art. 92;

5° che nel processo, in esito al quale la sentenza fu pronunziata, appariscano soddisfatte le esigenze fondamentali

relative alla indipendenza del giudice dalle parti, al contraddittorio e alla serietà della prova;

6° che la sentenza, secondo l'ordinamento, in forza del quale è emanata, non sia soggetta ad alcun reclamo;

7° che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 372 e 373 di questo codice;

8° che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 405.

(Riesame della lite da parte del giudice di deliberazione).

Ad istanza della parte citata il giudice procede al riesame della lite, quando la sentenza sia stata pronunciata in legale contumacia della parte medesima.

Art. 406.

(Accertamento della efficacia nel Regno della sentenza straniera).

Chi vuol valersi a qualunque effetto della sentenza straniera deve chiedere al giudice indicato nell'articolo seguente l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 404.

Art. 407.

(Competenza per l'accertamento della efficacia della sentenza straniera).

La domanda di accertamento della efficacia di una sentenza straniera si propone avanti al giudice che, a termini del presente codice, sarebbe competente a decidere la lite, sulla quale il giudice straniero ha pronunciato, esclusa però, in ogni caso, la competenza del giudice singolo.

Se la detta domanda sia proposta in via incidentale, ne conosce il giudice competente per la domanda principale, salvo che l'accertamento venga richiesto a tutti gli effetti, giusta l'art. 151.

In tal caso l'accertamento si fa con processo separato, osservata la competenza del primo capoverso e si procede secondo le norme dell'art. 216.

Art. 408.

(Soggezione della sentenza straniera alla opposizione).

Quantunque alla sentenza pronunciata in virtù degli ordinamenti di uno Stato straniero sia stata riconosciuta efficacia giusta gli articoli precedenti, è sempre ammessa contro la medesima la opposizione prevista dall'art. 272 e dal secondo comma dell'art. 273.

Art. 409.

(Condizioni per la efficacia della sentenza arbitrale straniera).

Una sentenza pronunciata da arbitri in virtù degli ordinamenti di uno stato straniero ha la stessa efficacia che spetta a una sentenza arbitrale pronunciata da arbitri in virtù dell'ordinamento italiano quando siano accertate, giusta le norme degli art. 406 e 407, le condizioni previste dall'articolo 404, purchè secondo le norme dell'ordinamento, in virtù del quale la sentenza è pronunciata, le sia attribuita una efficacia pari a quella che alle sentenze degli arbitri conferisce il diritto italiano.



PARTE SECONDA. - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

LIBRO PRIMO.

Dei soggetti della esecuzione.

TITOLO PRIMO.

DELLE PARTI.

Art. 410.

(Principio della domanda).

L'ufficio esecutivo procede alla esecuzione forzata in confronto della persona, che non ha adempiuto al suo obbligo, quando ne sia fatta richiesta dalla persona a cui appartiene il diritto giusta il titolo esecutivo.

Art. 411.

(Denominazione delle parti).

La persona che ha il diritto si chiama, in questa parte del codice, *creditore*; la persona, che ha l'obbligo, si chiama *debitore*.

Art. 412.

(Legittimazione al processo esecutivo).

Quando il diritto o l'obbligo appartengono a una delle persone indicate negli articoli 6 e seguenti, la richiesta, di cui all'art. 410, e le intimazioni, citazioni o diffide, di cui al secondo libro, si fanno dalle persone o alle persone, a cui spetta la facoltà di agire o di contraddire per la decisione della lite relativa al diritto e all'obbligo medesimo.

Art. 413.

(Mutamento per causa di morte del creditore o del debitore).

Quando il diritto o l'obbligo accertato nel diritto esecutivo si trasferiscono per causa di morte, l'esecuzione si inizia o si prosegue a vantaggio o a carico del successore.

Art. 414.

(Mutamento del creditore o del debitore per atto tra vivi).

Quando il diritto accertato nel titolo esecutivo si trasferisce per atto tra vivi, l'esecuzione si inizia o si prosegue a vantaggio del successore.

Quando l'obbligo accertato nel titolo esecutivo venga assunto da un nuovo debitore, la esecuzione può farsi a carico di questo, purchè l'assunzione risulti da un documento pubblico o sia da lui riconosciuta.

Art. 415.

(Surroga di un creditore a un altro nella esecuzione).

Quando il creditore, che ha domandato l'esecuzione, trascuri, per qualunque motivo, di continuarla, ogni altro creditore, il quale si trovi nelle condizioni previste dalla legge, può chiedere che sia proseguita nel suo interesse purchè non sia intervenuta la ordinanza prevista dall'art. 680.

Art. 416.

(Esecuzione cumulativa).

Più creditori possono chiedere insieme la esecuzione quando abbiano sui beni, che ne sono colpiti, diritti concorrenti e ciascuno sia munito di titolo esecutivo debitamente notificato.

Art. 417.

(Intervento volontario nella esecuzione).

Quando la esecuzione su determinati beni sia stata iniziata a richiesta di uno o più creditori, altri creditori, nei limiti previsti dall'articolo precedente, possono chiedere che sia proseguita anche nel loro interesse purchè ne facciano istanza all'ufficio esecutivo prima che sia avvenuta la consegna al creditore richiedente delle cose o del denaro ricavato dalla esecuzione, ovvero, ove i creditori siano più, prima che sia concordato o deciso il riparto tra di essi.

La istanza, di cui al comma precedente, deve essere notificata al creditore, che ha richiesto la esecuzione, entro tre giorni dalla data della sua presentazione all'ufficio.

A tal fine l'ufficio deve indicare a ciascun creditore, che richiede la esecuzione, se i beni, sui quali questa deve essere fatta, siano già soggetti ad esecuzione; e, in caso affermativo, fornire le notizie necessarie ad identificare il creditore procedente, il suo credito e il suo titolo esecutivo.

Art. 418.

(Intervento necessario nella esecuzione).

Quantunque non abbiano fatto la richiesta, di cui all'articolo precedente, si considerano in ogni caso come intervenienti nella esecuzione per consegna di cose determinate per qualità e quantità o per pagamento di somme di denaro, così che questa si prosegua anche nel loro interesse, i creditori, che hanno diritto di pegno o di ipoteca sulle cose soggette alla esecuzione.

Art. 419.

(Azione della parte e del procuratore nella esecuzione).

Salvo per quanto riguarda il titolo ottavo del libro secondo, qualunque atto, che la legge richiede o consente al creditore o al debitore, può essere compiuto da questi tanto in persona quanto per mezzo di procuratore.

Se agisce il procuratore, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 25, 26, 27 e 28.

La nomina del procuratore può essere scritta in calce del titolo esecutivo o risultare dalla relazione della notificazione di questo.

Art. 420.

(Responsabilità del debitore per le spese della esecuzione).

Il debitore deve rimborsare al creditore le spese della esecuzione.

Le spese della esecuzione consistono nella somma, che il creditore ha dovuto sborsare, secondo la estimazione dell'ufficio esecutivo, per il compimento degli atti esecutivi, escluso ogni atto che possa considerarsi superfluo.

Art. 421.

(Responsabilità del creditore per i danni della esecuzione).

Qualora sia accertata con sentenza non soggetta a reclamo la inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo, per cui la esecuzione fu iniziata o compiuta, o del suo inadempimento, il creditore procedente deve, in ogni caso, risarcire al debitore i danni, che così gli sono stati cagionati.

Se non vi sia mala fede da parte del creditore, la somma da lui dovuta a titolo di risarcimento giusta il comma precedente non può eccedere l'importo del credito, per cui la esecuzione è stata fatta o iniziata.

Qualora con sentenza non soggetta a reclamo sia accertata la inefficacia della esecuzione per qualunque altro motivo, il creditore procedente deve risarcire i danni al debitore soltanto se questi siano stati cagionati dalla sua mala fede o dalla sua colpa.

Ove il risarcimento, giusta le norme di questo articolo, sia dovuto da più di un creditore, ciascuno è obbligato in porzione del suo credito, salva la responsabilità solidale verso il danneggiato.

Art. 422.

(Azione del creditore per conto dell'ufficio esecutivo).

Quando occorra agire in giudizio contro alcuno in dipendenza da atti compiuti dall'ufficio esecutivo (come, per esempio, contro un compratore per adempimento della vendita forzata o per risarcimento di danno oppure contro un commissionario per restituzione delle cose affidategli o del prezzo da lui riscosso), l'azione è esercitata dal creditore procedente o, in difetto, da un creditore interveniente.

Ciascuno dei creditori concorrenti ha diritto di intervenire nel processo.

Le spese del processo sono considerate come spese della esecuzione. Se non vi sono fondi presso l'ufficio, le spese sono anticipate dal creditore.

TITOLO SECONDO.

DELL'UFFICIO ESECUTIVO.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 423.

(Competenza generale dell'ufficio esecutivo).

L'esecuzione forzata è compiuta dagli uffici esecutivi del tribunale e della pretura nei limiti della rispettiva compe-

tenza quando la legge non consenta che vi si provveda altrimenti (1).

Art. 424.

(Competenza per la esecuzione su beni immobili).

La esecuzione per la consegna, per la espropriazione o per l'usufrutto forzato di beni immobili si fa dall'ufficio esecutivo del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la unità immobiliare soggetta alla esecuzione.

Se questa non sia tutta compresa nella circoscrizione di un solo tribunale, la esecuzione si fa dall'ufficio esecutivo del tribunale, nella cui circoscrizione si trova quella parte, che è soggetta al maggior tributo diretto verso lo Stato.

La unità immobiliare può essere formata anche da più immobili distinti quando, per la connessione economica esistente tra questi, sia conveniente farne una espropriazione cumulativa.

Art. 425.

(Competenza per la esecuzione su aziende commerciali).

La esecuzione per la consegna o per la espropriazione di aziende commerciali si fa dall'ufficio esecutivo del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede amministrativa della azienda.

Art. 426.

(Competenza per la esecuzione su beni mobili).

La esecuzione per la consegna o per la espropriazione di beni mobili si fa dall'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trovano i beni mobili soggetti alla esecuzione.

(1) Nella legge sull'ordinamento giudiziario dovrà essere inserita una norma del seguente tenore.

Presso ciascun tribunale e presso ciascuna pretura è costituito un *ufficio esecutivo*.

L'ufficio è diretto da un giudice e si compone di uno o più cancellieri e di uno o più ufficiali giudiziari.

Presso il tribunale dirige l'ufficio esecutivo il giudice designato di anno in anno dal presidente.

Presso la pretura l'ufficio è diretto dal pretore o da un vice pretore da lui designato di anno in anno; se i pretori sieno più, il pretore o il vice pretore, che lo dirige, è designato dal giudice capo della pretura.

Qualora i beni mobili soggetti alla esecuzione si trovino nella circoscrizione di diverse preture e per la connessione economica esistente tra di essi o per altre ragioni sia conveniente farne una espropriazione cumulativa, la esecuzione può compiersi per tutti da uno stesso ufficio esecutivo, a scelta del creditore.

Se beni mobili sieno soggetti alla esecuzione insieme con l'immobile nel quale si trovano, l'esecuzione si fa anche per i mobili dall'ufficio, che procede alla esecuzione immobiliare.

Art. 427.

(Competenza per la esecuzione su crediti).

La esecuzione per la esazione o per la espropriazione di un credito si fa dall'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trova la sede giuridica del terzo debitore.

Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 428.

(Competenza per la esecuzione degli obblighi di fare e di non fare).

Per la esecuzione degli obblighi di fare e di non fare si procede presso l'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trova il luogo, in cui l'obbligo deve esser adempiuto o, se questo luogo non sia determinato, la sede giuridica del debitore.

Art. 429.

(Proroga della competenza per la esecuzione immobiliare).

La esecuzione non può essere chiesta a uffici diversi da quelli indicati nell'articolo precedente salvo il caso, in cui gli atti per la esecuzione su beni immobili o su aziende commerciali siano delegati in tutto o in parte dall'ufficio esecutivo del tribunale all'ufficio esecutivo della pretura, nella cui circoscrizione si trovano i beni soggetti alla esecuzione.

Art. 430.

(Eccezione di incompetenza).

Se il debitore o uno dei creditori previsti dall'art. 418 intende opporre la incompetenza dell'ufficio, deve farlo nella convocazione preliminare oppure, se questa non abbia avuto luogo, entro tre giorni dal primo atto di esecuzione, del quale abbia avuto notizia. Più tardi la competenza dell'ufficio non può essere impugnata.

La eccezione di incompetenza si ha come non proposta se chi la propone non designi l'ufficio esecutivo che ritiene competente.

Se la designazione viene accettata, la parte, che la ha fatta, non può più opporre la incompetenza.

Art. 431.

(Regolamento della competenza).

Quando sia proposta una questione di competenza, ciascuna parte può chiederne la soluzione al giudice immediatamente superiore, nella cui circoscrizione si trovano gli uffici giudiziari, presso i quali hanno sede gli uffici esecutivi aditi o designati dalle parti.

Tale richiesta si propone davanti al capo dell'ufficio esecutivo adito. Questi assegna a ciascuna parte un termine non minore di due e non maggiore di cinque giorni per la produzione di una comparsa, nella quale sieno esposte le ragioni di fatto e di diritto influenti sulla risoluzione della questione; trascorso detto termine, trasmette senza ritardo al giudice, che deve risolverla, le comparse insieme col fascicolo delle esecuzione.

Il giudice indicato nel primo comma stabilisce con ordinanza quale sia l'ufficio competente. Intorno alla competenza di questo nessuna questione può essere più sollevata.

Art. 432.

(Competenza per i singoli atti esecutivi).

Quando la legge non disponga altrimenti i singoli atti di esecuzione sono compiuti dal capo dell'ufficio o da quel funzionario, che viene da lui designato.

La designazione può essere fatta per un atto determinato o per una serie determinata di atti.

CAPO 11.

*Degli obblighi e delle responsabilità
degli uffiziali di esecuzione.*

Art. 433.

(Obbligo degli uffiziali di esecuzione).

Quando ne siano richiesti da chi ne ha la facoltà giusta le norme contenute nel titolo primo di questo libro, gli uffiziali di esecuzione hanno obbligo di compierla giusta le regole del presente codice.

Art. 434.

(Astensione degli uffiziali di esecuzione).

Qualora un uffiziale di esecuzione si trovi rispetto alle parti, che richiedono o che subiscono la esecuzione, in posizione tale che ne possa menomare la imparzialità, ha facoltà di chiedere il suo esonero dall'obbligo anzidetto.

Tale richiesta si fa dai cancellieri e dagli uffiziali giudiziari al capo dell'ufficio; e da questo al presidente del tribunale o al capo della pretura oppure, occorrendo, al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione la pretura ha sede.

Col provvedimento, che accorda l'esonero, viene sostituito un altro uffiziale per il compimento degli atti di cui si tratta.

Art. 435.

(Ricusazione degli uffiziali di esecuzione).

Qualora l'uffiziale non si valga della facoltà di cui all'articolo precedente, ciascuna delle parti può chiedere nei modi previsti dall'articolo seguente che all'uffiziale stesso un altro ne sia sostituito se ricorra una di queste ipotesi:

- a) che l'uffiziale sia parente o affine fino al quarto grado col creditore, col debitore, o con chi li rappresenta;
- b) che egli abbia con una di codeste persone relazione di affari, di familiarità o di grave inimicizia.

Art. 436.

(Procedimento per la ricusazione).

La richiesta prevista dall'articolo precedente deve farsi tre giorni prima di quello, in cui l'uffiziale è chiamato a

compiere gli atti di cui si tratta, se il suo nome sia noto alle parti; negli altri casi prima che li compia.

Tale richiesta si fa al capo dell'ufficio esecutivo oppure al capo della pretura o al presidente del tribunale, giusta le regole dell'art. 434.

La richiesta può essere fatta anche a voce; il capo dell'ufficio o della pretura o il presidente del tribunale provvede con ordinanza, contro la quale non è ammesso reclamo.

Art. 437.

(Responsabilità degli ufficiali di esecuzione).

L'obbligo previsto dall'art. 433 si reputa violato e dà luogo al risarcimento dei danni:

a) quando l'ufficiale senza giusto motivo ricusi di compiere gli atti che gli sono richiesti o ometta di compierli nel termine che, a istanza del creditore, gli sia fissato dall'autorità prevista dall'art. 434;

b) quando l'ufficiale abbia compiuto un atto nullo per effetto di dolo o di colpa grave.

Art. 438.

(Competenza per il giudizio sulla responsabilità degli ufficiali di esecuzione).

Sulla domanda di risarcimento di danno contro un giudice, che diriga l'ufficio o comunque ne faccia parte, si provvede giusta l'art. 74.

Sulla domanda di risarcimento di danno contro gli altri ufficiali di esecuzione si provvede giusta le norme di competenza ordinarie.

CAPO III.

Della assistenza all'ufficio esecutivo.

Art. 439.

(Delegazione di atti esecutivi a un notaro).

Qualora l'ufficio non sia in grado di compiere per mezzo dei suoi funzionari un atto esecutivo con la dovuta sollecitudine, il capo dell'ufficio può commetterne il compimento a un notaro.

Art. 440.

(Assistenza di persone esperte).

Qualora, per la preparazione o per il compimento di un atto esecutivo, occorra l'opera di persone estranee all'ufficio, quali stimatori, operai, manovali, questi vengono scelti e incaricati dall'uffiziale che procede all'atto, salvo che la legge non ne prescriva la designazione da parte del capo dell'ufficio o non limiti altrimenti la designazione medesima.

Art. 441.

(Assistenza della forza pubblica).

Quando per vincere la resistenza del debitore o di un terzo o comunque per assicurare il buon esito di un atto esecutivo non sia sufficiente la sua autorità, l'uffiziale procedente richiede l'intervento della forza pubblica.

LIBRO SECONDO.

Degli atti della esecuzione.

TITOLO PRIMO.

DEGLI ATTI ESECUTIVI IN GENERALE.

Art. 442.

(Rinvio alla parte prima).

Si applicano agli atti esecutivi, in quanto non sia diversamente disposto in questa parte del codice, le disposizioni contenute nel titolo primo del libro secondo della prima parte.

CAPO I.

Del modo e del tempo in cui si compiono gli atti esecutivi.

Art. 443.

(Forma della richiesta delle parti).

Le richieste delle parti all'ufficio esecutivo, salvo che la legge disponga diversamente, possono essere fatte così a voce come per iscritto.

Art. 444.

(Forma dei provvedimenti dell'ufficio).

Tutti i provvedimenti dell'ufficio sono pronunciati in forma di ordinanza.

Contro di essi non è ammesso reclamo.

Art. 445.

(Intervento delle parti agli atti esecutivi).

Al compimento degli atti esecutivi può assistere il creditore o un suo rappresentante.

Può assistervi pure il debitore o un suo rappresentante; anzi l'uffiziale precedente deve invitarlo ad assistervi; ove il debitore sia assente, deve, se è possibile, invitare ad assistervi qualche persona che sia con lui in relazione di famiglia o di affari.

Se nè il debitore, nè una delle persone menzionate nel comma precedente vi abbia assistito, l'uffiziale gli notifica un avviso dell'atto compiuto con avvertenza che può ispezionarne il processo verbale nella cancelleria dell'ufficio.

Art. 446.

(Ricerche nella casa e sulla persona del debitore).

L'uffiziale, che procede agli atti esecutivi, può, quando occorra, ricercare le cose, che deve prendere, nella casa del debitore o in altri luoghi, in cui egli si trovi o tenga le cose sue; e perfino, usando alla persona il dovuto riguardo, nei vestiti indossati dal debitore. Qualora tale ricerca debba essere fatta nei vestiti indossati da una donna, l'uffiziale richiede, ove non sia assolutamente impossibile, l'opera di un'altra donna giusta l'art. 440.

Art. 447.

(Impiego della forza).

Quando occorra far aprire porte, ripostigli o recipienti oppure vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi oppure allontanare taluno, che disturba un atto esecutivo, l'uffiziale che vi procede può fare uso della forza.

Art. 448.

(Atti esecutivi concernenti un pubblico servizio).

Qualora il compimento di un atto esecutivo possa turbare l'andamento di pubblico servizio, l'ufficio, sentita la autorità amministrativa, che è preposta al servizio medesimo, deve agire nei modi, che siano necessari o convenienti per la tutela del pubblico interesse.

Art. 449.

(Documentazione degli atti esecutivi).

Dei singoli atti esecutivi si fa processo verbale dall'uffiziale che vi procede.

Art. 450.

(Fascicolo della esecuzione).

Tutti i documenti relativi a ciascuna esecuzione sono inseriti in un fascicolo custodito nella cancelleria dell'ufficio.

Dei singoli fascicoli si tiene nota in un apposito registro.

Del registro e del fascicolo è consentita la ispezione a chi ne dimostri all'ufficio un plausibile motivo.

Art. 451.

(Tempo degli atti esecutivi).

Non debbono, sotto pena di nullità, essere compiuti atti esecutivi in giorno di festa nè in tempo di notte, salvo che ne sia data facoltà, per gravi motivi, dal capo dell'ufficio.

Il regolamento per la esecuzione del presente codice determina quali ore debbono reputarsi come tempo di notte.

In tal caso l'uffiziale procedente deve, se richiesto, esibire il permesso scritto al debitore nel momento in cui l'atto è compiuto.

CAPO II.

Delle notificazioni e della pubblicità.

Art. 452.

(Notificazione verbale).

Quando la legge non disponga altrimenti la notificazione di inviti o diffide per il compimento di atti esecutivi, può

essere fatta anche a voce, purchè l'uffiziale, che vi procede, parli direttamente con la persona, a cui l'invito o la diffida è rivolta.

Di ciò in ogni caso l'uffiziale deve dare atto nel processo verbale.

Art. 453.

(Notificazione al domicilio eletto).

Le notificazioni al creditore procedente e ai creditori intervenienti giusta l'art. 417 si fanno al domicilio, che risulta eletto nella relazione di notificazione del titolo esecutivo; ove da questa non risulti eletto domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio, possono farsi presso la cancelleria del medesimo.

Le notificazioni ai creditori ipotecari possono farsi al domicilio, che risulta eletto nella nota pe la iscrizione della ipoteca.

Art. 454.

(Trascrizione sui libri fondiari).

Quando la legge dispone che un atto venga trascritto sui libri fondiari, la trascrizione si esegue presso l'ufficio delle ipoteche o presso l'ufficio tavolare giusta le norme vigenti nel luogo, in cui deve farsi.

Art. 455.

(Pubblicità degli avvisi).

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possano interessare il pubblico, viene inserito nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio esecutivo.

Se la importanza dell'atto lo richiede, il capo dell'ufficio dispone che inoltre l'avviso sia stampato una o più volte, su determinati giornali, anche stranieri, o sia affisso secondo le forme della pubblicità commerciale.

CAPO III.

Delle spese e delle cauzioni.

Art. 456.

(Determinazione delle spese da anticipare).

La determinazione delle somme da anticipare giusta l'articolo 129 è fatta dal capo dell'ufficio esecutivo.

Art. 457.

(Determinazione del modo per la prestazione della cauzione).

Se il modo per la prestazione della cauzione non è altrimenti stabilito, viene determinato dal capo dell'ufficio esecutivo giusta le norme dell'art. 133.

Art. 458.

(Liquidazione delle spese).

La liquidazione delle spese, che il debitore deve rimborsare al creditore, è fatta, a richiesta di quest'ultimo, dal capo dell'ufficio.

Ove ciò sia opportuno per semplificare il procedimento, possono essere comprese nella liquidazione, in via preventiva, le ultime spese ancora da fare.

CAPO IV.

Della custodia e del deposito di cose o di denaro.

Art. 459.

(Custodia di cose mobili).

Per la custodia di cose mobili, le quali abbiano valore o pregio notevole, l'ufficio può provvedere secondo i modi usati in commercio.

Art. 460.

(Deposito di somme di denaro).

Qualora siano consegnate all'ufficio somme di denaro, queste vengono depositate alla cassa di risparmio postale, salvo che le parti concordi richiedano un diverso collocamento.

TITOLO SECONDO.

DELL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE.

Art. 461.

(Limiti dell'esecuzione forzata).

Di qualunque obbligo può essere richiesta, nelle forme previste dal secondo libro, esecuzione forzata quando non sia vietata dalla legge o materialmente impossibile, purchè l'obbligo sia scaduto e il debitore non vi adempia spontaneamente.

Art. 462.

(Offerta di adempimento da parte del debitore).

La esecuzione non può essere iniziata o comunque seguita quando il debitore offra di adempiere al suo obbligo e l'ufficio accerti che l'adempimento è avvenuto o è stato rifiutato senza giusto motivo.

Art. 463.

(Rifiuto dell'adempimento da parte del creditore).

Quando il creditore rifiuti l'adempimento offerto perchè non corrisponde all'adempimento dovuto o per altro serio motivo, l'ufficio può sospendere, secondo le circostanze, la esecuzione fino alla decisione della lite relativa.

Art. 464.

(Eccezione di inadempimento della controprestazione).

Quando all'obbligo del debitore corrisponde il suo diritto a una controprestazione, la esecuzione non può essere iniziata o comunque seguita se il debitore offra di adem-

piere al suo obbligo verso il contemporaneo adempimento della controprestazione e il creditore ricusi la offerta senza giusto motivo.

Si applica anche in questa ipotesi la disposizione dell'art. 463.

Art. 465.

(Deposito della cosa dovuta presso l'ufficio esecutivo).

Nei casi previsti dagli articoli precedenti il debitore può fare il deposito della cosa dovuta presso l'ufficio esecutivo.

TITOLO TERZO.

DEL TITOLO ESECUTIVO.

Art. 466.

(Onere della produzione del titolo esecutivo).

L'ufficio non procede alla esecuzione se il creditore non gli presenta l'originale o la copia autentica del titolo esecutivo.

Nel caso previsto dall'art. 470 lettera b) deve essere presentato l'originale; ove il creditore non sia in grado di lasciarlo presso l'ufficio, deve procurarne in ogni caso la esibizione e presentarne una copia autentica.

Art. 467.

(Formula esecutiva).

Salvo che la legge non disponga altrimenti, al documento previsto dall'articolo precedente deve essere apposta la formula esecutiva.

Questa formula consiste nelle parole « *da valere come titolo esecutivo* » od altre equivalenti scritte o stampate prima della sottoscrizione che conferisce autenticità al documento.

Nel caso previsto dall'art. 470 lettera b) la formula deve essere scritta o stampata sull'originale, prima della sottoscrizione di questo, in modo da non poter sfuggire alla attenzione del sottoscrittore.

Art. 468.

(Titoli esecutivi giudiziali).

Sono titoli esecutivi, quando ne risulti accertata la esistenza e la esigibilità di un obbligo:

a) le sentenze, contro le quali non possa essere proposto reclamo o per le quali sia stata concessa la provvisoria esecuzione;

b) le ordinanze;

c) i decreti.

Art. 469.

(Esecuzione provvisoria delle sentenze).

La esecuzione provvisoria delle sentenze che sono soggette a reclamo può essere ordinata dal giudice che le pronuncia quando ritenga che il ritardo nella esecuzione possa cagionare notevole pregiudizio al creditore.

La esecuzione provvisoria può essere ordinata anche per una parte soltanto di ciò che la sentenza riconosce dovuto. La esecuzione provvisoria non si estende, quando non sia espressamente detto, all'obbligo di cui agli articoli 31 e seguenti.

Il giudice deve subordinare la esecuzione provvisoria alla prestazione di una cauzione quando, per le condizioni economiche del creditore o per altro motivo, vi sia pericolo che, in caso di riforma della sentenza, ciò che quegli ha conseguito con la esecuzione non venga restituito.

Art. 470.

(Titoli esecutivi stragiudiziali).

Sono titoli esecutivi, salva ogni altra disposizione di legge, quando contengano una dichiarazione, da cui risulti la esistenza e la esigibilità di un obbligo dello stesso dichiarante:

a) i documenti pubblici;

b) le scritture private sottoscritte.

Art. 471.

(Titoli esecutivi stranieri).

Quando la esistenza e la esigibilità dell'obbligo risulti da un provvedimento giudiziale pronunziato in virtù degli ordi-

namenti di uno stato straniero ovvero di un documento pubblico formato in virtù degli ordinamenti medesimi, non si procede alla esecuzione se il giudice non ne abbia riconosciuto la efficacia esecutiva.

Se il provvedimento è una sentenza, il riconoscimento si fa sotto le condizioni e con le forme previste dagli art. 404 e seguenti.

Negli altri casi la efficacia esecutiva non può essere riconosciuta se non quando il giudice accerti che tale efficacia spetta al provvedimento o al documento secondo gli ordinamenti in virtù del quale è formato; che la sua formazione è avvenuta con sufficienti garanzie; che dal provvedimento o dal documento non risultino disposizioni o convenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume e purchè vi sia reciprocità.

La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal comma precedente si propone davanti il giudice che dirige l'ufficio esecutivo nelle forme previste dagli art. 143 e seguenti; e per la decisione intorno ad essa si procede giusta gli art. 243 e seguenti.

Contro la sentenza pronunziata sulla domanda prevista dal comma precedente non è ammesso alcun reclamo.

La formula esecutiva viene apposta sulla copia della sentenza, che riconosce la efficacia del titolo esecutivo straniero.

Sono sempre salve diverse disposizioni di legge.

Art. 472.

(Spedizione delle copie in forma esecutiva).

Le copie munite della formula esecutiva possono spedirsi soltanto a richiesta del creditore. In fine dell'originale e della copia si fa menzione della parte a richiesta della quale la copia è spedita.

Non possono spedirsi nuove copie munite della formula esecutiva alla stessa parte senza autorizzazione data, quanto ai titoli di cui all'art. 468, dal capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunziato il provvedimento; e quanto ai titoli, di cui all'art. 470 lettera a), dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'uffiziale, che li ha formati.

L'autorizzazione non può essere concessa se non sentite o debitamente citate le altre parti; e rimane annessa all'originale. Nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione.

Art. 473.

(Contravvenzione al divieto di spedizione di copie in forma esecutiva).

Il cancelliere, il notaro, od altro pubblico ufficiale, che contravvenga alla disposizione dell'articolo precedente, è punito con la multa fino a lire mille, salva la applicazione delle pene più gravi a cui il fatto dia luogo.

Art. 474.

(Efficacia del titolo esecutivo).

Il titolo esecutivo vale per la esecuzione forzata contro il debitore e contro quelle persone le quali, per disposizione di legge, rispondono del suo inadempimento.

Art. 475.

(Notificazione del titolo esecutivo).

Non si procede alla esecuzione forzata se il titolo esecutivo non sia stato notificato alla persona, contro la quale la esecuzione viene richiesta.

Se si tratta di uno dei titoli previsti dall'art. 471, deve essere notificato tanto il titolo straniero quanto il provvedimento, che ne riconosce la efficacia esecutiva.

Se si tratta di uno dei titoli previsti dall'art. 470 lettera b), basta che la conformità della copia da consegnare al destinatario sia accertata dall'uffiziale giudiziario.

La notificazione deve farsi nei modi previsti dall'art. 114 e può essere eseguita al domicilio eletto giusta l'art. 119.

Nella relazione, di cui all'art. 125, l'uffiziale giudiziario deve attestare che l'originale è munito della formula esecutiva.

Art. 476.

(Prestazione della cauzione).

Se la efficacia del titolo esecutivo è subordinata alla prestazione di una cauzione, l'ufficio non può procedere alla esecuzione fino a che la cauzione non sia stata prestata.

TITOLO QUARTO.

DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA ESECUZIONE.

Art. 477.

(Richiesta della esecuzione).

Il creditore, che richiede la esecuzione, deve fornire all'ufficio tutte le indicazioni necessarie per identificare il debitore e i beni sui quali intende che si proceda.

Art. 478.

(Proposta del modo della esecuzione).

Se la legge consente più di un modo per la esecuzione, il creditore deve indicare all'ufficio il modo o i modi che preferisce.

Se, giusta le norme contenute nei titoli seguenti, il creditore ha diritto di chiedere la assegnazione dei beni da espropriare o di proporre il modo della vendita, tali richieste o proposte possono farsi nell'atto in cui si chiede la esecuzione.

Art. 479.

(Prove del diritto alla esecuzione).

Il creditore deve presentare all'ufficio, oltre al titolo esecutivo, le altre prove, da cui risulta il suo diritto alla esecuzione contro il debitore sui beni indicati.

Se il creditore chiede la espropriazione o l'usufrutto forzato di un bene immobile deve produrre altresì le prove, da cui risulta quali diritti a favore del debitore o dei terzi siano iscritti sull'immobile medesimo nei libri fondiari.

Ove sul bene mobile di cui il creditore chiede la espropriazione esistano diritti di pegno, il creditore deve pure indicarli.

Art. 480.

(Rifiuto della esecuzione).

Se mancano le indicazioni e le prove previste dagli articoli precedenti l'ufficio rifiuta di procedere alla esecuzione.

A richiesta del creditore l'ufficio deve chiarire quali indi-

cazioni o prove egli debba presentare affinchè la esecuzione sia fatta e rilasciargli una dichiarazione scritta del rifiuto e dei suoi motivi.

Art. 481.

(Reclamo per il rifiuto della esecuzione).

Contro il rifiuto della esecuzione il creditore può proporre reclamo al tribunale, dal quale dipende l'ufficio esecutivo.

Il reclamo si propone nella forma stabilita per la richiesta della esecuzione e su di esso il tribunale provvede con ordinanza.

Se il tribunale riconosce il diritto del creditore alla esecuzione, l'ufficio esecutivo provvede giusta l'articolo seguente.

Art. 482.

(Convocazione preliminare del debitore e del creditore).

Se l'ufficio riconosce il diritto del creditore alla esecuzione, entro cinque giorni da quello in cui è stata presentata la richiesta o sono state prodotte le prove a corredo di questa, convoca il creditore e il debitore avanti il capo dell'ufficio medesimo o a un ufficiale da lui delegato.

Questi chiede al debitore le ragioni del suo inadempimento; lo invita ad evitare la esecuzione adempiendo al suo obbligo; ne raccoglie le osservazioni intorno al modo della esecuzione proposto dal creditore e intorno alla quantità e alla qualità dei beni da espropriare.

Se il debitore contesta il suo obbligo o il diritto del creditore alla esecuzione, l'uffiziale procura di conciliarli; ove la conciliazione non riesca avverte il debitore che ha diritto di fare opposizione giusta le norme contenute nel titolo ottavo.

Se il debitore chiede una dilazione, offre un modo di adempimento diverso da quello dovuto ovvero una garanzia reale o personale, oppure propone di liquidare stragiudizialmente, in tutto o in parte, i suoi beni, o infine di limitare la quantità o di sostituire la qualità dei beni da espropriare, l'ufficio procura di ottenere un accordo fra le parti secondo equità.

Art. 483.

(Convocazione dei creditori ipotecari o pignoratizi).

Quando il creditore chiede la espropriazione di un bene mobile o immobile sul quale esistono diritti di ipoteca o di pegno, l'ufficio convoca, insieme col richiedente e col debitore, anche i creditori ipotecari o pignoratizi, affinchè facciano le loro osservazioni e le loro proposte.

Art. 484.

(Termine e modo della citazione per la convocazione preliminare).

L'invito per la convocazione preliminare si notifica al debitore nel modo previsto dall'art. 114.

Al creditore richiedente e ai creditori ipotecari o pignoratizi può essere notificato giusta l'art. 452.

Tra il giorno della notificazione al debitore e quello della convocazione deve correre un termine minimo di cinque giorni.

Art. 485.

(Rinnovazione della citazione al debitore).

Se il debitore non intervenga alla convocazione e si verifichi una delle ipotesi previste nell'art. 293, si provvede giusta il primo comma dell'articolo medesimo.

Art. 486.

(Omissione o differimento della convocazione preliminare).

Quando vi sia urgenza o pericolo di insuccesso nella esecuzione, la convocazione preliminare può essere omessa o differita secondo il giudizio del capo dell'ufficio.

La convocazione può essere omessa altresì quando, per la piccola importanza della esecuzione, vi sia convenienza di semplificarne il corso.

Nel caso previsto dall'art. 483 deve però farsi, in ogni caso, dopo il pignoramento.

Art. 487.

(Ordine di esecuzione).

Sulla richiesta del creditore e in seguito alla convocazione preliminare, se questa ha avuto luogo, il capo dell'uf-

ficio ordina che si proceda alla esecuzione, indicandone il modo e determinando i beni, che vi debbono essere soggetti.

Se la esecuzione si fa per espropriazione o usufrutto forzato, può essere limitata la quantità o variata la qualità dei beni in confronto delle richieste del creditore ove questa risulti eccessiva o vessatoria.

Per tale determinazione si tien conto oltre che del credito capitale, anche degli interessi e del presumibile importo delle spese di esecuzione.

L'ordinanza, di cui al primo comma, deve essere esibita, a richiesta del debitore, dall'uffiziale che procede alla esecuzione.

TITOLO QUINTO.

DELLA ESECUZIONE DI UN OBBLIGO DI CONSEGNARE COSE DETERMINATE O DETERMINABILI.

Art. 488.

(Avviso della esecuzione).

Se l'obbligo riguarda la consegna di cose determinate o determinabili, l'uffizio notifica al creditore, al debitore o al terzo detentore, il giorno e l'ora in cui un ufficiale si recherà nel luogo, dove le cose dovute si trovano, per farne la consegna al creditore.

Art. 489.

(Consegna di cose mobili determinate).

Se è dovuta una cosa mobile determinata, l'uffiziale la prende e la consegna al creditore.

Art. 490.

(Consegna di cose mobili determinabili).

Se sono dovute cose mobili determinate per qualità e quantità, l'uffiziale procede alla pesatura, numerazione, misurazione; quindi le consegna al creditore o al suo rappresentante.

Se vi sono differenze di qualità o di quantità e il creditore, ciò nondimeno, dichiara di voler ricevere la cosa, se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 491.

(Consegna di cose immobili).

Se è dovuta una cosa immobile, l'uffiziale immette il creditore nel possesso e gli consegna, se ci sono, i documenti e le chiavi; quindi ingiunge al debitore di non turbarlo e di non più ingerirsi nell'immobile così consegnato.

Se vi siano coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l'uffiziale deve far riconoscere anche da questi il creditore come proprietario o possessore.

Se nella cosa immobile da consegnare si trovino cose mobili del debitore, che non debbono essere consegnate, l'uffiziale giudiziario, ingiunge al debitore di asportarle immediatamente; se il debitore non sia presente o rifiuti, l'uffiziale giudiziario le fa trasportare nel luogo che creda più conveniente, nominando un custode, salvo che il creditore consenta di custodirle, a spese del debitore.

Art. 492.

(Consegna di cose possedute da un terzo).

Se la cosa dovuta è posseduta da un terzo, e questi si dichiara pronto a consegnarla, la esecuzione si compie giusta quanto è stabilito negli articoli precedenti.

Se il terzo rifiuta la consegna, si applicano le norme del capo quarto del titolo seguente.

Art. 493.

(Consegna di cose indivise).

Se le cose da consegnare debbono essere tolte da una massa comune al debitore e ad uno o più terzi, questi vengono invitati ad assistere alla esecuzione affinchè si prestino a separare dalla propria la parte spettante al debitore.

Ove intorno a ciò sorga dissenso, la esecuzione è sospesa fino alla decisione della lite relativa. Se il dissenso riguarda solo una parte delle cose dovute, la esecuzione continua per la parte incontroverta.

Art. 494.

(Concorso di creditori).

Ove la quantità di cose generiche prese dall'ufficio non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori concorrenti,

se ne fa tra di loro distribuzione proporzionale, se non vi sono cause legittime di prelazione.

TITOLO SESTO.

DELLA ESECUZIONE FORZATA DI UN OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA DI DENARO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 495.

(Modi di esecuzione di un obbligo di pagare una somma di denaro).

La esecuzione per un obbligo di pagare una somma di denaro si fa, salve diverse disposizioni di legge,

- a) o mediante la espropriazione di cose mobili del debitore;
- b) o mediante la costituzione dell'usufrutto forzato su beni immobili;
- c) o mediante la espropriazione di beni immobili, di diritti immobiliari o di aziende commerciali;
- d) o mediante la esazione o la espropriazione di crediti.

Art. 496.

(Cumulo di più modi di esecuzione).

La esecuzione può farsi così successivamente come contemporaneamente in più di uno tra i modi previsti dall'articolo precedente, quando ciò occorra per la piena soddisfazione dei crediti per cui si procede.

Sezione prima. — *Del pignoramento.*

Art. 497.

(Nozione del pignoramento).

La esecuzione per espropriazione di cose mobili o immobili o per esazione o espropriazione di crediti si inizia col pignoramento.

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione, che l'ufficio fa al debitore di non godere e di non disporre della cosa o del diritto soggetto all'esecuzione, in modo che possa contrastare coi fini dell'esecuzione stessa.

Art. 498.

(Effetti del pignoramento).

Quando il pignoramento è seguito con le forme previste dai capi seguenti, vincola il bene pignorato coi suoi frutti alla garanzia dei crediti esistenti nel momento in cui le dette formalità sono compiute per guisa che nessun atto del debitore è efficace a sottrarlo a tale garanzia, salvo il diritto dei creditori posteriori sul residuo previsto dall'articolo 523.

E' salva la applicazione dell'art. 707 del codice civile.

Art. 499.

(Cessazione del pignoramento).

Il pignoramento cessa anche senza ordine dell'ufficio quando siano stati intieramente pagati per capitale interessi e spese i crediti, per cui si procede.

Il pignoramento perde altresì ogni efficacia qualora nel termine di sei mesi dal suo compimento non sia stata fatta la assegnazione o la vendita dei beni mobili ovvero la assegnazione, l'ordine di esazione o la cessione di un credito oppure nel termine di un anno non sia avvenuta la assegnazione o la vendita di un immobile o di una azienda commerciale o la costituzione dell'usufrutto forzato su di esso.

Art. 500.

(Ispezione della cosa pignorata).

L'ufficio esecutivo, quando si presenti domanda di assegnazione o di acquisto della cosa pignorata e non abbia ragione di dubitare della sua serietà, fornisce al richiedente ogni chiarimento e rilascia un permesso di ispezione della cosa.

Il debitore, il terzo proprietario o il custode debbono consentire la ispezione a chi esibisce tale permesso.

Art. 501.

(Registro dei pignoramenti).

Di ciascun pignoramento l'ufficio tiene nota in apposito registro con indicazione del creditore, del debitore, dei beni pignorati, e della data dell'atto.

Questo registro può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

Sezione seconda. — *Della assegnazione dei beni al creditore.*

Art. 502.

(Diritto alla assegnazione).

A ciascun creditore spetta il diritto di farsi assegnare i beni, sui quali si procede, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se la assegnazione è chiesta da più di un creditore, deve farsi a quello che attribuisce al bene assegnato maggior valore; a parità di stima a quello, a cui spetta un maggior riparto nella collocazione; a parità di somma nel riparto, al creditore di data più antica. Se nessuno di questi criteri può essere applicato, la assegnazione si fa a sorte.

La assegnazione può essere chiesta anche quando il valore del bene da assegnare superi il credito dell'assegnatario; in tal caso l'assegnatario paga all'ufficio il prezzo che corrisponde alla differenza del valore. Se però il valore del bene da assegnare superi di più che il doppio il valore del credito, la assegnazione non può farsi senza il consenso del debitore e dei creditori concorrenti.

Art. 503.

(Forma della assegnazione).

La assegnazione si fa mediante ordinanza del capo dell'ufficio, con la quale si nomina il debitore, il creditore procedente, i creditori intervenienti e il titolare del diritto assegnato, se questi non è lo stesso debitore; si descrive il bene assegnato; se ne indica il prezzo; infine si dichiara che il bene o il diritto assegnato è trasferito all'assegnatario.

Art. 504.

(Efficacia della assegnazione).

La assegnazione ha gli effetti di una dazione in pagamento della cosa o del diritto assegnato liberamente consentita dal debitore o dal terzo.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 502, ha inoltre gli effetti previsti dall'art. 508.

Si applica anche alla assegnazione la disposizione dell'articolo 509.

Sezione terza. — *Della vendita forzata.*

Art. 505.

(Modi della vendita forzata).

La vendita forzata può farsi a trattativa privata oppure all'incanto.

Art. 506.

(Scelta tra i modi della vendita forzata).

Se i creditori e il debitore sono d'accordo, la vendita si fa nel modo da essi voluto.

Se non sono d'accordo, si fa secondo le norme contenute nei capi seguenti.

Art. 507.

(Forma della vendita forzata).

Quando la vendita forzata riguarda cose mobili si fa verbalmente, salva la applicazione dell'art. 449; però il compratore può richiedere all'ufficio o al commissionario previsto dall'art. 541 un certificato, nel quale l'ufficio dichiara che la proprietà della cosa è trasferita dal debitore o dal terzo al compratore e dà quietanza del pagamento del prezzo.

Quando la vendita forzata riguarda cose immobili o aziende commerciali si fa con ordinanza del capo dell'ufficio, nella quale si nominano il direttore o il terzo proprietario, il creditore procedente o i creditori intervenienti; si indica il modo della vendita, la cosa venduta, il prezzo e le

condizioni; infine si dichiara che la proprietà ne è trasferita al compratore. Copia di tale ordinanza è rilasciata al compratore.

Art. 508.

(Effetti della vendita forzata).

La vendita forzata ha la stessa efficacia di una vendita liberamente conchiusa tra il debitore o il terzo e il compratore.

La efficacia della vendita forzata non è pregiudicata, in confronto del compratore, dalle nullità degli atti esecutivi precedenti la vendita stessa.

E' salva, in ogni caso, la applicazione degli articoli 707 e 709 del codice civile. Il terzo proprietario della cosa mobile venduta ha privilegio sul prezzo, dedotte le spese, finchè non sia distribuito ai creditori.

Non si applicano alla vendita forzata le disposizioni del codice civile sulla validità dei contratti nè quelle sugli effetti dei vizi redibitori e della lesione.

Art. 509.

(Garanzia in caso di evizione).

In caso di evizione il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo verso il debitore e, nei limiti della parte del prezzo da ciascuno riscossa, verso i creditori, salvo, quando vi sia colpa, il risarcimento del danno.

Art. 510.

(Assunzione di debiti da parte del compratore).

Il compratore è esonerato dal pagamento di quella parte di prezzo, che corrisponde a un credito o parte di credito coperto dal prezzo della vendita, in quanto il creditore consenta alla assunzione dell'obbligo correlativo da parte di lui con liberazione del debitore.

Art. 511.

(Inadempimento del compratore).

Se il compratore non paga il prezzo o comunque non adempie ai suoi obblighi, l'ufficio esecutivo può dichiarare

risolta la vendita oppure può ordinarne l'adempimento, salvo, in ogni caso, l'obbligo del compratore al risarcimento dei danni.

Se si debba dichiarare la risoluzione o agire per l'adempimento e per il risarcimento del danno, decide la maggioranza dei creditori computata secondo il valore dei crediti. Se non dichiara la risoluzione, l'ufficio ordina al compratore di adempiere con decreto, al quale si applica l'art. 300.

Se dichiara la risoluzione, la vendita è risolta di diritto giusta l'art. 1164 del Codice civile.

Se la maggioranza non approva la proposizione della domanda per il risarcimento del danno, questa può tuttavia essere proposta a suo esclusivo rischio e profitto da qualunque creditore.

Se dopo la risoluzione la cosa è nuovamente venduta o assegnata per un prezzo inferiore a quello della vendita risolta, il compratore inadempiente è in ogni caso responsabile della differenza, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

La cauzione prestata dal compratore è in ogni caso perduta a titolo di multa e viene distribuita dall'ufficio giusta le norme della sezione seguente.

Art. 512.

(Cessazione della vendita forzata).

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti o partite, deve cessare quando il prezzo delle vendite già concluse raggiunga un importo tale da coprire quanto è dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenienti per capitale, interessi e spese.

In tal caso cessano gli effetti del pignoramento sulle cose non vendute.

Art. 513.

(Riunione di più esecuzioni per la vendita).

Qualora più di un bene del debitore sia pignorato a richiesta di creditori diversi presso lo stesso ufficio, il capo dell'ufficio può, ove sia opportuno, riunire, anche senza istanza di parte, le varie procedure per la vendita, salva, ove i singoli creditori non facciano la istanza prevista nell'articolo 524, la distribuzione separata del ricavo.

Sezione quarta. — *Della destinazione del ricavo.*

Art. 514.

(Formazione del ricavo).

Il ricavo è formato da tutto quanto perviene all'ufficio a titolo di prezzo delle cose vendute, di conguaglio sulle cose assegnate, di rendite o proventi delle cose costituite in usufrutto forzato, come a titolo di multa o di risarcimento di danno da parte dei compratori o degli offerenti, come a titolo di interesse o di frutto sulle cose o sulle somme medesime.

Art. 515.

(Pagamento al creditore procedente).

Se non vi è intervento di altri creditori, col ricavo l'ufficio provvede a pagare al creditore procedente quanto gli è dovuto per capitale interessi e spese.

Art. 516.

(Distribuzione del ricavo tra i creditori concorrenti).

Se vi è intervento di altri creditori, il ricavo viene distribuito in proporzione dei rispettivi crediti, quando non vi siano cause legittime di prelazione.

A tal fine, ove alcuno dei creditori concorrenti non abbia già presentato la sua domanda con le prove atte a dimostrare il fondamento, l'ufficio lo invita a produrla.

Art. 517.

(Termine per la formazione del progetto di riparto).

Entro cinque giorni dal deposito del prezzo della vendita, l'ufficio forma il progetto di distribuzione del ricavo tra i creditori concorrenti.

Qualora la vendita si compia in più volte ovvero in più partite o lotti, il termine decorre dal deposito del prezzo dell'ultima vendita, salvo che la maggioranza dei creditori chieda che il riparto sia fatto anche prima; in tal caso l'ufficio provvede a riparti successivi, man mano che la formazione del ricavo lo permetta e secondo le convenienze.

Nello stesso modo si procede per il riparto del ricavo dell'usufrutto forzato ed in ogni altro caso, in cui il prezzo venga depositato in più volte.

Art. 518.

(Deposito e ispezione del progetto di riparto).

Il progetto di riparto si deposita nella cancelleria dello ufficio e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

Art. 519.

(Citazione dei creditori per la discussione del progetto di riparto).

Nel termine previsto dall'art. 517 l'ufficio convoca i creditori concorrenti davanti al suo capo o al funzionario da lui delegato per discutere e per approvare il progetto di riparto.

L'invito è notificato per cura dell'ufficio giusta l'articolo 114 e contiene menzione del deposito nella cancelleria dell'ufficio del progetto di riparto e della facoltà, che ha ciascun creditore, di prenderne visione.

Art. 520.

(Mancata comparizione di un creditore).

Se nel giorno fissato per la convocazione alcuno dei creditori non comparisca e si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 293, si procede secondo le prescrizioni dell'articolo medesimo.

Ove non si verifichi uno di tali casi ovvero il creditore non intervenga neanche alla nuova convocazione, si intende che egli approvi il progetto.

Art. 521.

(Approvazione del progetto).

Se il progetto di riparto viene approvato da tutti i creditori concorrenti, se ne dà atto in processo verbale e l'ufficio distribuisce il ricavo secondo le sue risultanze.

Art. 522.

(Non approvazione del progetto).

Se tra i creditori concorrenti sorge controversia intorno al riparto, si procede per la sua decisione a norme del titolo ottavo di questo libro, e, fino a che non sia pronunciata intorno ad esso una decisione esecutiva ovvero la controversia non sia altrimenti composta, la distribuzione del ricavo rimane sospesa, salvo che per la parte del progetto, la quale possa ritenersi approvata.

Art. 523.

(Restituzione del residuo al debitore).

Se il ricavo non viene tutto impiegato nel pagamento dei creditori, il residuo viene restituito al debitore.

Art. 524.

(Riunione di più esecuzioni per il riparto del ricavo).

Qualora a richiesta dei medesimi creditori, diversi beni dello stesso debitore sieno soggetti ad esecuzione presso diversi uffici, ciascun creditore può chiedere che la distribuzione del prezzo ricavato da tutte le vendite sia fatta presso uno solo degli uffici precedenti; ove la maggioranza dei creditori non sia d'accordo per la designazione, è preferito l'ufficio che ha iniziato per primo l'esecuzione.

Art. 525.

(Quitanza del creditore).

Il creditore deve rilasciare quitanza del pagamento, totale o parziale, che gli viene fatto.

Tale quitanza viene dall'ufficio esecutivo consegnata al debitore.

CAPO II.

*Della espropriazione di beni mobili.*Sezione prima. — *Del pignoramento.*

Art. 526.

(Modo del pignoramento).

Se è ordinata la esecuzione per espropriazione di beni mobili, l'ufficio procede al pignoramento di tante cose mobili appartenenti al debitore, il cui valore copra approssimativamente il credito, per il quale si procede, più le spese della esecuzione.

Per eseguire il pignoramento un ufficiale fa un elenco delle cose mobili sopradette e, ove siano di piccolo volume, le prende e le deposita presso l'ufficio oppure le consegna a un custode; oppure le rinchiude in luogo adatto della casa del debitore e vi appone i sigilli; oppure ingiunge al debitore di non asportarle nè disporne in alcun modo senza ordine dell'ufficio.

Il pignoramento mediante sola ingiunzione al debitore può farsi soltanto in casi eccezionali e dà luogo alla responsabilità prevista dall'art. 203 del codice penale.

Ove l'ufficiale abbia ragionevole motivo di credere che il debitore possieda determinate cose mobili, che egli non trova, gli ingiunge di presentarle rammentandogli le sanzioni previste dall'art. 702.

Art. 527.

(Scelta delle cose da pignorare).

Tra varie cose mobili l'ufficiale deve pignorare quelle che gli siano indicate dal debitore, salvo il caso in cui la indicazione apparisca fatta con lo scopo di rendere più difficile o meno proficua la espropriazione.

In ogni caso l'ufficiale deve preferire il denaro contante e i titoli di credito.

Art. 528.

(Stima delle cose da pignorare).

Al fine di determinare il valore delle cose da pignorare giusta il primo comma dell'art. 526 l'ufficiale giudiziario può farsi assistere da uno stimatore, scelto giusta le norme dell'art. 440.

Ove il creditore e il debitore sieno d'accordo possono sostituire allo stimatore, di cui al comma precedente, altra persona da loro designata.

Art. 529.

(Nomina e surroga del custode).

Non può essere nominato custode il creditore, il suo coniuge, un suo parente o affine fino al quarto grado o una persona addetta al suo servizio senza il consenso del debitore; nè il coniuge del debitore, un suo parente o affine fino al quarto grado o una persona addetta al suo servizio senza il consenso del creditore.

Quando occorra la surrogazione del custode, l'ufficio vi provvede, sentiti il debitore, il creditore e lo stesso custode.

Il custode sottoscrive il processo verbale, in cui si dà atto della sua nomina.

Art. 530.

(Obblighi e diritti del custode).

Il custode ha l'obbligo di vigilare affinchè le cose pignorate non siano asportate dal luogo dove si trovano e vengano opportunamente conservate. A tal fine egli può lasciare le cose pignorate nella casa del debitore o trasportarle in altro luogo.

Egli deve usare per la conservazione delle cose pignorate la cura di un diligente padre di famiglia e rendere conto dei loro proventi.

Non può usarle, affittarle od imprestarle, senza esservi autorizzato dall'ufficio, sotto pena della perdita del salario e del risarcimento dei danni, salva, ove ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 203 del codice penale.

Ha diritto al salario che sia stato concordato col debitore e col creditore o, in difetto di questo accordo, che sia liquidato dall'ufficio.

Non può chiedere di essere esonerato senza giusti motivi.

Art. 531.

(Pignoramento di cose in possesso di terzi).

Se le cose da pignorare sono in possesso di terzi, si procede giusta l'art. 526.

In tal caso la ingiunzione di cui l'ultima parte del secondo comma dell'articolo predetto è fatta al terzo.

Art. 532.

(Cose che non possono essere pignorate).

Non possono essere pignorate:

- 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2) i vestiti, i letti, la biancheria, gli utensili di casa e di cucina, in quanto siano indispensabili al debitore, ai membri della sua famiglia e alle persone di servizio che convivono con lui;
- 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel comma precedente;
- 4) una vacca da latte oppure, a scelta del debitore, due capre o tre pecore e le provvigioni di foraggio e di strame necessario fino al prossimo raccolto, in quanto questi animali siano indispensabili alla alimentazione del debitore e delle persone indicate nel secondo comma;
- 5) i sussidi in natura, concessi al debitore in occasione di pubbliche calamità;
- 6) il denaro, che proviene manifestamente da sussidi o anticipazioni concesse al debitore in occasione di pubbliche calamità;
- 7) i libri da chiesa o da scuola destinati all'uso del debitore e delle persone indicate nel comma secondo;
- 8) l'anello nuziale del debitore e i ritratti del coniuge dei suoi genitore, figli o fratelli defunti, eccettuate le cornici dei quadri e i piedistalli delle sculture;
- 9) le lettere, i registri e i manoscritti, salvo che questi ultimi formino parte di una collezione;
- 10) gli strumenti e gli oggetti necessari per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
- 11) le armi e gli altri oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- 12) gli utensili, i vasi e le provvigioni necessarie per l'esercizio di una farmacia;
- 13) il denaro, che corrisponde al provento degli assegni previsti dall'art. 622, per il tempo che corre dal giorno del pignoramento alla prossima scadenza dell'assegno;

14) i bachi da seta, se non quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo;

15) i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, se non nelle sei ultime settimane che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese di custodia.

Sezione seconda. — *Della assegnazione delle cose pignorate.*

Art. 533.

(Assegnazione del denaro).

Se l'uffiziale, che procede al pignoramento, trova del denaro, lo prende e lo consegna al creditore fino a copertura del suo credito e delle spese di esecuzione, salvo, se ci sono, il riparto tra i creditori concorrenti.

Ove il creditore non assista alla esecuzione, oppure quando non sia ancora trascorso il termine assegnato al debitore per la opposizione, l'uffiziale deposita il denaro presso l'ufficio. Così fa anche per l'importo relativo alle spese non ancora liquidate.

Art. 534.

(Assegnazione di cose mobili diverse dal denaro).

Se il creditore richiede la assegnazione delle cose mobili pignorate, queste gli vengono consegnate in pagamento del suo credito giusta il valore risultante dalla stima.

Qualora vi sia possibilità di errore rilevante nella valutazione, l'ufficio deve, a richiesta del debitore, procedere, prima di fare la assegnazione, a nuova stima.

Se il valore di stima di una cosa pignorata ecceda ciò che deve essere pagato al creditore per capitale, interessi e spese, si applica l'art. 502 ultimo comma.

Ove si tratti di più cose formanti collezione o comunque tali che ne sia conveniente la vendita in complesso, non può farsi assegnazione separata.

Sezione terza. — *Della vendita delle cose pignorate.*

Art. 535.

(Domanda per la vendita).

Se il creditore non preferisce farsi assegnare in pagamento le cose pignorate, deve chiederne la vendita.

Art. 536.

(Tempo della vendita).

La vendita delle cose pignorate deve essere fatta senza ritardo.

L'ufficio può differire la vendita soltanto quando il differimento possa giovare al miglior risultato della vendita, come, per esempio, quando si tratti di attendere la maturazione o la stagionatura di frutti o merci oppure la ricorrenza di una fiera o di un mercato.

In ogni caso, però, ove la vendita non sia avvenuta entro due mesi dalla domanda, il creditore può richiederne l'esecuzione immediata.

Art. 537.

(Pubblicità della vendita).

Quando il valore delle cose pignorate non sia così esiguo da non reggere la spesa della pubblicità, deve essere dato pubblico avviso della vendita, così se questa segua a trattative private come se si faccia all'incanto. In ogni caso l'avviso deve essere affisso nell'albo del tribunale o della pretura, alla quale è addetto l'ufficio, che procede alla vendita.

Se la vendita segue all'incanto, l'avviso deve essere dato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Art. 538.

(Dissiggillamento e trasporto delle cose pignorate).

Quando le cose pignorate sieno state poste sotto sigillo, prima della vendita i sigilli vengono tolti, previa ricognizione della integrità degli stessi. Se è opportuno, durante le interruzioni dell'incanto, i sigilli vengono riapposti.

Se occorre, le cose stesse o una parte di esse vengono trasportate dove sia necessario per la miglior riuscita della vendita. In tal caso, se vi è un custode, l'ufficio le prende in consegna dallo stesso e le consegna a chi si incarica del trasporto.

Art. 539.

(Scelta del modo della vendita).

Se il creditore e il debitore non consentono nella scelta del modo della vendita, questa si fa nel modo determinato

dall'ufficio, il quale sceglie, avuto riguardo a ogni circostanza, quel modo che può dare il maggior rendimento col minor costo.

Art. 540.

(Mutamento nel modo della vendita).

Quando le circostanze lo consiglino, la scelta del modo della vendita può essere mutata per accordo delle parti o per determinazione dell'ufficio.

Qualora la vendita a trattativa privata non avvenga nel termine di un mese dal giorno in cui fu dato l'incarico della vendita, deve procedersi all'incanto, salvo che il termine sia prorogato per domanda concorde delle parti.

Art. 541.

(Vendita a trattativa privata).

La vendita a trattativa privata può farsi per mezzo di un commissionario, scelto d'accordo fra le parti o altrimenti nominato dall'ufficio.

Al commissionario l'ufficio dà incarico di vendere le cose pignorate a prezzo non inferiore alla stima e fino a copertura dell'importo del credito, per cui si procede, compresi gli interessi e le spese dell'esecuzione.

La vendita a trattativa privata non può essere fatta a un prezzo inferiore al valore di stima, di cui all'art. 528. Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'art. 534. Se le cose da vendere hanno un prezzo di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzi inferiori al minimo segnato dal listino.

Ove sia opportuno, per agevolare la vendita le cose pignorate possono venire affidate al commissionario.

Gli obblighi e i diritti del commissionario sono regolati dalla legge comune.

Art. 542.

(Vendita all'incanto).

La vendita all'incanto si fa nel giorno e nel luogo annunziato al pubblico. Se non vi sono ragioni di convenienza in contrario, il luogo è quello, in cui si trovano le cose pignorate.

Se nel comune in cui si trovano le cose pignorate, esistono stabilimenti per le vendite all'incanto, la esecuzione della vendita deve essere affidata a uno di questi. Se tali stabilimenti esistono fuori dal comune, la esecuzione può essere a loro affidata, quando il trasporto delle cose pignorate non sia troppo costoso.

In ogni caso assiste all'incanto un ufficiale di esecuzione. Se non ricorre l'ipotesi, di cui all'articolo precedente e in quanto occorra, l'ufficiale si fa assistere da persone esperte.

Le cose da vendere si offrono una per una oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo di stima di cui all'articolo 528.

La delibera al maggior offerente segue quando ad onta di una diffida diretta per due volte agli oblatori non viene fatta una maggiore offerta.

Art. 543.

(Nuovo incanto).

Quando una cosa posta all'incanto resti invenduta, l'ufficio ne dà avviso al creditore. Se questi non ne richiede la assegnazione o la vendita a trattativa privata, si fa un nuovo incanto, nel quale viene ammessa qualunque offerta.

Art. 544.

(Pagamento del prezzo).

Tanto la vendita a trattativa privata quanto la vendita all'incanto si fanno per contanti.

Tuttavia la vendita a trattativa privata può essere fatta a termine quando ciò risponda agli usi del commercio.

Art. 545.

(Atti necessari per la efficacia della vendita di fronte ai terzi).

In quanto, per il trasferimento del diritto al compratore occorranno determinati atti da parte del venditore (come, ad esempio, per il trapasso dei titoli nominativi o dei titoli all'ordine), questi sono compiuti dall'ufficio esecutivo.

Sezione quarta. — *Della destinazione del prezzo di vendita.*

Art. 546.

(Assegnazione del credito del prezzo).

Nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 544, se il creditore lo richiede, l'ufficio può assegnargli il credito verso il compratore medesimo fino a copertura di quanto gli è dovuto per capitale, interessi e spese.

L'assegnazione si fa mediante ordine che l'ufficio dà al compratore di pagare il prezzo al creditore.

Tale assegnazione ha la efficacia prevista dall'art. 504.

CAPO III.

Dell'usufrutto forzato di beni immobili.

Art. 547.

(Nozione dell'usufrutto forzato).

Per virtù dell'usufrutto forzato viene tolto al debitore il godimento di una cosa immobile fino a che coi proventi di questo sia pagato ciò che è dovuto al creditore per capitale, interessi e spese.

Art. 548.

(Costituzione dell'usufrutto forzato).

L'usufrutto forzato si costituisce mediante un ordine dell'ufficio esecutivo, che ingiunge al debitore di astenersi dall'usare e dal godere della cosa, che ne è colpito e nomina il curatore giusta l'art. 551.

Questo ordine viene trascritto a istanza del creditore, sui libri fondiari; inoltre l'ufficio può disporre che ne venga dato pubblico avviso.

Art. 549.

(Efficacia dell'usufrutto forzato).

Dal giorno in cui è eseguita la trascrizione dell'ordine previsto dall'articolo precedente a quello in cui viene tra-

scritto l'ordine di cessazione dell'usufrutto forzato giusta l'art. 554, il curatore è investito di fronte al debitore e ai terzi di tutti i poteri, che spettano all'usufruttuario.

Art. 550.

(Limitazione dell'usufrutto forzato).

Qualora il debitore abbia la sua abitazione nell'immobile soggetto all'usufrutto forzato, può chiedere all'ufficio esecutivo che gli sieno lasciati in godimento i locali strettamente necessari per abitarvi con la sua famiglia.

Ove il debitore dimostri di non avere altri mezzi di sostentamento, può essergli concesso sulle rendite un assegno alimentare, nei limiti dello stretto necessario, per un termine massimo di tre mesi.

Art. 551.

(Nomina, revoca e surroga del curatore).

La nomina, la revoca e la surroga del curatore si fanno, salvo diverso accordo delle parti, secondo le regole degli articoli 716 e 720 del codice di commercio.

Art. 552.

(Diritti, obblighi e responsabilità del curatore).

Il curatore ha l'obbligo di rendere il conto trimestrale della gestione dell'immobile se diverse norme non gli siano fissate dall'ufficio esecutivo, ed in ogni caso alla fine dell'usufrutto, e di versare all'ufficio le rendite nette da lui riscosse.

Per l'approvazione del conto, l'ufficio convoca il debitore, il creditore procedente e i creditori intervenienti insieme col curatore.

Per la cauzione e per la retribuzione si applicano gli articoli 721 e 722 del codice di commercio.

Il curatore è responsabile verso l'ufficio della gestione giusta le regole del mandato.

Art. 553.

(Ricavo dell'usufrutto).

Col denaro che viene depositato giusta l'articolo precedente l'ufficio provvede anzitutto alla retribuzione del curatore; il residuo costituisce il ricavo della esecuzione.

Art. 554.

(Cessazione dell'usufrutto forzato).

Quando i creditori hanno riscosso quanto è loro dovuto, l'ufficio ordina la cessazione dell'usufrutto.

In ogni caso la cessazione dell'usufrutto è ordinata, a istanza del debitore, dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua costituzione, salvo il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione negli altri modi consentiti dalla legge per quanto sia ancora dovuto.

L'ordine viene trascritto e pubblicato giusta il secondo comma dell'art. 548.

Qualora sull'immobile soggetto all'usufrutto forzato sia ordinata la esecuzione giusta il capo seguente, l'usufrutto dura fino al momento della assegnazione o della vendita.

CAPO IV.

*Della espropriazione di beni immobili
di diritti immobiliari o di aziende commerciali.*

Sezione prima. — *Del pignoramento.*

Art. 555.

(Forma del pignoramento).

La ingiunzione prevista dall'art. 497 contiene una esatta descrizione del bene immobile o della azienda, che si vuol pignorare, con tutti gli elementi atti a identificare l'uno o l'altro.

La ingiunzione stessa è trascritta, a istanza del creditore, sui libri fondiari, se colpisce un immobile, e sul registro di commercio, se riguarda una azienda commerciale.

L'ufficio può prescrivere altresì che ne sia dato pubblico avviso.

Art. 556.

(Nomina di un curatore).

Quando sia opportuno l'ufficio può nominare un curatore per la gestione dell'immobile o della azienda pignorata.

Alla nomina e alla surroga del curatore si applicano le disposizioni dell'art. 551.

I poteri del curatore sono determinati dall'ufficio col provvedimento che lo nomina o con altro successivo.

Art. 557.

(Stima del bene pignorato).

Fatto il pignoramento, l'ufficio ordina, a istanza del creditore, la stima del bene pignorato, nomina il perito estimatore e prescrive il termine, entro il quale la perizia di stima deve essergli presentata.

Se la importanza del bene pignorato lo consiglia, possono essere nominati tre periti anzichè uno solo.

Si prescinde dalla stima quando il creditore abbia chiesto la assegnazione del bene per un prezzo, che il debitore e i creditori concorrenti, se ve ne sono, dichiarino di accettare.

Si prescinde altresì dalla stima quando esista altra stima recente, fatta in occasione di un processo esecutivo o per incarico di un ente pubblico e il debitore e i creditori ne riconoscano d'accordo la attendibilità.

Sezione seconda. — *Della assegnazione.*

Art. 558.

(Richiesta di assegnazione del bene pignorato da parte del creditore).

Se il creditore richiede la assegnazione dell'immobile o della azienda pignorata, deve indicare il valore, che vi attribuisce. La richiesta non è valida se venga fatta per un prezzo inferiore al valore di stima e inoltre se non contenga offerta di pagamento di una somma corrispondente all'importo dei crediti, che dovrebbero trovare sul prezzo collocazione di grado anteriore o pari al credito del richiedente.

Tale richiesta ha la efficacia di una offerta di acquisto con rinunzia al diritto di revoca per il termine indicato nella richiesta. Se il termine non sia indicato o si sia indicato un

termine inferiore, la offerta è efficace per il termine di trenta giorni da quello dell'ultima notificazione prevista dall'articolo seguente.

Art. 559.

(Cauzione per la richiesta di assegnazione).

Il creditore, che richiede la assegnazione, deve prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del valore indicato nella richiesta.

Sono esonerati da tale obbligo i creditori ipotecari o pignoratizi se l'importo del loro credito raggiunga il limite previsto nel comma precedente; ove non lo raggiunga, la cauzione deve essere da loro pretata nella misura della differenza.

Art. 560.

(Notificazione e pubblicazione della richiesta di assegnazione).

La richiesta di cui all'articolo precedente viene fatta all'ufficio e notificata per curā del richiedente giusta le regole dell'art. 114 al debitore e ai creditori intervenienti. Inoltre ne viene dato pubblico avviso.

Art. 561.

(Offerte di acquisto a maggiore prezzo).

Entro il termine stabilito dall'art. 558 ciascuno dei creditori intervenienti può proporre all'ufficio richiesta di assegnazione del bene pignorato a un prezzo superiore a quello della prima richiesta, osservato l'art. 559.

Inoltre qualunque terzo può chiedere di acquistare il bene pignorato per un prezzo superiore a quello della prima richiesta, giusta le norme dell'art. 566.

Art. 562.

(Assegnazione del bene pignorato).

Se, nel termine indicato dall'art. 558, nessun'altra richiesta di assegnazione o di acquisto a un prezzo superiore alla prima viene fatta all'ufficio, l'immobile o la azienda pignorata viene assegnata al creditore richiedente.

Se nel termine medesimo pervengono all'ufficio richieste di assegnazione da parte di altri creditori a un prezzo superiore, l'ufficio convoca, insieme col debitore, i creditori offerenti e li invita ad una gara sulla offerta più alta. Se i creditori aderiscono, la assegnazione spetta a quello che ha

fatto una offerta, la quale, ad onta di una diffida diretta per due volte agli altri, non sia stata superata. Se non aderiscono, la assegnazione spetta al creditore, che la ha richiesta per un prezzo maggiore; o, a parità di prezzo, al creditore di maggior somma.

Se, nel termine indicato dall'art. 558, pervengono all'ufficio da parte di terzi richieste di acquisto a un prezzo superiore a quello indicato nelle richieste di assegnazione, si procede giusta l'art. 566 e seguenti.

Art. 563.

(Efficacia della assegnazione).

Per virtù della assegnazione l'immobile o la azienda si trasferisce all'assegnatario con tutti i pesi e gli oneri, ai quali era soggetta prima della assegnazione medesima.

Sezione terza. — *Della vendita.*

Art. 564.

(Richiesta di vendita).

Se il creditore non preferisce farsi assegnare in pagamento l'immobile o l'azienda pignorata deve chiederne la vendita.

Art. 565.

(Avviso della vendita).

Della richiesta di vendita si dà pubblico avviso, in cui si contiene la sommaria descrizione dell'immobile o della azienda pignorata, la indicazione del prezzo di stima e l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere date dall'ufficio esecutivo.

Art. 566.

(Offerte d'acquisto a trattative private).

Chiunque voglia acquistare a trattativa privata la cosa pignorata deve fare all'ufficio esecutivo la offerta, nella quale indica il prezzo, il tempo e il modo del suo pagamento e ogni altro elemento, che possa essere utile alla valutazione della offerta; indica inoltre il termine, non minore di quindici giorni, durante il quale la offerta rimane impegnativa.

La offerta non è efficace se l'offerente non presti cauzione nella misura indicata dall'art. 559.

Art. 567.

(Convocazione dei creditori e del debitore).

In tempo utile l'ufficio convoca il creditore procedente, i creditori intervenienti e il debitore per deliberare sulle offerte pervenutegli a norma dell'articolo precedente.

Se la offerta non supera di almeno un quarto il prezzo di stima è sufficiente il dissenso di uno tra i creditori o del debitore affinchè sia respinta.

Se supera questo limite l'ufficio può far luogo alla vendita purchè sia accettata dalla maggioranza dei creditori, calcolata in ragione di somma, e purchè si convinca (sentito, ove occorra, il parere di un esperto) che non vi sia seria probabilità di miglior vendita all'incanto.

Se vi sono più offerte si procede giusta il terzo comma dell'art. 562. Se gli offerenti non aderiscono alla gara, tra le offerte già fatte l'ufficio sceglie secondo il criterio combinato della misura del prezzo e della sicurezza del pagamento.

Art. 568.

(Vendita a trattativa privata).

Se la offerta fatta a norma dell'art. 566 viene accettata, l'ufficio provvede con ordinanza giusta l'art. 507.

Art. 569.

(Termine per procedere all'incanto).

Ove nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita nessuna offerta di acquisto a trattativa privata sia stata fatta ovvero le offerte fatte non sieno state accettate, l'ufficio stabilisce il giorno per l'incanto.

Se vi è istanza del creditore procedente, o, in caso di concorso, della maggioranza dei creditori intervenienti non iscritti, il termine predetto può venire prorogato fino a un anno.

Una offerta giusta l'art. 566 può essere fatta e accettata anche dopo che sia stabilito il giorno per l'incanto e fino a tre giorni prima di questo.

Art. 570.

(Determinazione delle condizioni dell'incanto).

L'ufficio sentito il debitore, i creditori concorrenti e, ove occorra, un esperto, determina:

1° se l'immobile debba essere offerto all'incanto in uno solo o in più lotti;

2° quale debba essere la misura dell'aumento nelle offerte;

3° quale cauzione debba essere prestata dagli offerenti;

4° il modo e il tempo della consegna dell'immobile al deliberatario;

5° il modo e il tempo del pagamento del prezzo.

Art. 571.

(Avviso dell'incanto).

Dell'incanto si dà pubblico avviso, nel quale si contiene:

1° la indicazione del debitore e del creditore procedente;

2° una sommaria descrizione dell'immobile o dell'azienda da vendere con determinazione dei relativi oneri;

3° la indicazione del prezzo di stima;

4° la indicazione delle condizioni dell'incanto;

5° la indicazione del tempo e del luogo dell'incanto;

6° la indicazione dell'ufficio che procede all'esecuzione.

Art. 572.

(Notificazione dell'avviso di incanto).

L'avviso di incanto si notifica giusta le prescrizioni dell'art. 114:

a) al debitore;

b) al creditore procedente e ai creditori intervenienti;

c) all'ufficio fondiario o, se si tratta di azienda commerciale, alla camera di commercio.

La notificazione ai creditori ipotecari si fa al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni; se elezione non vi sia, presso l'ufficio delle ipoteche o presso l'ufficio tavolare.

Art. 573.

(Trascrizione dell'avviso di incanto).

Dell'avviso di incanto l'ufficio delle ipoteche, l'ufficio tavolare e la camera di commercio fa annotazione nei rispettivi registri.

Art. 574.

(Termine per l'incanto).

L'incanto deve seguire non prima di quindici giorni e non più tardi di un mese dall'ultima pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo precedente.

Art. 575.

(Cauzione per l'incanto).

Non può offrire all'incanto chi non abbia prestato la cauzione giusta le condizioni dell'incanto.

Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione, i creditori ipotecari e pignorati giusta il secondo comma dell'art. 559.

Se l'offerente non sia rimasto deliberatario la cauzione gli viene restituita dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 576.

(Luogo dell'incanto).

L'incanto si fa presso l'ufficio di esecuzione, se non è disposto diversamente dal capo dell'ufficio stesso per assicurarne la miglior riuscita.

Art. 577.

(Partecipazione all'incanto).

Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ognuno, eccetto che il debitore, può offrire all'incanto, purchè non sia giuridicamente incapace.

La offerta può essere fatta anche in nome altrui, ma in tal caso deve essere presentata all'ufficio la procura o il documento, dal quale risulta la rappresentanza.

Solo i procuratori legali possono fare offerta per persona da dichiarare.

Art. 578.

(Efficacia della offerta).

Ciascuna offerta vincola chi la ha fatta fino a che non sia superata da una posteriore offerta efficace.

In ogni caso una offerta, quando non sia stata seguita dalla delibera, non ha efficacia dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 579.

(Modo dell'incanto).

L'incanto è presieduto dal capo dell'ufficio esecutivo, e viene preceduto dalla lettura dell'avviso di cui all'art. 571.

Le offerte non sono efficaci se non superano il valore di stima o la offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni dell'incanto.

Subito dopo ciascuna offerta efficace vengono accese fino a tre candelette. Quando le tre candelette si spengono successivamente, prima che sia fatta alcuna offerta efficace, l'incanto è terminato.

Art. 580.

(Dichiarazione del compratore).

Se l'ultima offerta sia stata fatta per persona da dichiarare, il procuratore che la ha fatta deve, entro tre giorni da quello dell'incanto, nominare l'offerente; in difetto di che la offerta viene inefficace e la cauzione è perduta per l'offerente.

Art. 581.

(Vendita in seguito all'incanto).

Chiuso l'incanto e nominata ove occorra, la persona del deliberatario, l'ufficio provvede con ordinanza, giusta l'articolo 507, a dichiarare che la proprietà dell'immobile o della azienda è trasferita a chi ha fatto l'ultima offerta.

Art. 582.

(Insuccesso dell'incanto).

Ove l'incanto non si sia chiuso con la vendita, l'ufficio ne avvisa immediatamente il debitore, il creditore procedente e i creditori intervenienti.

Nel termine di otto giorni dall'avviso ciascuno dei creditori può fare richiesta di assegnazione; tale richiesta è valida purchè superi i due terzi del prezzo di stima.

Se la assegnazione viene richiesta, si procede secondo le disposizioni contenute nella seconda sezione di questo capo.

Se non viene fatta assegnazione, l'ufficio convoca il debitore e il creditore per sentirne il parere intorno alle condizioni e al tempo del nuovo incanto e ad ogni altra misura per agevolarne il successo.

Art. 583.

(Nuovo incanto).

Per il nuovo incanto si procede giusta gli articoli 570 e seguenti in quanto sieno applicabili.

Art. 584.

(Adempimento della vendita).

Il bene venduto deve essere consegnato al compratore e il prezzo deve essere pagato all'ufficio secondo le condizioni della vendita quali risultano dalla ordinanza prevista dall'articolo 507.

Se particolari condizioni non sono stabilite, un terzo del prezzo deve essere pagato entro quindici giorni dall'incanto; un terzo entro trenta; un terzo entro quarantacinque.

Sulla parte di prezzo che non sia pagata entro quindici giorni dall'incanto sono dovuti gli interessi secondo il tasso ufficiale della Banca d'Italia, ove le condizioni dell'incanto non dispongano diversamente.

Senza il consenso di tutti i creditori l'ufficio non può concedere al compratore maggiori dilazioni.

La somma depositata come cauzione può essere imputata all'ultima rata del prezzo, se il compratore ha adempiuto a tutti i suoi obblighi.

Se particolari condizioni non sono stabilite, la consegna dell'immobile o della azienda si fa dopo che sia compiuto il pagamento del prezzo.

Per la consegna si procede giusta l'art. 491.

Art. 585.

(Cancellazione delle iscrizioni).

Quando sia avvenuto il pagamento del prezzo l'ufficio ordina all'ufficio delle ipoteche o all'ufficio tavolare la cancellazione della annotazione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie, in quanto queste ultime non si riferiscano a obbligazioni assunte dal compratore.

Art. 586.

(Rivendita forzata).

In caso di risoluzione della vendita, se questa sia stata fatta a trattativa privata, si procede giusta gli art. 564 e seguenti; se sia stata fatta all'incanto, l'incanto si rinnova alle medesime condizioni osservato il disposto degli art. 571 e seguenti.

Sezione quarta. — *Della espropriazione di diritti reali sulla cosa immobile o sulla azienda altrui.*

Art. 587.

(Rinvio).

Qualora si tratti della espropriazione del diritto di usufrutto su un bene immobile o su una azienda commerciale si procede giusta le norme delle sezioni precedenti di questo capo.

Sezione quinta. — *Della espropriazione di beni immobili o di aziende commerciali contro il terzo proprietario.*

Art. 588.

(Rinvio).

Quando l'immobile o la azienda da espropriare non sia in proprietà del debitore, si applicano le disposizioni contenute

nelle sezioni precedenti in quanto non sieno modificate dagli articoli che seguono.

Art. 589.

(Convocazione preliminare).

Alla convocazione preliminare stabilita dall'art. 482 è chiamata ad assistere anche il terzo proprietario dell'immobile o della azienda da espropriare. Questi può fare le sue osservazioni e proposte intorno al modo della esecuzione richiesto dal creditore e alla qualità e quantità dei beni da espropriare.

Art. 590.

(Forma e notificazione del pignoramento).

La ingiunzione prevista dall'art. 497 si fa al terzo proprietario e gli viene notificata giusta l'art. 114.

Art. 591.

(Opposizione alla assegnazione).

La richiesta di assegnazione fatta da un creditore è notificata per cura del richiedente, giusta l'art. 114, anche al terzo proprietario a pena di nullità.

Questi, entro il termine stabilito dall'art. 558, può opporsi alla assegnazione e chiedere che sia fatta la vendita all'incanto.

Art. 592.

(Opposizione alla vendita a trattative private).

Alla convocazione prevista dall'art. 567 deve essere invitato anche il terzo proprietario, a pena di nullità.

In qualunque caso questi può opporsi alla vendita a trattative private e chiedere che sia fatta la vendita all'incanto.

Art. 593.

(Partecipazione all'incanto).

Il terzo proprietario può offrire all'incanto.

Art. 594.

(Insuccesso dell'incanto).

L'avviso previsto dall'art. 582 deve essere dato anche al terzo proprietario e questi deve essere invitato alla convocazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Sezione sesta. — *Della purgazione degli immobili dalle ipoteche.*

Art. 595.

(Diritto di liberare gli immobili dalle ipoteche).

Ogni acquirente di un immobile, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberarlo dalle ipoteche iscritte anteriormente al suo titolo di acquisto, nei modi previsti dagli articoli che seguono.

Questa facoltà gli spetta anche dopo che sia stato fatto il pignoramento, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo, ove non sia stato trascritto prima, e entro un mese dal pignoramento faccia notificare l'avviso di cui all'art. 597.

Art. 596.

(Inscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori)

L'acquirente non può valersi della facoltà prevista dall'articolo precedente se prima non ha fatto inscrivere in favore della massa dei creditori del venditore la ipoteca legale per garanzia del pagamento del prezzo della vendita o del valore dichiarato giusta la lettera a) dell'articolo seguente.

Art. 597.

(Avviso della purgazione).

Quando l'acquirente intenda valersi della facoltà prevista dall'art. 595, ne dà avviso al precedente proprietario e ai creditori iscritti mediante un atto nel quale si contiene:

- a) la indicazione del suo titolo di acquisto;
- b) la descrizione del bene acquistato con ogni elemento atto a identificarlo;

c) il prezzo da lui stipulato e il valore da lui attribuito all'immobile se si tratta di acquisto a titolo gratuito o il cui prezzo non sia stato determinato;

d) la indicazione della iscrizione menzionata nell'articolo precedente;

e) uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni prese anteriormente alla trascrizione contro i precedenti proprietari; nella prima colonna viene indicata la data delle iscrizioni, nella seconda il nome dei creditori, nella terza la somma del credito;

f) la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio esecutivo competente per la espropriazione dell'immobile.

Qualora il titolo del nuovo proprietario comprenda mobili od immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi o non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari iscrizioni deve essere indicato con ragguaglio al prezzo totale espresso nel titolo.

La notificazione dell'atto previsto da questo articolo si fa giusta l'art. 114.

Art. 598.

(Richiesta della espropriazione).

Nel termine di quaranta giorni dalla notificazione di cui all'articolo precedente, ciascun creditore può chiedere la espropriazione dell'immobile purchè offra per la assegnazione di questo o faccia offrire da un terzo per l'acquisto un prezzo superiore almeno del decimo al prezzo indicato giusta l'articolo precedente.

Nessun creditore è tenuto a estendere la sua offerta a beni mobili o a beni immobili diversi da quelli assoggettati a ipoteca in suo favore, salvo, nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo precedente, il diritto del nuovo proprietario contro il suo autore per il risarcimento del danno, che abbia a soffrire per la separazione delle cose comprese nell'acquisto.

Quando la offerta non risulti da atto autentico, allegato alla richiesta di espropriazione, si fa verbalmente all'ufficio esecutivo, che ne prende atto col processo verbale.

La offerta non è valida se non sia accompagnata dalla prestazione di una cauzione non inferiore al quinto del prezzo offerto. Il modo della cauzione è determinato dall'ufficio esecutivo.

La richiesta di cui al primo comma deve essere notificata, a pena di nullità, nel termine ivi previsto, al proprietario nel domicilio eletto giusta la lettera f) dell'art. 597.

Art. 599.

(Mancanza o nullità della richiesta di espropriazione).

Se, nel termine previsto dall'articolo precedente, nessuna richiesta di espropriazione venga fatta oppure se la richiesta di espropriazione non venga fatta coi modi ivi disposti, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo indicato, giusta la lettera e) dell'art. 597 e l'immobile viene liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo.

Art. 600.

(Deposito e distribuzione del prezzo definitivamente stabilito).

Nel caso previsto dall'articolo precedente il proprietario ha facoltà di depositare il prezzo presso l'ufficio esecutivo affinchè ne faccia la distribuzione giusta le norme della sezione quarta del capo primo di questo titolo.

Il deposito deve essere accompagnato dalla produzione del titolo di acquisto col certificato della sua trascrizione, dall'originale dell'atto previsto dall'art. 597 e da un estratto autentico dello stato ipotecario.

Quando abbia verificato l'adempimento delle condizioni previste dagli articoli precedenti e abbia ricevuto il deposito del prezzo, l'ufficio esecutivo convoca i creditori per la distribuzione del prezzo giusta le norme della sezione quarta del capo primo di questo titolo.

Art. 601.

(Cancellazione delle iscrizioni).

Nella ipotesi prevista dall'articolo precedente l'ufficio ordina che tutte le iscrizioni anteriori alla trascrizione del titolo di acquisto vengano cancellate.

Se il proprietario non si è valso della facoltà di fare il deposito del prezzo giusta l'articolo precedente, può tuttavia richiedere che l'ufficio ordini la cancellazione delle iscrizioni relative ai crediti, che non possono nemmeno in parte essere soddisfatti col prezzo stabilito, e la riduzione delle iscrizioni relative ai crediti, che possono essere soddisfatti soltanto in parte col prezzo medesimo.

Art. 602.

(Ordine di espropriazione).

Se la richiesta di espropriazione è stata fatta nel termine previsto dall'art. 598, l'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni ivi stabilite, ordina che sia iniziata la esecuzione o che questa sia proseguita, nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 595.

Art. 603.

La espropriazione si fa giusta le regole contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle regole disposte negli articoli che seguono.

Art. 604.

(Richiesta di assegnazione del creditore offerente).

Se il creditore richiedente ha domandato la assegnazione dell'immobile giusta l'art. 598, tale richiesta ha la efficacia prevista dall'art. 558 e si procede giusta gli articoli contenuti nella sezione seconda del capo quarto di questo titolo.

Art. 605.

(Offerta di acquisto da parte di un terzo).

Se è stata offerta di acquisto da parte di un terzo, si procede giusta gli articoli 566 e segg.

Art. 606.

(Vendita all'incanto).

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore o dal terzo giusta l'art. 598.

Se non vi sono maggiori offerte, l'immobile è venduto a chi ha fatto tale offerta.

Art. 607.

(Obbligo di rimborso delle spese all'acquirente).

L'assegnatario o il compratore dell'immobile deve rimborsare all'antecedente acquirente le spese del suo contratto, della trascrizione, della iscrizione della ipoteca legale ed ogni altra relativa alla procedura di purgazione.

Ove non vi sia accordo in contrario con l'antecedente acquirente, tali spese sono considerate come una parte del prezzo dovuto dall'assegnatario o dal compratore e vengono poi dall'ufficio rifuse all'antecedente acquirente.

Art. 608.

(Regresso dell'acquirente contro il venditore).

Qualora lo stesso acquirente, che ha richiesto la purgazione, abbia comprato l'immobile in seguito all'espropriazione, egli ha regresso contro il venditore per quanto eccede il prezzo stipulato nel suo contratto e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno in cui l'ha pagata.

Art. 609.

(Rinunzia del creditore richiedente).

La rinunzia del creditore, che ha richiesto la esecuzione, non fa cessare la espropriazione, neanche se egli paga l'offerta aumentata, salvo diverso accordo di tutti i creditori iscritti.

Art. 610.

(Opposizione del proprietario alla espropriazione).

Se il proprietario contesta il diritto del terzo di procedere alla espropriazione, deve proporre la domanda nei modi stabiliti dal titolo ottavo di questo libro, entro dieci giorni dalla notificazione di cui all'art. 598 ultimo comma.

In tal caso si applica l'art. 665 primo comma.

CAPO V.

*Della esazione e della espropriazione dei crediti.*Sezione prima. — *Del pignoramento.*

Art. 611.

(Forma ed efficacia del pignoramento).

Quando l'ufficio ordina la esecuzione per esazione o per espropriazione di un credito, oltre quanto è previsto dall'art. 497, ingiunge al terzo di non adempiere al suo obbligo verso il debitore e fissa il giorno della dichiarazione stabilita dall'art. 616.

Nel provvedimento deve essere indicato con esattezza il terzo debitore del debitore, l'oggetto, il titolo e la scadenza della sua obbligazione.

Se il terzo contravviene alla ingiunzione, il pagamento da lui eseguito al debitore è inefficace.

Art. 612.

(Notificazione e pubblicazione del pignoramento).

Il pignoramento si notifica, a richiesta del creditore, al debitore e al terzo nelle forme previste dall'art. 114, con citazione dell'uno e dell'altro a comparire avanti l'ufficio rispettivamente per fare e per udire la dichiarazione prevista dall'art. 616.

La citazione al terzo viene fatta con espressa menzione che egli è tenuto, sotto pena dei danni giusta l'art. 619, a dichiarare se, in qual modo e misura e con quali garanzie esista il credito pignorato; se e quali atti giudiziali siano stati compiuti per la sua esazione; se e quali atti di pignoramento o sequestro siano stati fatti a istanza di altri creditori sul credito medesimo.

Ove, per la entità del credito pignorato o per altri motivi lo ritenga opportuno, l'ufficio dispone che del provvedimento stesso sia dato pubblico avviso.

Art. 613.

(Pignoramento del documento del credito).

Se il credito da pignorare è rappresentato da una cambiale o da altro titolo di credito, il quale non sia già stato pignorato, un ufficiale si reca a prendere il documento e lo deposita presso l'ufficio.

Altrettanto si fa per i documenti, dai quali risultano l'esistenza del credito, in quanto sia necessario.

Ove occorra che, dopo il pignoramento, sia compiuto alcun atto per la conservazione della efficacia del titolo di credito, vi provvede l'ufficio di esecuzione.

Art. 614.

(Pignoramento di crediti garantiti da pegno).

Se il credito pignorato è garantito da un pegno si procede per la apprensione della cosa data in pegno giusta l'art. 526.

Qualora la cosa data in pegno si trovi in possesso di un terzo, si fa a questo la ingiunzione di non eseguirne la riconsegna.

Art. 615.

(Pignoramento di crediti garantiti da ipoteca).

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, il provvedimento di cui l'art. 611 si trascrive nei libri fondiari.

Art. 616.

(Dichiarazione del terzo).

Se nel giorno fissato giusta l'art. 611 il terzo non compare si applica l'art. 293.

Se non si verifica alcuno dei casi previsti dall'art. 203 o se il terzo non compare la seconda volta, si reputa che egli riconosca la sua obbligazione come è indicata nel provvedimento notificatogli.

Se il terzo compare e non contesta la sua obbligazione questa si ha per riconosciuta.

Se il terzo la contesta e il creditore non rinunzia alla esecuzione, l'ufficio procura di conciliare le parti; ove la conciliazione riesca, se ne dà atto nel processo verbale.

Ove la conciliazione non riesca, l'ufficio dà atto delle dichiarazioni delle parti.

Art. 617.

(Controprestazione dovuta dal debitore al terzo).

Se il terzo afferma che il suo obbligo non deve essere soddisfatto se non in quanto gli sia fornita una controprestazione da parte del debitore e questi non lo contesta, il capo dell'ufficio gli ordina di eseguirla.

Questa ordinanza ha valore di titolo esecutivo. Ove il debitore non adempia, e ove non preferisca adempiere il creditore stesso, questi o il curatore o il terzo procede contro di lui alla esecuzione per ottenere la controprestazione dovuta, giusta le norme contenute in questo libro.

Se la controprestazione sia stata adempiuta dal creditore, questi ha diritto di regresso contro il debitore; a tal fine può presentare al capo dell'ufficio il conto della spesa occorsa con ogni documento che la giustifica. Il capo dell'ufficio, verificato il conto, ne ordina al debitore il pagamento con decreto, al quale si applica l'art. 302.

Se il debitore contesta la pretesa del terzo, si procede giusta l'art. 621.

Art. 618.

(Casi in cui si prescinde dalla dichiarazione del terzo).

Non vi è bisogno della dichiarazione del terzo quando la esistenza e la scadenza della obbligazione risultino da sentenza non soggetta a reclamo ovvero da riconoscimento fatto dal terzo per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e il creditore dichiara di assumere la esazione a suo rischio e pericolo.

Art. 619.

*(Responsabilità del terzo
per omessa o inesatta dichiarazione).*

Il terzo è responsabile verso il creditore procedente e verso i creditori concorrenti del danno cagionato dalla consapevole inesattezza della sua dichiarazione.

Art. 620.

(Diritti del terzo per la prestata dichiarazione).

Il terzo ha diritto alla rifusione delle spese incontrate per fare la dichiarazione.

Art. 621.

*(Sospensione dell'esecuzione
in caso di contestazione del terzo).*

Se il terzo contesta la sua obbligazione e il creditore non rinunzia alla esecuzione, questa è sospesa fino a che la esistenza della obbligazione stessa non sia accertata con sentenza non soggetta a reclamo, salvo diverso accordo del creditore e del debitore.

Se la obbligazione viene contestata soltanto in parte, la esecuzione continua per la parte incontestata.

Art. 622.

(Crediti che non possono venire pignorati).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto:

1° sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;

2° sussidi per malattie, per maternità o per funerali corrisposti da casse di assicurazione o di mutuo soccorso.

Art. 623.

(Crediti che possono essere pignorati solo parzialmente).

Possono essere pignorati solo per la parte, che viene determinata dal capo dell'ufficio di esecuzione, i crediti aventi per oggetto:

a) il salario e la pensione degli operai e degli impiegati;

b) le indennità dovute agli operai colpiti da infortunio professionale;

c) assegni a titolo di alimenti dovuti secondo la legge.

La determinazione della parte sottratta al pignoramento deve essere fatta con riguardo alle strette necessità del mantenimento del debitore e delle persone che vivono a suo carico.

Sono salve le altre disposizioni speciali della legge.

La richiesta per la limitazione del pignoramento si fa dal debitore nella convocazione preliminare.

Sezione seconda. — *Della esazione del credito.*

Art. 624.

(Modi della esazione del credito).

La esazione del credito pignorato può essere fatta così per mezzo del creditore come per mezzo di un curatore.

Anche se non vi è domanda del creditore, l'ufficio può affidarne a questo la esazione quando per l'esiguo importo del credito o per altre ragioni non sia conveniente la nomina di un curatore.

Art. 625.

(Esazione per mezzo del curatore).

Per quanto riguarda la nomina i diritti e gli obblighi del curatore si applicano gli articoli 529 e 530.

Art. 626.

(Esazione per mezzo del creditore).

Il creditore incaricato della esazione ha l'obbligo di curarla con la diligenza del buon padre di famiglia e di dar conto delle somme riscosse all'ufficio di esecuzione.

Per l'adempimento di questi obblighi può essergli richiesta una cauzione.

Se vi sono più creditori, la esazione è affidata al creditore che ha la richiesta; se più creditori la hanno richiesta, al creditore che è pronto a dare cauzione; se più creditori sono pronti a dare cauzione, al creditore che è disposto a offrire la cauzione più sicura o, a parità di cauzione, al creditore di maggior somma.

Art. 627.

(Ordine di esazione).

Se il creditore richiede la esazione del credito pignorato, dichiarato dal terzo o accertato nei modi previsti dall'arti-

colo 618, l'ufficio dà al creditore o al curatore facoltà di riscuotere dal terzo ciò che questi deve al debitore.

Se il credito è rappresentato da un titolo l'ufficio lo consegna al creditore o al curatore, munito delle dichiarazioni necessarie per la esazione.

Art. 628.

(Spese della esazione).

Le spese della esazione, in quanto non sieno rifuse dal terzo, sono trattate come le altre spese di esecuzione.

Art. 629.

(Cessazione della esazione).

La esazione cessa tosto che il creditore o il debitore abbiano riscosso un importo sufficiente a coprire l'importo del credito, per cui si procede, degli interessi e delle spese di esecuzione.

Sezione terza. — *Della assegnazione.*

Art. 630.

(Stima del credito pignorato).

Se il creditore chiede la assegnazione del credito pignorato, si procede alla stima del suo valore attuale, sentito, occorrendo, il parere di un esperto. Si tien conto nella stima di ogni elemento che possa influire sul valore del credito e in particolare della scadenza, della misura degli interessi, delle garanzie, della solvibilità del debitore.

Se, dopo la stima, il creditore rinunzia alla domanda di assegnazione, le spese della stima sono a suo carico.

Art. 631.

(Convocazione del debitore e dei creditori).

Fatta la stima l'ufficio convoca il debitore, il creditore precedente e i creditori intervenienti e comunica la richiesta di assegnazione e i risultati della stima.

■ Ciascun creditore può chiedere la assegnazione offrendo un prezzo superiore e a tal fine può domanda il rinvio della con-

vocazione entro tre giorni. Tra più richieste è preferita quella che offre maggior prezzo.

Se l'ufficio ritiene più conveniente, tenuto giusto conto degli interessi delle parti, che si proceda alla esazione provvede giusta la sezione precedente.

Sezione quarta. — *Della vendita forzata.*

Art. 632.

(Richiesta di vendita del credito).

Quando vi sieno particolari ragioni di convenienza il creditore può chiedere, anzichè la esazione o la assegnazione, la vendita forzata del credito pignorato.

La vendita si fa secondo le norme contenute nella sezione terza del capo secondo di questo titolo.

CAPO VI.

Della espropriazione di beni indivisi.

Art. 633.

(Pignoramento della quota).

Quando l'ufficio ordina la esecuzione su beni, che spettano al debitore in comunione con uno o più terzi il pignoramento si notifica, giusta l'art. 180, anche a questi ultimi, a pena di nullità.

Art. 634.

(Convocazione del debitore e dei condomini).

Il creditore può chiedere che i terzi indicati nell'articolo precedente siano convocati avanti l'ufficio, insieme col debitore, affinchè facciano le loro osservazioni e le loro proposte intorno alla espropriazione della quota e concordino, ove occorra, la divisione.

Ove sia possibile, l'invito si fa per la convocazione preliminare stabilita dall'art. 482.

L'invito è notificato giusta l'art. 114.

I terzi sono obbligati a risarcire il danno cagionato al creditore con la mancata comparizione ovvero col rifiuto di fornire le notizie richieste o con la consapevole inesattezza di queste.

Art. 635.

(Assegnazione o vendita della quota).

Il creditore non può chiedere la assegnazione o la vendita del diritto di quota spettante al debitore, se di questa sia vietata o limitata la cessione.

La assegnazione o la vendita del diritto di quota si fa, secondo la natura dei beni che ne formano oggetto, giusta le norme stabilite nei capi precedenti.

Art. 636.

(Espropriazione della parte).

Quando non sia consentita o non sia richiesta la assegnazione o la vendita del diritto di quota pignorato, il creditore deve promuoverne la divisione dalla massa comune.

Ottenuta la divisione, la assegnazione o la vendita dei beni toccati al debitore si fa giusta le norme contenute nei capi precedenti di questo titolo.

TITOLO SETTIMO.

DELLA ESECUZIONE DI UN OBBLIGO DI FARE O DI NON FARE.

CAPO I.

Degli obblighi di fare.

Art. 637.

(Provvedimenti per la esecuzione dell'obbligo di fare).

Se l'obbligo ha per oggetto un fatto del debitore o di un terzo, l'ufficio esecutivo dà, a richiesta del creditore, ogni disposizione opportuna affinchè l'opera si compia a malgrado dell'inadempimento.

Se l'opera deve compiersi su una cosa immobile, che sia in proprietà o in possesso del debitore, si procede giusta le disposizioni contenute nel titolo quinto.

Art. 638.

(Autorizzazione del creditore a compiere l'opera).

Il creditore può chiedere all'ufficio esecutivo di essere autorizzato a compiere da sè l'opera dovuta.

L'autorizzazione è data dal capo dell'ufficio dopo la convocazione preliminare, di cui all'art. 482.

L'autorizzazione non può essere data quando si verifichi il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, salvo che vi sia il consenso del debitore.

Art. 639.

(Ordine di pagamento della spesa anticipata dal creditore).

Se il creditore è disposto ad anticipare le somme necessarie, presenta all'ufficio esecutivo il conto della spesa occorrenza, con ogni documento che la giustifica.

Il capo dell'ufficio, verificato il conto, ne ordina al debitore il pagamento con decreto, al quale si applica l'articolo 300.

Art. 640.

(Opposizione del debitore).

Se il debitore intende fare opposizione, cita il creditore avanti al capo dell'ufficio esecutivo.

Se la opposizione riguarda soltanto la verità o la misura della spesa, il capo dell'ufficio la determina con ordinanza facendosi assistere, ove occorra, da un perito.

Contro tale ordinanza non è ammesso alcun reclamo.

Se la opposizione riguarda questioni diverse, l'ufficio rimette le parti avanti il giudice competente per la decisione della lite.

Art. 641.

(Determinazione preventiva della spesa non anticipata dal creditore).

Qualora il creditore non sia disposto ad anticipare la spesa, il capo dell'ufficio ordina che il creditore e il debitore compariscano avanti a lui per determinare quale somma sia presumibilmente necessaria affinché il creditore si procuri altrimenti ciò che gli è dovuto.

Se le parti si accordano intorno alla determinazione della somma, si dà atto del loro accordo. Se non si accordano, determina la somma dovuta, facendosi assistere, ove occorra, da un perito.

In ogni caso il capo dell'ufficio ingiunge al debitore di pagare, entro cinque giorni, al creditore la somma così determinata.

Questa ordinanza ha valore di titolo esecutivo.

Art. 642.

(Determinazione della spesa a stralcio).

Qualora il creditore dichiara di accettare la somma a stralcio e il debitore vi aderisca, nè l'uno nè l'altro hanno più nulla da pretendere in dipendenza dell'adempimento dell'obbligo di cui si tratta.

Art. 643.

(Liquidazione della spesa dopo l'esecuzione).

Qualora non si verifichi il caso previsto dall'articolo precedente, il capo dell'ufficio fissa il termine entro il quale il creditore dovrà presentare il conto della spesa. Questo termine può essere prorogato per giusti motivi.

Per la determinazione definitiva della somma dovuta si procede giusta i precedenti articoli.

L'ordinanza relativa ha efficacia di titolo esecutivo per il pagamento della differenza a credito dell'una o dell'altra parte.

CAPO II.

Degli obblighi di non fare.

Art. 644.

(Distruzione delle opere fatte in contravvenzione dell'obbligo di non fare).

Se l'obbligo consiste nel non fare e il creditore domanda che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'obbligo stesso, l'ufficio esecutivo provvede alla distruzione.

A tal fine il capo dell'ufficio prende ogni disposizione opportuna e si serve delle persone la cui opera è necessaria per la distruzione.

Se ciò che si deve distruggere si trova su una cosa immobile in proprietà o in possesso dell'obligato, si procede giusta le disposizioni contenute nel titolo terzo.

Art. 645.

(Liquidazione delle spese occorse per la distruzione).

Le spese occorse per la distruzione sono liquidate dal capo dell'ufficio con ordinanza, la quale ha effetto di titolo esecutivo a favore del creditore, che le ha anticipate.

Art. 646.

(Autorizzazione del creditore alla distruzione).

Il creditore può chiedere all'ufficio di essere autorizzato a procedere da sè alla distruzione.

La autorizzazione è data dal capo dell'ufficio dopo la convocazione preliminare, di cui l'art. 482.

La autorizzazione non può essere data quando si verifichi il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 637, salvo che vi sia il consenso del debitore.

Per quanto concerne le spese occorrenti alla distruzione si procede giusta il capo precedente.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 647.

(Della pena pecuniaria per l'adempimento di un obbligo di fare o di non fare).

Se l'obbligo consiste nel fare o nel non fare, il creditore può chiedere che il debitore sia condannato a pagargli una pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dal giorno stabilito dal giudice.

Tale condanna può essere pronunziata con la sentenza, che accerta l'obbligo, o con altra successiva.

Art. 648.

(Liquidazione della pena pecuniaria).

Il creditore, che ha ottenuto la condanna prevista dall'articolo precedente, può chiedere che l'ufficio esecutivo liquidi la pena pecuniaria per il ritardo già verificatosi, salvo il suo diritto per il ritardo ulteriore.

Ove gli sia proposta tale domanda, l'ufficio convoca il debitore giusta l'art. 482.

Se il debitore non comparisce o, comparendo, ammette il ritardo, il capo dell'ufficio esecutivo gli ordina di pagare la somma dovuta per il ritardo già verificatosi. L'ordinanza ha valore di titolo esecutivo e non è soggetta a reclamo.

Se il debitore contesta il suo obbligo, il capo dell'ufficio esecutivo rimette le parti avanti il giudice competente per la decisione della lite.

TITOLO OTTAVO.

DELLE LITI RELATIVE ALLA ESECUZIONE.

Art. 649.

(Rinvio alla parte prima).

Qualora tra il debitore e un creditore, ovvero tra due creditori, ovvero tra un creditore o un terzo sorga lite intorno alla esistenza o alla misura dell'obbligo per cui si procede, oppure intorno alla esistenza o alla efficacia del titolo esecutivo, oppure intorno alla esistenza o al grado di un privilegio, oppure intorno alla esistenza o alla misura del diritto del debitore sui beni soggetti alla esecuzione, oppure comunque intorno alla efficacia degli atti esecutivi, per la sua decisione si applicano le norme contenute nella prima parte di questo codice in quanto non siano modificate dagli articoli seguenti.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 650.

(Determinazione della competenza).

Le domande di un terzo per la rivendicazione o la separazione di beni colpiti dalla esecuzione si propongono avanti al giudice che dirige l'ufficio esecutivo se il loro valore non superi diecimila lire; in caso diverso avanti al tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio procedente.

Tutte le altre domande si propongono avanti al giudice che dirige l'ufficio, senza limite di valore.

Art. 651.

(Modificazione della competenza).

Alle liti previste in questo titolo non si applicano le norme contenute negli articoli 65, 66, 67, 68.

Tuttavia, se le parti sono d'accordo, il giudice che dirige l'ufficio esecutivo, può decidere le liti previste nel primo comma dell'articolo precedente anche se abbiano un valore superiore alle lire diecimila.

CAPO II.

Della domanda e della istruzione.

Art. 652.

(Presentazione della domanda).

Il ricorso contenente la domanda si presenta, giusta le norme dell'art. 136, alla cancelleria dell'ufficio esecutivo, ove la lite rientri nella competenza del giudice che lo dirige; in caso diverso alla cancelleria del tribunale competente.

Art. 653.

(Domande di rivendicazione o di separazione).

Le domande previste dal primo comma dell'art. 650 si propongono in confronto tanto del creditore procedente quanto del debitore.

Art. 654.

(Istruzione).

La istruzione delle liti, che sono comprese nella competenza del tribunale, si fa giusta le norme stabilite per la istruzione avanti ai tribunali e alle corti di appello.

La istruzione delle liti, che sono comprese nella competenza del capo dell'ufficio esecutivo, si fa giusta le norme stabilite per la istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori.

Sezione prima. — *Della opposizione del debitore.*

Art. 655.

(*Termine per la opposizione del debitore*).

Se il debitore impugna la esistenza o la misura del suo obbligo oppure la esistenza o la efficacia del titolo esecutivo o della sua notificazione, la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre giorni da quello fissato per la convocazione preliminare.

Nel caso previsto dall'art. 485 il termine decorre dal nuovo giorno fissato per la convocazione e nel caso previsto dall'art. 486 decorre dal primo atto esecutivo.

Se il debitore impugna la validità di un atto di esecuzione, la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre giorni dal compimento dell'atto impugnato.

Sezione seconda. — *Della opposizione dei creditori.*

Art. 656.

(*Riunione delle opposizioni*).

Tutte le liti relative al riparto del ricavo tra i creditori sono riunite in un solo processo.

Ove tra queste alcuna ecceda la competenza del giudice, che dirige l'ufficio, il processo si fa davanti il tribunale.

Art. 657.

(*Proposizione delle domande*).

Nel caso previsto dall'art. 522 il capo dell'ufficio invita le parti a formulare le rispettive domande delle quali si prende atto a processo verbale.

In tal caso, si provvede giusta l'art. 139 comma terzo. Ove la domanda sia diretta contro un creditore non presente, il giudice provvede con ordinanza scritta di seguito al verbale secondo quanto è disposto dall'art. 137.

Se la lite deve essere decisa dal tribunale, la domanda avanti di questo si propone dalla parte che vi ha interesse presentando al cancelliere la copia autentica del processo verbale e si procede giusta gli articoli 136 e seguenti. Ai convenuti, che risultano presenti dal processo verbale, può essere notificata la sola ordinanza.

Art. 658.

(Decisione con riserva).

Quando la risoluzione di taluna questione richieda lunga indagine e apparisca opportuno procedere alla pronta distribuzione del ricavo si applica l'art. 283.

Art. 659.

(Istruzione abbreviata).

Ove tutte le parti sieno presenti, nè vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove giusta l'art. 182, il giudice può ordinare, anche di ufficio, che procedano immediatamente alla discussione, salvo il caso in cui per alcune delle parti sia impossibile produrre subito le prove.

Sezione terza. — *Della opposizione dei terzi.*

Art. 660.

(Limitazione della prove testimoniale).

Non è ammessa la prova per testimoni allo scopo di dimostrare che le cose mobili pignorate negli edifizi o nei luoghi, ove il debitore ha la sua casa o la sua azienda, non gli appartengano, salvo che per la professione o per il commercio da lui esercitato apparisca verosimile che egli non ne abbia la proprietà.

Art. 661.

(Presunzione di frode).

Si presumono fatti in frode dei creditori tutti gli atti, così a titolo gratuito come a titolo oneroso, mediante i quali il debitore abbia trasferito la proprietà di cose mobili a parenti o affini fino al quarto grado oppure a suoi collaboratori o dipendenti quando non abbiano data certa anteriore di cinque anni alla notificazione del titolo esecutivo.

La data non può essere mai provata per testimoni.

CAPO III.

Della impugnazione.

Art. 662.

(Limitazione delle impugnazioni)

Sono appellabili soltanto le sentenze, le quali decidono una lite relativa alla esistenza o alla misura dell'obbligo per cui si procede, oppure alla esistenza o alla efficacia del titolo esecutivo, oppure alla esistenza o al grado di un privilegio, oppure alla esistenza o alla misura del diritto del debitore sui beni soggetti alla esecuzione.

Contro nessun'altra sentenza può essere proposto appello.

Art. 663.

(Competenza per l'appello).

L'appello contro le sentenze pronunziate dal capo dell'ufficio esecutivo si propone al tribunale, a cui l'ufficio esecutivo è addeetto.

TITOLO NONO.

DELLA SOSPENSIONE, DELLA INTERRUZIONE,

DELLA CESSAZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO.

CAPO I.

Della sospensione.

Art. 664.

(Sospensione necessaria).

Quando nel termine previsto dall'art. 655 il debitore abbia proposto domanda, con la quale contesti la esistenza o la misura dell'obbligo accertato in uno dei titoli esecutivi previsti dall'art. 470 lettera b), o la efficacia del titolo medesimo, la esecuzione è sospesa di diritto.

Art. 665.

(Sospensione facoltativa).

Quando nel termine previsto dall'art. 655 il debitore abbia proposto domanda, con la quale contesti la esistenza o la misura dell'obbligo accertato in un titolo stragiudiziale diverso, da quello di cui l'articolo precedente, o la efficacia esecutiva del titolo medesimo oppure quanto un terzo abbia proposto opposizione diretta a contestare la esistenza o la misura del diritto del debitore sui beni colpiti dalla esecuzione, questa può essere sospesa purchè la cognizione sommaria dei motivi della opposizione convinca il giudice che questa ha un serio fondamento.

Quando nel termine previsto dall'art. 655, il debitore abbia proposto domanda, con la quale contesti la efficacia esecutiva di uno dei titoli previsti dall'art. 468 ovvero abbia proposto, nei termini e nelle forme previste dalla prima parte di questo codice, opposizione o reclamo contro la sentenza, la ordinanza o il decreto, che costituisce il titolo esecutivo, la esecuzione può essere sospesa purchè, oltre la condizione prevista dal comma predetto, vi sia serio pericolo che il danno prodotto dalla esecuzione non possa venire risarcito.

Art. 666.

(Sospensione vietata).

In nessun altro caso la sospensione della esecuzione può essere ordinata salvo che col consenso del creditore procedente e dei creditori intervenienti.

Art. 667.

(Sospensione parziale).

Per ragioni di convenienza, nei casi previsti dall'art. 665, la esecuzione può essere sospesa anche rispetto a una parte del credito, per cui si procede, ovvero rispetto ad alcuni atti esecutivi.

Art. 668.

(Cauzione per la sospensione).

In ogni caso il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione.

Art. 669.

(Competenza per la domanda di sospensione).

La domanda di sospensione si propone avanti al giudice competente per decidere sulla opposizione del debitore o del terzo contro la esecuzione ovvero sul reclamo o sulla opposizione contro la sentenza, la ordinanza o il decreto, in virtù, dei quali si procede.

Art. 670.

(Procedimento per la sospensione).

Per quanto concerne la proposizione della domanda, la pronunzia e la efficacia della ordinanza di sospensione si applicano le norme contenute nella parte prima, libro secondo, titolo decimo di questo codice.

Art. 671.

(Effetti della sospensione).

Quando la esecuzione è sospesa, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice nella ordinanza di sospensione, fino a che la opposizione o il reclamo rispetto al quale la sospensione fu concessa, non sia rigettato con provvedimento esecutivo ovvero il processo intorno alla medesima non sia cessato giusta gli articoli 268 e 269.

Il giudice che ordina la sospensione può anche revocare atti esecutivi già compiuti.

Si applica anche nel caso previsto da questo articolo il secondo comma dell'art. 261.

Art. 672.

(Produzione della ordinanza di sospensione).

La ordinanza di sospensione, in quanto non sia pronunziata dal giudice, che dirige l'ufficio esecutivo, ovvero il ricorso contenente la domanda, nel caso previsto dall'art. 664 in quanto la domanda non sia proposta avanti al giudice medesimo, è prodotta all'ufficio per copia autentica dalla parte che vi ha interesse.

Art. 673.

(Responsabilità della parte che ha ottenuto la sospensione).

Qualora la domanda, per la quale la esecuzione è stata sospesa, venga rigettata, la parte soccombente, salva la applicazione degli articoli 31 e seguenti, a istanza del creditore procedente, deve essere condannata a favore della parte vittoriosa a una pena pecuniaria da lire cento a lire ventimila.

CAPO II.

Della interruzione.

Art. 674.

(Interruzione del processo esecutivo per morte del debitore).

La esecuzione si interrompe se, prima che sia avvenuta la consegna delle cose dovute oppure la assegnazione o la vendita delle cose pignorate, muore il debitore.

Art. 675.

(Efficacia della interruzione).

Avvenuta la interruzione, la esecuzione non può essere proseguita se non cinque giorni dopo che il titolo esecutivo sia stato notificato agli eredi.

La notificazione può farsi collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, purchè avvenga entro un anno dalla morte.

CAPO III.

Della cessazione.

Art. 676.

(Cessazione per adempimento).

La esecuzione cessa quando il debitore abbia adempiuto al suo obbligo e abbia pagato le spese esecutive.

Art. 677.

(Cessazione per rimessione).

La esecuzione cessa quando il debitore abbia ottenuto, per transazione, o in qualunque altro modo, la remissione del-

l'obbligo o della parte dell'obbligo tuttora inadempita e abbia pagato le spese esecutive o pure queste gli sieno state rimesse.

Art. 678.

(Cessazione per mancanza di attivo).

La esecuzione cessa quando se ne possa prevedere un ricavo superiore alle spese.

Art. 679.

(Cessazione per rinunzia).

La esecuzione cessa quando il creditore procedente e, se vi sono i creditori intervenienti previsti dall'art. 417, vi rinunziano.

La dichiarazione di rinunzia si fa, anche a voce, all'ufficio esecutivo e non ha bisogno di essere notificata.

Art. 680.

(Ordinanza di cessazione).

La cessazione non ha effetto se non sia dichiarata con ordinanza dal capo dell'ufficio esecutivo a istanza della parte che vi ha interesse, e, nel caso previsto dall'art. 678, anche senza di questa.

Art. 681.

(Pubblicità dell'ordinanza).

Se di uno o più atti esecutivi sia stata fatta trascrizione o pubblicazione, allo stesso modo viene trascritta o pubblicata l'ordinanza di cessazione.

Art. 682.

(Efficacia della cessazione).

Quando la esecuzione è cessata, tutti gli atti esecutivi che siano stati compiuti, perdono efficacia e il ricavo, in quanto non sia destinato al pagamento delle spese, viene restituito al debitore.

TITOLO DECIMO.

DELLE SANZIONI PENALI.

CAPO I.

Della pubblicità dell'inadempimento.

Art. 683.

(Elenco dei debitori morosi).

Il direttore responsabile di ogni giornale ha l'obbligo quando gli sia ordinato con la sentenza di cui all'art. 692, di pubblicare un elenco dei debitori morosi, nel quale vengono iscritti i nomi di coloro che non adempiono a un obbligo accertato con sentenza non soggetta a reclamo.

La pubblicazione deve essere fatta gratuitamente, in modo che non sfugga alla attenzione dei lettori e per il numero di volte indicate dal giudice.

Art. 684.

(Pubblicazione del nome degli amministratori).

Se debitore sia uno degli enti previsti dagli articoli 8 o 9, vengono pubblicati anche i nomi delle persone, che lo hanno amministrato quando l'inadempimento si è verificato.

CAPO II.

Della multa e dell'arresto per l'inadempimento.

Art. 685.

(Pene per inadempimento di obblighi accertati con sentenza non soggetta a reclamo).

Il debitore, che non adempie a un obbligo accertato con sentenza non soggetta a reclamo, è condannato, quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 687, alla multa fino a lire centomila o alla detenzione fino a un anno.

Art. 686.

(Cumulo di inadempimenti).

Ove la condanna prevista dall'articolo precedente sia pronunciata per più crediti distinti si applicano le norme del codice penale intorno al concorso delle pene, ma la pena complessiva non può superare il doppio della misura indicata dall'art. 685.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 687.

(Condizioni del provvedimento).

La iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 683 non può essere ordinata nè la condanna prevista dall'art. 685 può essere pronunciata:

a) se il valore della cosa dovuta sia inferiore a lire due-mila;

b) se l'obbligo sia stato contratto con espressa esclusione della responsabilità penale;

c) se si tratti di un obbligo ereditario;

d) se il debitore, nel momento in cui è proposta la domanda, di cui all'articolo seguente, non abbia ancora compiuti gli anni diciotto o abbia già compiuti gli anni sessantacinque;

e) se tra il debitore e il creditore intercedano le relazioni previste dall'art. 433 del codice penale;

f) se sia trascorso meno di un mese dalla notificazione del titolo esecutivo;

g) se non sia dimostrato che il mancato adempimento dipenda dalla cattiva volontà del debitore. Si presume che il mancato adempimento dipenda dalla cattiva volontà del debitore quando il tenore della sua vita sia in palese contrasto con la mancanza di mezzi per l'adempimento del suo obbligo ovvero quando egli abbia, con spese eccessive in confronto delle sue condizioni economiche o con operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti o con altri mezzi rovinosi, determinato o concorso a determinare l'inadempimento.

Art. 688.

(Limitazione del provvedimento).

Il giudice può limitare il provvedimento alla pubblicazione nell'elenco dei debitori morosi, quando risulti che il provvedimento stesso non sia stato altra volta applicato e si tratti di persona rispetto alla quale la detta pubblicazione possa avere sufficiente efficacia.

Art. 689.

(Domanda della parte e del Pubblico Ministero).

La domanda per ottenere i provvedimenti previsti dagli articoli 683 e 685 si propone dalla parte o dal pubblico ministero.

Art. 690.

(Competenza).

La domanda di cui all'articolo precedente si propone avanti al tribunale, nella cui circoscrizione il debitore ha la sede giuridica.

Art. 691.

(Procedimento).

La domanda si propone e la istruzione si fa giusta le norme statuite nella prima parte di questo codice.

Alla istruzione e alla discussione deve intervenire il pubblico ministero.

Art. 692.

(Forma del provvedimento).

La iscrizione prevista dall'art. 683 e la condanna prevista dall'art. 685 si dispongono mediante sentenza.

Art. 693.

(Impugnazione).

La sentenza prevista dall'articolo precedente può essere impugnata giusta le norme contenute nel titolo undecimo del libro secondo della prima parte di questo codice.

Art. 694.

(Efficacia condizionale del provvedimento).

La sentenza, di cui l'art. 692 è sempre pronunziata sotto la condizione che il debitore entro dieci giorni dalla sua notificazione, da farsi nelle forme dell'art. 114, non adempia all'obbligo suo.

Ove ricorrano particolari circostanze il giudice può abbreviare fino alla metà o allungare fino al quadruplo il termine previsto dall'articolo precedente.

Il termine non può essere prorogato se non vi sia il consenso del creditore, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Art. 695.

(Revoca del provvedimento).

Qualora nel termine di cui l'articolo precedente, il debitore presenti al giudice la prova di avere integralmente adempiuto, il provvedimento è revocato.

Qualora, nel termine stesso il debitore offra di adempiere in parte notevole al suo obbligo, il termine può essere prorogato, ma la proroga non deve mai eccedere il doppio del termine statuito con la sentenza.

Del provvedimento revocato non può essere rilasciata copia ad altri che al debitore ed è vietato di darne comunque pubblica notizia.

Art. 696.

(Ordine di esecuzione).

Ove non si verifichi la ipotesi prevista nell'articolo precedente il giudice ordina che il provvedimento sia eseguito.

Art. 697.

(Forma della revoca e dell'ordine di esecuzione).

La revoca e l'ordine di esecuzione si pronunziano con postilla scritta di seguito alla sentenza.

Art. 698.

(Altri diritti del creditore).

La richiesta e la pronunzia dei provvedimenti previsti in questo titolo non pregiudica il diritto del creditore alla esecuzione e al risarcimento del danno.

Art. 699.

(Casellario).

Delle sentenze pronunziate giusta il presente titolo è trasmessa notizia alla camera di commercio, nelle cui circoscrizioni ha sede il tribunale, che le pronunzia.

Le camere di commercio provvedono alla formazione e alla manutenzione di apposito casellario per la loro annotazione.

La ispezione di questo casellario è libera a chiunque.

CAPO IV.

Delle pene per la frode e la simulazione.

Art. 700.

(Della multa e dell'arresto per la alienazione in frode dei creditori).

Qualora una alienazione di beni immobili o mobili sia stata simulata o compiuta dal debitore in frode dei creditori, tanto il debitore quanto il terzo partecipe della frode sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a lire centomila o con la reclusione fino a tre anni.

Art. 701.

(Della multa e dell'arresto per simulazione di passivo).

Qualora un credito, per il quale fu richiesta la esecuzione o fu fatto intervento nella esecuzione sia simulato, ovvero sia simulato o fraudolento il titolo del suo privilegio, il terzo e il debitore sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a lire cinquantamila e con la reclusione fino a due anni.

Art. 702.

(Della multa e dell'arresto per nascondimento o per omessa presentazione di cose ricercate dall'ufficio).

Qualora il debitore nasconda cose mobili per sottrarle al pignoramento ovvero rifiuti di presentarle è punito con la multa fino a lire diecimila o con la reclusione fino a un anno.

E' soggetto alla stessa pena, quando compia uno degli atti previsti dall'articolo precedente, il terzo che custodisca le cose mobili per conto del debitore o accudisca alla casa in cui si trovano.

Art. 703.

(Disposizioni comuni agli articoli precedenti).

La condanna prevista negli articoli 700 e 701 è pronunziata dal giudice con la sentenza civile, che accerta la simulazione o la frode, e non è esecutiva se non quando la sentenza non sia soggetta ad alcun reclamo.

La condanna prevista dall'art. 702 è pronunziata dal giudice penale, al quale l'ufficio denunzia il fatto.

INDICE

PARTE PRIMA - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

LIBRO PRIMO.

Dei soggetti del processo.

TITOLO PRIMO. — Delle parti.

CAPO I. — Delle persone che stanno in giudizio (articoli 1-20).

CAPO II. — Dei difensori (articoli 21-28).

CAPO III. — Degli oneri, degli obblighi, della responsabilità delle parti (articoli 29-38).

CAPO IV. — Del mutamento delle parti e dei difensori (articoli 39-43).

TITOLO SECONDO. — Del giudice.

CAPO I. — Della giurisdizione e della competenza (articoli 44-49).

Sezione 1^a. — Della competenza per materia (articoli 50-51).

Sezione 2^a. — Della competenza per valore (articoli 52-54).

Sezione 3^a. — Della competenza per territorio (articoli 55-58).

Sezione 4^a. — Della competenza per funzione del giudice (articoli 59-64).

Sezione 5^a. — Della modificazione della competenza (articoli 65-69).

CAPO II. — Degli obblighi e delle responsabilità del giudice (articoli 70-75).

CAPO III. — Degli assistenti del giudice (art. 76).

Sezione 1^a. — Della assistenza del perito (articoli 77-81).

Sezione 2^a. — Dell'assistenza del cancelliere e dell'uffiziale giudiziario (articoli 82-83).

LIBRO SECONDO.

Degli atti del processo.

TITOLO PRIMO. — Degli atti del processo in genere.

CAPO I. — Della forma degli atti (articoli 84-99).

CAPO II. — Del tempo e del luogo in cui gli atti debbono essere compiuti (articoli 100-109).

CAPO III. — Delle notificazioni (articoli 110-128).

CAPO IV. — Delle spese e cauzioni (articoli 129-134).

TITOLO SECONDO. — Della domanda.

CAPO I. — Della domanda davanti ai tribunali e alle corti (articoli 135-142).

CAPO II. — Della domanda avanti ai pretori e ai conciliatori (articoli 143-145).

TITOLO TERZO. — Della continenza del processo (articoli 146-156).

TITOLO QUARTO. — Della istruzione.

CAPO I. — Della istruzione avanti ai tribunali e alle corti.

Sezione 1^a. — Della istruzione preparatoria (articoli 157-173).

Sezione 2^a. — Della istruzione probatoria.

§ I. — Della disponibilità delle prove (articoli 174-180).

§ II. — Della ispezione e della assunzione delle prove (articoli 181-201).

§ III. — Della valutazione delle prove (articolo 202):

A) dei documenti (articoli 203-216);

B) della confessione (articoli 217-221);

C) delle testimonianze (articoli 222-224);

D) del giuramento e dell'onere della prova (articoli 225-229).

Sezione 3^a. — Della discussione (articoli 230-239).

Sezione 4^a. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli 240-242).

CAPO II. — Della istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori (articoli 243-247).

TITOLO QUINTO. — Dei provvedimenti istruttori (articoli 248-256).

TITOLO SESTO. — Della sospensione, della interruzione e della cessazione del processo.

CAPO I. — Della sospensione (articoli 257-261).

CAPO II. — Della interruzione (articoli 262-266).

CAPO III. — Della cessazione (articoli 267-272).

TITOLO SETTIMO. — Della sentenza.

CAPO I. — Della formazione della sentenza (articoli 273-275).

CAPO II. — Della correzione e interpretazione della sentenza (articoli 276-279).

CAPO III. — Del contenuto della sentenza (articoli 280-289).

CAPO IV. — Della efficacia della sentenza (articoli 290-292).

TITOLO OTTAVO. — Del processo in contumacia (articoli 293-298).

TITOLO NONO. — Della condanna per decreto.

CAPO I. — Della condanna per decreto semplice (articoli 299-301).

CAPO II. — Della condanna per decreto esecutivo (articoli 302-304).

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli 305-313).

TITOLO DECIMO. — Dei provvedimenti cautelari (articoli 314-325).

TITOLO UNDECIMO. — Dei mezzi di impugnazione.

CAPO I. — Della impugnazione in generale (articoli 326-344).

CAPO II. — Del reclamo.

Sezione 1^a — Dell'appello (articoli 345-350).

Sezione 2^a — Della cassazione e del rinvio (articoli 351-370).

CAPO III. — Della opposizione (articoli 371-378).

TITOLO DODICESIMO. — Del processo per arbitri.

CAPO I. — Del compromesso (articoli 379-383).

CAPO II. — Degli arbitri (articoli 384-392).

CAPO III. — Del procedimento (articoli 393-395).

CAPO IV. — Della sentenza (articoli 396-399).

CAPO V. — Dei mezzi di impugnazione contro la sentenza degli arbitri (articoli 400-403).

TITOLO TREDICESIMO. — Della sentenza straniera (articoli 404-409).

PARTE SECONDA - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

LIBRO PRIMO.

Dei soggetti della esecuzione.

TITOLO PRIMO — Delle parti (articoli 410-422).

TITOLO SECONDO. — Dell'ufficio esecutivo.

CAPO I. — Della competenza (articoli 423-432).

CAPO II. — Degli obblighi e delle responsabilità degli ufficiali di esecuzione (articoli 433-438).

CAPO III. — Della assistenza all'ufficio esecutivo (articoli 439-441).

LIBRO SECONDO.

Degli atti della esecuzione.

TITOLO PRIMO. — Degli atti esecutivi in generale (art. 442).

CAPO I. — Del modo e del tempo in cui si compiono gli atti esecutivi (articoli 443-451).

CAPO II. — Delle notificazioni e della pubblicità (articoli 452-454).

CAPO III. — Delle spese e delle cauzioni (articoli 456-460).

TITOLO SECONDO. — Dell'inadempimento del debitore (articoli 461-465).

TITOLO TERZO. — Del titolo esecutivo (art. 466-476).

TITOLO QUARTO. — Degli atti preliminari alla esecuzione (articoli 477-487).

TITOLO QUINTO. — Della esecuzione di un obbligo di consegnare cose determinate o determinabili (articoli 488-494).

TITOLO SESTO. — Della esecuzione forzata di un obbligo di pagare una somma di denaro.

CAPO I. — Disposizioni generali (articoli 495-496).

Sezione 1ª. — Del pignoramento (articoli 497-501).

Sezione 2ª. — Dell'assegnazione dei beni al creditore (articoli 503-504).

Sezione 3ª. — Della vendita forzata (articoli 505-513).

Sezione 4ª. — Della destinazione del ricavo (articoli 514-525).

CAPO II. — Della espropriazione di beni mobili.

Sezione 1ª. — Del pignoramento (articoli 526-532).

Sezione 2ª. — Della assegnazione delle cose pignorate (articoli 533-534).

Sezione 3ª. — Della vendita delle cose pignorate (articoli 535-545).

Sezione 4ª. — Della destinazione del prezzo di vendita (articolo 546).

CAPO III. — Dell'usufrutto forzato di beni immobili (articoli 547-554).

CAPO IV. — Della espropriazione di beni immobili di diritti immobiliari o di aziende commerciali.

Sezione 1ª. — Del pignoramento (articoli 535-557).

Sezione 2ª. — Della assegnazione (articoli 558-563).

Sezione 3ª. — Della vendita (articoli 564-586).

Sezione 4ª. — Della espropriazione di diritti reali sulla cosa immobile o sulla azienda altrui (articolo 587).

Sezione 5ª. — Della espropriazione di beni immobili o di aziende commerciali contro il terzo proprietario (articoli 588-594).

Sezione 6ª. — Della purgazione degli immobili dalle ipoteche (articoli 595-610).

CAPO V. — Della esazione e della espropriazione dei crediti.

Sezione 1ª. — Del pignoramento (articoli 611-623).

Sezione 2ª. — Della esazione del credito (articoli 624-629).

Sezione 3ª. — Della assegnazione (articoli 630-631).

Sezione 4ª. — Della vendita forzata (articolo 632).

CAPO VI. — Della espropriazione di beni indivisi (articoli 633-636).

TITOLO SETTIMO. — Della esecuzione di un obbligo di fare o di non fare.

CAPO I. — Degli obblighi di fare (articoli 637-643).

CAPO II. — Degli obblighi di non fare (articoli 644-646).

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli 647-648).

TITOLO OTTAVO. — Delle liti relative alla esecuzione (articolo 649).

CAPO I. — Della competenza (articoli 650-651).

CAPO II. — Della domanda e della istruzione (articoli 652-654).

Sezione 1ª. — Della opposizione dei debitori (art. 655).

Sezione 2ª. — Della opposizione dei creditori (articoli 656-659).

Sezione 3ª. — Della opposizione dei terzi (articoli 660-661).

CAPO III. — Della impugnazione (articoli 662-663).

TITOLO NONO. — Della sospensione, della interruzione, della cessazione del processo esecutivo.

CAPO I. — Della sospensione (articoli 664-673).

CAPO II. — Della interruzione (articoli 674-675).

CAPO III. — Della cessazione (articoli 676-682).

TITOLO DECIMO. — Delle sanzioni penali.

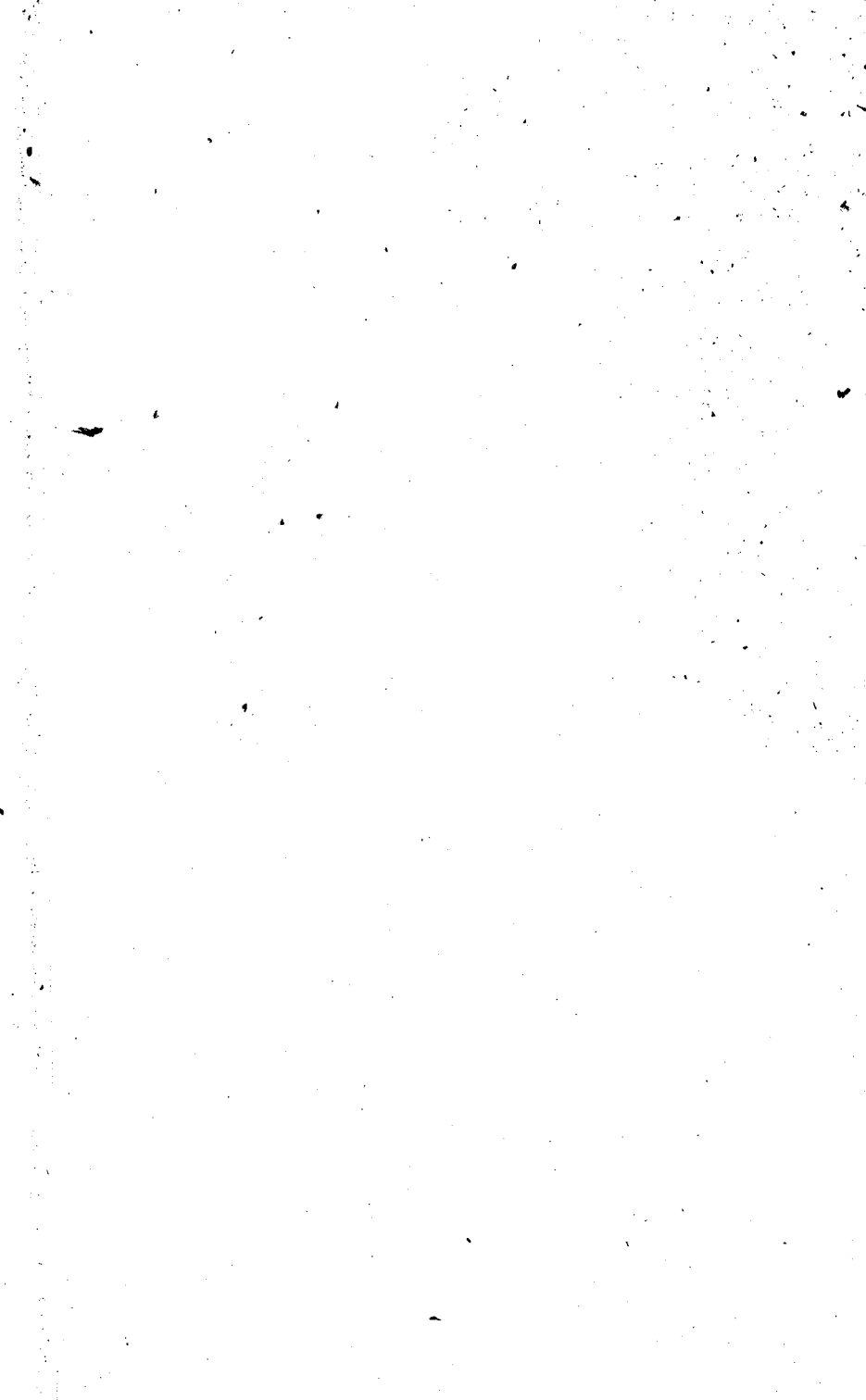
CAPO I. — Della pubblicità dell'inadempimento (articoli 683-684).

CAPO II. — Della multa e dell'arresto per l'inadempimento (articoli 685-686).

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli 687-699).

CAPO IV. — Delle pene per la frode e la simulazione (articoli 700-703).





BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
739

MSR46528

